ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA
"F. DATINI"
Serie oro. Testi antichi in anastatica su CD-rom
24

LEGGE GENERALE DEL SALE

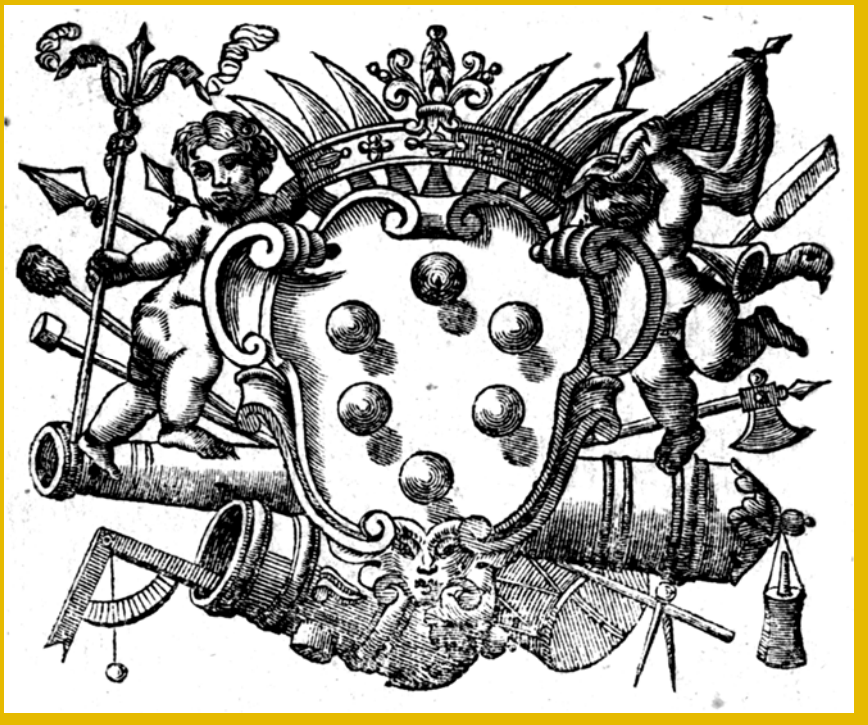

IN FIRENZE, MDCCI.
Nella Stamperia di S. A. Reale. In Via del Garbo.
Per Pietro Antonio Brigonci

Con Licenza de' Superiori

Biblioteca comunale di Prato A. Lazzerini,
Fondo Lazzerini antico
© settembre 2006

DATI BIBLIOGRAFICI:

Legge generale del sale. - In Firenze : nella Stamperia di S. A. Reale. In via del Garbo. Per Pietro Antonio Brigonci, 1701. - 144 p. ; 4° (29 cm)

Segn.: A-S4. - Stemma granducale xil. sul front. - Impronta: I.to ten- a'o- tivr (3) 1701 (R)

L'edizione è stata realizzata grazie al contributo di:

Fondazione Cassa Risparmio di Prato

1110

LEGGE GENERALE DEL SALE.

BIBLIOTECA
Sta A
Se e
Po 8
No 10
LAZZERINIANA

BIBLIOTECA
№ 1368
LAZZERINIANA

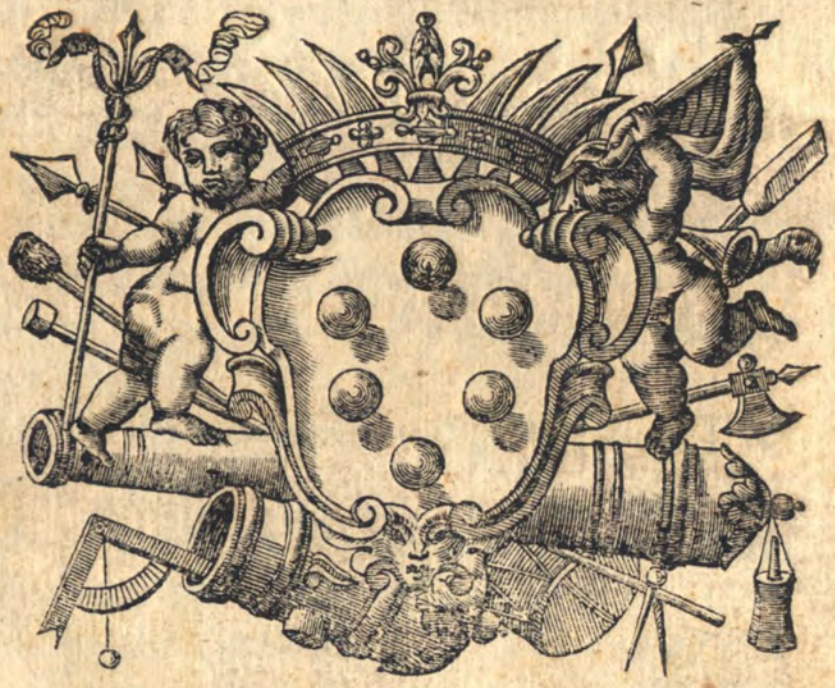

IN FIRENZE, MDCCI.
Nella Stamperia di S. A. Reale. In Via del Garbò.
Per Pietro Antonio Brigonci.

Con Licenza de' Superiori.

Band.o 9.bre di 19 Xbre 1701 pre Sebast. Sempri Bonc.

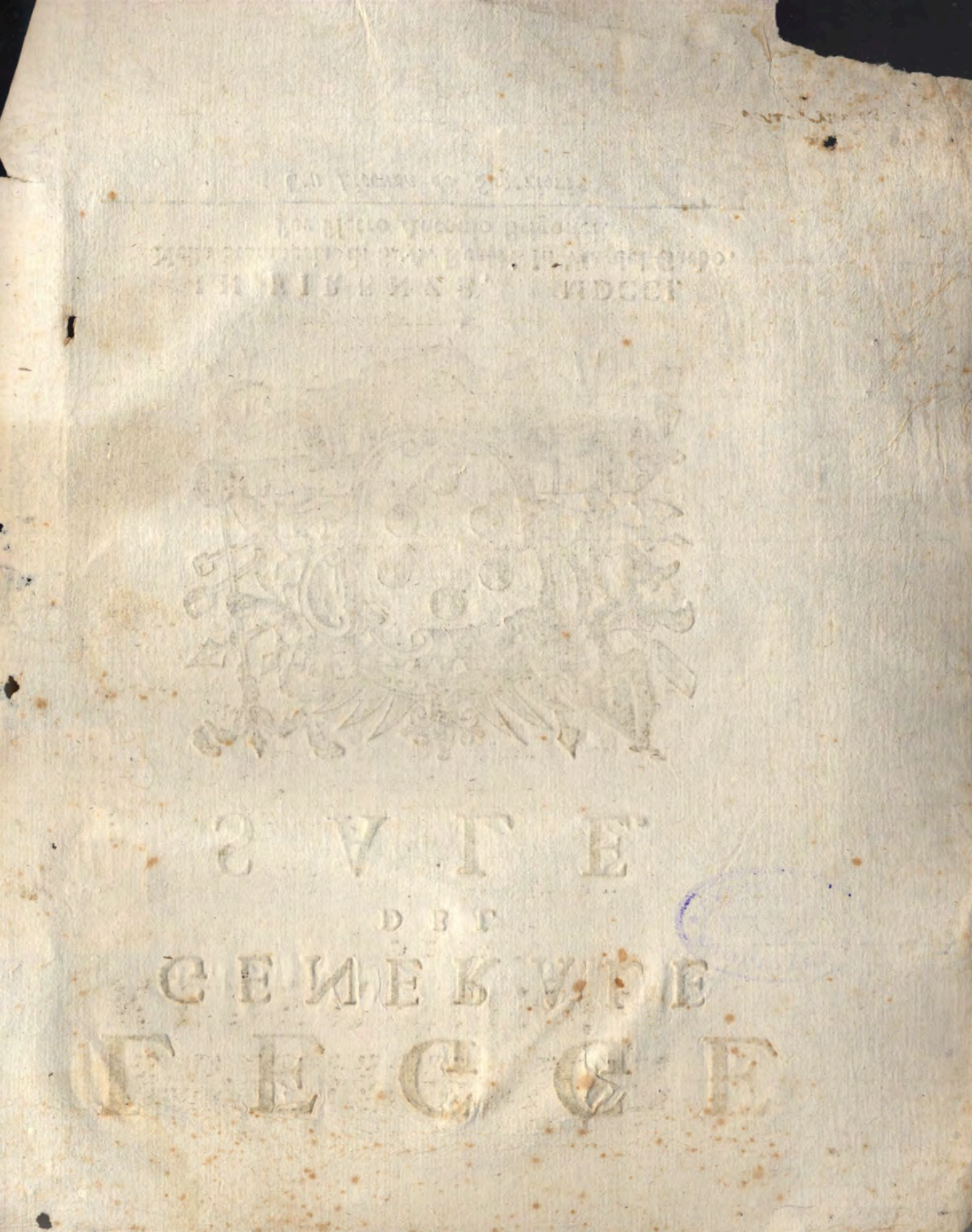

REPERTORIO
DE' CAPITOLI
Della Legge Generale del Sale.

Proemio, e proibizione generale di danneggiare le Boscaglie delle Moie.
Del modo, e tempo di tagliare i Boschi, ed assegnare i tagli a' Conduttori delle Moie. Cap. I.
Del tempo di risguardare le tagliate, e pena a' contraffacienti. Cap. II.
Della proibizione di addebbiare, e abbruciare ne' Boschi, e intorno a' Boschi riservati. Cap. III.
Delle facultà concedute a' Padroni, di tagliare ne' proprj Boschi. Cap. IV.
Dell' obbligo del Provveditore, e Doganesi di Volterra. Cap. V.
Dell' ufizio, e obbligo del Notaio del Danno dato, delle Guardie, e del Messo. Cap. VI.
Dell' obbligo del Cancelliere della Comunità circa l'osservanza della presente Legge. Cap. VII.
De' Giudici competenti nelle cause di danno dato ne' Boschi, e dell'appello riservato in esse. C. VIII.

Descrizione de' Boschi riservati. Cap. IX.
De' Sali fattizj, e dell' acque salse. Cap. X.
Della condotta de' Sali dalle Moie a Volterra, e da Volterra a Firenze, e della custodia di essi ne' Magazzini. Cap. XI.
Della condotta de' Sali da Firenze a' luoghi tassati. Cap. XII.
Del Sal rosso, e del Sale di basso prezzo. Cap. XIII.
Della proibizione del Sal forestiero. Cap. XIV.
Dell'obbligo delle Comunità, loro Cancellieri, e Rappresentanti circa la tassa, distribuzione, ed esito de' Sali. Cap. XV.
Dell' obbligo de' Salaioli circa lo smaltimento delle tasse del Sale. Cap. XVI.
Dichiarazioni diverse intorno alla presente Legge. Cap. XVII.

IL Sereniſſ. Gran Duca di Toſcana, e per S. A. R. i Molto Illuſtri SS. Provveditori, e Maeſtri della Gabella del Sale della Città di Firenze,

Conſiderando, che la rendita del Sale è chiamata Patrimonio del Principe, per eſſer uno de' più antichi, de' più giuſti, e de' più ſicuri aſſegnamenti, che a quello vengano contribuiti, per ſoſtenere la tutela, e difeſa de' proprj Sudditi, e per ſupplire alle graviſſime ſpeſe del Principato. E riflettendo, che ſopra l'amminiſtrazione de' Sali ſono ſtate, ne' traſcorſi, e ne' moderni tempi, fatte, e promulgate diverſe proviſioni, ordini, e leggi; le quali, o per l'antichità ſono andate in obblivione, o per la moltitudine, e varietà, apportano più toſto confuſione, e nocumento, che benefizio: Vogliono perciò, di comandamento eſpreſſo di S. A. R. per maggior chiarezza, comodità, e intelligenza di tutti, le medeſime rinnovare, riſtrignere, ampliare, e in una ſola legge ridurre, nel modo, che ſegue.

Il Sale, che ordinariamente, e quaſi univerſalmente ſi uſa nel feliciſſimo Dominio di S. A. R. vien fabbricato nel contado, e territorio della Città di Volterra, il quale dalla benefica mano dell'Onnipotente Iddio è ſtato dotato, e arricchito di più, e diverſe miniere, e particolarmente di quelle del Sale, che per maggior grazia di Sua Divina Maeſtà, ſono ſituate, e poſte in luoghi ripieni di ſelve, boſchi, e le-

legnami somministranti la necessaria, e sufficiente materia, da potere negli edifizj delle Saline, dette volgarmente Moie, fabbricare il prenominato Sale: E perchè resterebbe inutile così ricco tesoro, se con opportuni provvedimenti non si vigilasse alla perpetua conservazione, e mantenimento di d. legname, e boscaglie poste vicino a dd. Moie, e sempre destinate all'uso, e magistero del Sale: Fanno perciò pubblicamente bandire, notificare, ed espressamente comandare, che nell'infrascritte boscaglie della Comunità di Volterra, e de' Comuni del suo Capitanato, o di altri luoghi, e persone particolari, che sono vicine respettivamente a dd. Moie, e solite servire per uso loro; non si possa per alcuno di dd. Comuni, o luoghi, nè per alcuna persona di qualsivoglia stato, grado, sesso, e condizione; nè anche per li proprj Padroni de' boschi (salvo gl' infrascritti riservi) fare debbi, cettine, o tagliate per diboscare, o ridurre a coltura le medesime boscaglie, o alcuna parte di esse, sotto pena al Padrone de' boschi, che lo permettesse, o acconsentisse in qualsivoglia modo, di ducati cento d'oro di moneta di lire sette per iscudo, per ciascuno, e per ciascuna volta; e quelli, che dessero, o avessero data, o prestata l'opera loro, o aiuto in tal cosa, oltre a d. pena pecuniaria, saranno condennati in tratti due di corda, da darsi in pubblico a ciascheduno di loro, e per ciascuna volta.

Nelle boscaglie riservate alle Moie non si facciano debbi, nè tagliate, per ridurre a coltura.

Le quali boscaglie, per chiara notizia, e intelligenza di ciascheduno, saranno descritte, e registrate nel Cap. IX. della presente Legge.

CA-

CAPITOLO I.

Del modo, e tempo di tagliare i Boſchi, ed aſſegnare i tagli a' Conduttori.

SI è oſſervato, che le tagliate de' legnami, tanto ne' quattro boſchi principali della Comunità di Volterra, come negli altri boſchi infraſcritti riſervati per uso, e ſervizio delle Moie, ſono ſtate fatte per l'addietro con poco ordine, e una in quà, e l'altra in là, a beneplacito de' Tagliatori.

Però provveddero, e ordinarono, che in avvenire le dd. tagliate ſi facciano per ordine, come veniva diſpoſto per la legge del 1592. e ſi comincino da un capo del boſco, e ſi vadano ſeguitando l'una l'altra; e finite, ſi ritorni al debito tempo alla prima tagliata; e che queſta di aſſegnare il luogo del taglio, da farſi, ſia, e debba eſſere ogn' Anno, e quando biſognerà, cura, ed incumbenza de i Doganeſi di quella Comunità, o altri, ſecondo il ſolito; i quali dovranno ſempre avere un preciſo riguardo, che il taglio delle legna ſi faccia di Anno in Anno, cõtinuato l'uno dopo l'altro.

Le tagliate ſi comincino da un capo del boſco, continuando ſino al fine.

Doganeſi aſſegnino il luogo da far le tagliate.

E che i Tagliatori, i quali anno usato di tagliare in dd. boſchi il legname, e gli alberi alti da terra un braccio, e più, e ſcapezzati molti cerri, e querce, che per eſſer vecchie, non rimettono: anzi ſi ſeccano, e ſi perde d. legname; ſien tenuti, e debbano in avvenire tagliare, di mano in mano, tutto il legname, che ſi trova in dd. boſchi, con fare i tagli puliti, e netti, ſenza laſciar' in piedi alberi, nè alcun' altra

Tagliatori taglino tutto il legname.

co-

Non lascino alberi in piedi, ma facciano i tagli puliti, e netti.

cosa, fuorchè ne' boschi de' Particolari, nel modo, e forma, che nel Cap. IV. verrà disposto; ed abbarcare tutto il legname atto alla fabbrica del Sale, acciocchè i boschi meglio, e più presto possano rimettere.

Abbarchino tutto 'l legname atto alla fabbrica del Sale.

Affinchè i suddetti, ed infrascritti ordini restino puntualmente esequiti, dichiararono, che la Comunità di Volterra, e' suoi Rappresentanti sien tenuti, e obbligati deputare uno de' Doganesi, o altri, che alla giornata veggano dette tagliate; riconoscano se l'antedette, ed appiè scritte ordinazioni restino puntualmente eseguite; e l'Ufiziale del danno dato, che di tempo in tempo sarà in Volterra, dovrà per debito di sua carica, dar notizia con sue lettere all'Ufizio del Sale di Firenze, di tutte l'inosservanze, che contro il disposto della presente legge veniffero commesse.

La Comunità di Volterra faccia da uno de' Doganesi visitar le tagliate.

Ufiziale del danno dato avvisi all' Ufizio del Sale di Firenze l'inosservanze, che seguono.

Sentendosi, che vi sieno diversi boschi di persone, e luoghi particolari, i quali si trovano invecchiati, senza tagliarsi; o per non gli avere i Padroni di essi voluti dare; ovvero, perchè i Conduttori delle Moie, stante la lontananza, o per altre cagioni, non abbiano voluto comprarli; perciò affinchè i Padroni di dd. boschi ne ricevano a' debiti tempi il conveniente frutto; e le boscaglie, con invecchiare maggiormente, non si disperdano, ordinarono, che in avvenire tutte le boscaglie riservate per le Moie si debbano a' tempi debiti tagliare; cioè la Macchia ferena, che è quella, che l'Inverno perde la foglia, ogni 14. Anni almeno; e la Vernina, che è quella, che mantiene le frondi l'Inverno, almeno ogni 20. Anni:

Boscaglie invecchiate si taglino a' tempi debiti, cioè, la Macchia serena ogni 14. Anni: la Vernina ogni 20. Anni.

ed

ed a questo effetto deliberarono, che 'l Proveditore di Volterra, e i Doganesi di quella Città, debbano aver riguardo di far tagliare sempre i boschi più maturi, e più vecchi: e perciò commessero, che i Conduttori delle Moie sien tenuti, e obbligati comprare, e i Padroni de' boschi respettivamente, vendere le loro boscaglie, quando son mature, per li prezzi convenienti; da stabilirsi fra di loro, o per mezzo di loro Amici; ed in caso, che non convenissero, debbano fermarsi, e terminarsi tali prezzi per mezzo del Provveditore, e Doganesi di Volterra.

Proveditore, e Doganesi facciano tagliare i boschi più vecchi.

Conduttori delle Moie, e i Padroni de' boschi sien tenuti comprarli, e vēderli respettivamente.

Essendo che i suddetti boschi invecchiati sieno in buona quantità, e lontani dalle Moie, e che a tagliarli tutti in un' Anno, potrebbe riuscire di aggravio, e incomodo a i Salinatori, ordinarono pertanto, che gli antedetti Doganesi debbano repartitamente assegnare a' medesimi Conduttori una porzione per Anno di detti boschi lontani, e invecchiati; e l'altra porzione debba loro essere assegnata nell'altre boscaglie più vicine, e più comode alle Moie; con riguardo però, che più presto, che sia possibile vengano tagliati tutti detti boschi invecchiati, e lontani: rimettendo all'arbitrio del Proveditore, e Doganesi suddetti, se tali boschi debbano tagliarsi a corona, e a capitozze, perchè più facilmente rimettano, ma gli altri boschi, che presentemente fossero a capitozze, si debbano mantenere nella medesima forma.

Doganesi repartiscano a' Cōduttori una porzione per Anno de' boschi invecchiati.

Proveditore; e Doganesi dichiarino, se i boschi invecchiati si debbano tagliare a corona, e a capitozze.

Sentesi ancora, che fra i boschi riservati alle Moie ve ne possano essere alcuni composti, e mischiati, parte di Macchia Serena, e parte di Vernina, le quali non maturano tutte nel medesimo tempo; commessero per-

Boſcaglie miſchiate di Macchia Serena, e Vernina ſi taglino ogni 17. Anni.

tanto, che i boſchi di tal meſcolanza compoſti, debbano tagliarſi ogni 17. Anni.

Doganeſi aſſegnino a' Conduttori ne' boſchi de' Particolari tante legne ſolamente, che con quelle, che dà loro la Comunità, baſtino per un' Anno.

I ſopra mentovati Doganeſi nell' aſſegnare a i Conduttori il taglio delle legna, dovranno aver riguardo di aſſegnarne loro ne' boſchi de' Particolari tanta quantità ſolamente, che con quella, che devono levare da' boſchi della Comunità, poſſa veriſimilmente eſſer biſognevole in un' Anno per la fabbrica del Sale di ciaſcun Fuoco; con rilaſciare nondimeno a i Salinatori l'arbitrio di farſene aſſegnare da' Doganeſi, e di tagliarne quella maggior quantità, che a loro pareſſe opportuna pe' loro biſogni; Avvertendo, che ſe i boſchi, tanto della Comunità, che de' Particolari, deſtinati al taglio, foſſero così grandi, che non ſi poteſſero conſumar tutti in un' Anno, dovranno tagliarſi negli Anni ſucceſſivamente ſeguenti, ſenza intermiſſione; affinchè i tagliamenti ſempre, ed in tutti i boſchi ſieno continuati l' un dopo l' altro; e così più facilmente ſi poſſano riguardar le tagliate, ſotto pena a i Doganeſi, che aſſegnaſſero il taglio diverſamente, di ſc. 25.

I Salinatori però poſſano, volendo, farſene aſſegnare maggior quantità.

Se i boſchi grādi non ſi poſſano tagliare in un'Anno, ſi taglino negli anni ſeguenti.

Ma ſe ſi deſſe il caſo, che in un'Anno medeſimo ſi trovaſſero in taglio più, e diverſi boſchi; cioè in quel medeſimo tempo foſſero decorſi gli Anni 14. e 20. reſpettivamente aſſegnati per il taglio de' boſchi; e che tutti non ſi poteſſero nel medeſimo Anno tagliare; proveddero, e ordinarono, che i Doganeſi, come ſopra, facciano tagliare quei boſchi, che avranno le legna più mature, e più perfette; ed in caſo di diſcrepanza ſe ne ſtia al giudizio della Deputazione del Sale di Volterra; ed a queſt' effetto ſi proibiſce a' Doganeſi, come ſopra, di poter far tagliare boſcaglie di alcuna

Se in un'Anno vi foſſero più boſchi in taglio, i Doganeſi facciano tagliare i più maturi.

In caſo di diſcrepanza ſi ſtia al giudizio della Deputazione di Volterra.

ſorta, avanti che quelle abbiano terminato il corſo de'ſuddetti Anni 14. la Macchia Serena; e Anni 20. la Macchia Vernina; e Anni 17. la Macchia miſchiata, ſotto pena di perdere il ſalario di quattro meſi, mancando; e la Comunità di Volterra non poſſa ne' proprj boſchi aſſegnare a'Conduttori delle Moie più che migliaia tre per Fuoco, come di preſente ſi pratica.

Doganeſi non poſſano far tagliar boſcaglie avanti a'ſudd. termini.

Comunità di Volterra nō dia a' Conduttori più di tre migliaia di legne per Fuoco.

I boſchi, che per qualche cagione, dopo il corſo di Anni 20. non ſaranno ſtati venduti, e tagliati per ſervizio delle Moie, potrāno i Padroni di quelli (mentre non ſieno neceſſarj a'Conduttori) farli tagliare, e venderli a chi più loro piacerà; con che un' Anno avanti debbano farne conſapevole il Proveditore, e i Doganeſi, quali ſieno tenuti ſentire da' Conduttori delle Moie, ſe abbiano biſogno di dd. boſchi, e ſe vogliano comprarli; e quando non li vogliano, poſſano dd. Provveditore, e Doganeſi concedere a'Padroni licenza di poterli tagliare, e vendere a chi vorrāno; con che taglino le legna più corte di quelle delle Moie, acciocchè ſi diſtinguano da eſſe; o pure potranno i Padroni di eſſi laſciarli creſcere, per ritrarne l'utile della ghianda, ſinchè venga la congiuntura di tagliarli per la Salinatura: ovvero ricorrere a S. A. R. per ottener grazia di ridurli a coltura.

Boſchi non vēduti nel corſo d'Anni 20. poſſano da' Padroni venderſi ad altri con precedente licēza del Proveditore, e Doganeſi.

overo laſciarli creſcere per la ghianda.

o pure ricorrere a S. A. per la grazia di ridurgli a coltura.

Perchè le legna de' ſudd. boſchi riſervati ſono dalla Comunità di Volterra, e da alcuni Padroni di eſſi, vendute a'Conduttori delle Moie, tagliate, e accataſtate a un tanto il migliaio; ordinarono, che la Comunità, e i Padroni di tali boſchi, che vogliono vendere le legna così tagliate, debbano far fare le cataſte

Padrone delle legne vendute a' Cōduttori le faccia abbarcare, e non accordādoſi intorno alla miſura col Conduttore, e legga queſti una cataſta, che ſerva per iſcandaglio dll'altre

della ſolita miſura; e non accordandoſi il venditore, e'l compratore intorno a quella, debba il Conduttote delle Moie eleggere una di dette cataſte, così vendutegli, per farla nuovamente riabbarcare da terza perſona confidente alle parti; ed in caſo di diſcordia, ad elezione de'Doganeſi; e ſecondo, che quella ſceme-rà, o creſcerà, debbano creſcere, o ſcemare tutte l'altre legne, o cataſte, che 'l Padrone di quel boſco avrà venduto a d. Conduttore: di modo, che ſe in un migliaio di legna calaſſero cataſte cinque, debba il Conduttore pagarne ſolamente cataſte 45. e ſe all'incontro in un migliaio creſceſſero cinque cataſte di legna, debba il Conduttore pagare anche quelle cinque di più.

La cataſta ſia riabbarcata da terza perſona confidente.

e in caſo di diſcordia ſia eletta da'Doganeſi.

Dichiarando a cautela, che un migliaio di legne s'intenda eſſer compoſto di cinquanta cataſte: ogni cataſta debba eſſer lunga braccia 8. e alta braccia 2. e le legna per le Moie debbano tagliarſi di lunghezza di braccia 2. tutto di miſura Volterrana.

Regola di quãto debba eſſere un migliaio di legna per le Moie.

Per ſapere diſtintamente quali ſieno i boſchi più vecchi, e più maturi, dovrà nella Dogana di Volterra tenerſi un Libro intitolato, *Deſcrizione de' boſchi*, nel quale debbano eſſer diligentemente deſcritti tutti i boſchi riſervati per la fabbrica del Sale; cioè un boſco per carta; e ſotto la partita di eſſo ſi debba notare l'Anno, che ſarà ſtato tagliato, da qual Conduttore, a che prezzo, e quante migliaia di legna ne ſaranno uſcite; con diſtinzione, ſe tal boſco ſia di Macchia Vernina, o Serena; e non ſi poſſano cominciare i tagli ſenza licenza de'Doganeſi, come ſopra, che dovranno concederla gratis, mentre ſien' oſſervate le predette condizioni.

Nella Dogana di Volterra ſi tenga un libro, in cui ſi deſcrivano tutti i boſchi riſervati per la Salinatura.

CA-

CAPITOLO II.

Del tempo del riſguardare le tagliate, e delle pene di chi darà danno in dd. boſcaglie.

PErchè la conſervazione delle ſopraddette boſcaglie conſiſte principalmente nel riſguardarle, che non ſieno danneggiate da alcuna perſona: e che le tagliate, che annualmente debbono farſi per ſervizio delle Moie, non ſieno offeſe da'beſtiami: perciò proveddero, e ordinarono, che nelle dette, ed infraſcritte boſcaglie, non ſi poſſa mai per tempo alcuno da alcuna perſona, luogo, o Comune (ſalve le coſe infraſcritte) tagliare, nè far tagliare querce, cerri, o altri alberi di qualſivoglia ſorta (eccettuato, che per uso, e ſervizio delle Moie) ſotto pena di ſc. 10. per ciaſcun' albero, che ſarà tagliato: lire 20. per ciaſcuno, che tagliaſſe uno, o più rami, che arrivaſſero alla ſoma: lire 10. per ciaſcuno, che tagliaſſe uno, o più rami, che arrivaſſero al faſcio; e queſto per la prima volta: e dalla prima volta in là, oltre a dd. pene pecuniarie reſpettivamente, s'intenda caduto ciaſcuno, che così tagliaſſe, in pena di un tratto di corda, da darſeli in pubblico. Eſſendo tali dannificanti donne, fanciulli, vecchi, o altrimenti impediti, o inabili alla fune, s' intendano confinati, in quel cambio, per un meſe in una delle carceri larghe, o cameracce della Città di Volterra.

Ne' boſchi riſervati non ſi taglino alberi di alcuna ſorta, pena ſc. 10.

nè rami, che facciano ſoma, pena lire 20.

nè rami, che arrivino al faſcio, pena lire 10.

e dalla prima volta in là anche in un tratto di fune.

e ſe foſſero dõne, o ragazzi, in un meſe di carcere.

Le tagliate, che ſi faranno ne'boſchi riſervati, dovranno diligentemente riguardarſi, e cuſtodirſi da' be-

beſtiami groſſi, e minuti; perchè rodendo, e paſcendo quei teneri virgulti, e rimettiticci, non poſſono più creſcere, con danno notabile delle boſcaglie: ſi diſpone pertanto, che in dette tagliate, o in alcuna parte di eſſe, non ſi poſſa da veruna perſona, nè anche da' proprj Padroni de' boſchi, metter beſtiami, nè groſſi, nè minuti di alcuna ſorta, per tempo, e termine di tre Anni, da intenderſi cominciati, non dal giorno, che ſeguì il tagliamento del boſco; ma dal principio dell' Anno, che ſecondo l'uſo comune della Toſcana, è il dì 25. del meſe di Marzo, ſeguente dopo il fatto tagliamento, e terminare a tutto il meſe di Ottobre del terzo Anno; ſotto pena di lire cinque per ciaſcun capo di beſtia vaccina, bufalina, o cavallina, o altre beſtie da ſoma; per ciaſcun capo di capra lire due; e per ciaſcuna pecora lire una; e le beſtie da ſoma, che ſon condotte a caricar legna nelle tagliate ſuddette da' Conduttori delle Moie, o loro Vetturali, o altri, debbano tenere le gabbie per tutto 'l tempo, che ſtaranno nelle medeſime tagliate, dal principio del meſe di Marzo fino a tutto Ottobre di ciaſcun' Anno; ſotto le pene, che ſopra ſi è detto delle beſtie groſſe; ancorchè le ſuddette beſtie non aveſſero fatto danno, e per ciaſcheduna volta, che le ſuddette beſtie groſſe, o minute, vi foſſero trovate. E 'l Guardiano, o Paſtore, che aveſſero in cuſtodia le beſtie trovate in dette tagliate, dovranno di più condennarſi in pena di due tratti di corda, da darſeli in pubblico.

Le tagliate ſi riguardino per tre Anni da' beſtiami.

ſotto pena di lire 5. per ogni capo di beſtia groſſa; di lir. 2. per capra; di lire 1. per pecora.

Beſtie da ſoma de' Conduttori portino le gabbie nelle tagliate.

Guardiani delle beſtie trovate nelle tagliate incorrano in pena di tratti due di fune.

Alle

Alle quali pene pecuniarie, ed all' emenda del danno, venga obbligato detto beſtiame, che così foſſe trovato; come ancora il Padrone di eſſo, inſieme col Contadino, Soccio, Guardiano, o Paſtore, che avrà in cuſtodia il beſtiame; fra tutti un pagamento baſtante, come vien diſpoſto per benigno Reſcritto di S. A. Reale de' 24. Dicembre 1680. ed altri ſuſſeguenti, emanati in congiuntura dell' allogagione delle Moie.

Alle pene pecuniarie ſia tenuto il beſtiame, il Padrone, il Contadino, &c.

Poſſa ancora detto beſtiame eſſer predato di fatto, e condotto alla Corte dal Notaio del danno dato, e ſua famiglia, e da altri Eſecutori; quali beſtiami debbano conſegnarſi al Camarlingo de' pegni di Volterra, che ſarà tenuto riceverli, co' medeſimi emolumenti, che egli conſeguiſce de' pegni gravati; e 'l Camarlingo di Camera di Volterra, ſeguita la condennazione, ſia tenuto sborſare de i denari pubblici, immediatamente, la rata toccante agl' Inventori, e Predatori; per rimborſarſela poi dal ritratto di tali prede; che ſi dovranno vender ſubito ſeguita detta condennazione, ovvero dal Contadino, Soccio, o Paſtore, o pure dal Padrone di dette beſtie, in ordine a i precitati Reſcritti.

Il beſtiame poſsa eſſer predato di fatto.

E'l Camarlingo di Volterra dopo la condennazione, paghi la rata agl' Inventori.

Sia nondimeno permeſſo alla povera Gente il poter pigliare le legna minute, e morte, che avanzano nelle ſuddette tagliate, per non ſi mettere nelle cataſte, come legname inutile alle Moie: e di quelle poſſano ſervirſene per uso loro, o per vendere, come torna lor comodo, ſenza alcun pregiudizio: ed a queſto fine non poſſano portare nel-

Legne minute, e morte, inutili alle Moie poſſano pigliarſi dalla povera Cente.

nelle dette tagliate altri ferri, da tagliare, che la pennatella, ovvero pennato col manico corto: con intimazione espressa però a questi tali, di non tagliar legna, nè rami verdi in modo alcuno, sotto le pene sopraddette, in caso di trasgressione.

Chi rubasse legna dalle cataste tagliate per le Moie, incorra in pena di sc. 10. per soma.

Perchè molte volte sono state rubate dalle cataste diverse quantità di legna, tagliate per servizio delle Moie: s'impone però la pena a tali rubatori, di scudi 10. per ogni soma di legna rubata, e di più dell'emenda del danno, da stimarsi secondo la valuta de' boschi, dove seguisse il furto.

Applicazione delle pene pe' danni dati nelle boscaglie.

Le pene, come sopra imposte, e che nella presente legge s'imporranno, per dependenza delle mentovate boscaglie, debbano esser' applicate, per un quarto al Fisco, un quarto alla Comunità di Volterra, un quarto al Rettore, o Notaio, che condannerà, e risquoterà, ed il restante al Notificatore, o Accusatore; e in tutti, e ciascheduno de' predetti casi, dovrà il Dannificante, oltre alle pene pecuniarie, esser tenuto ancora all' emenda del danno, a favore del Padrone del bosco. E l'esecuzione delle medesime pene si aspetti, ed appartenga al Capitano di Giustizia della Città di Volterra, ed alla sua Corte.

L' esecuzione di dd. pene s'aspetti al Cõmissario di Volterra, e alla sua Corte.

Dichiararono inoltre, che l'accuse, e denunzie, che saranno date, o fatte per le trasgressioni, e pe' danni, che seguissero in qualsivoglia delle dette, ed infrascritte boscaglie, o in alcuna lor parte, si debbano ricevere, e accettare

per

per chi si aspetta ; e da chi ne avrà la cognizione , proseguirle fino alla fine , con la condennazione , o assoluzione dell' Accusato , secondo che per giustizia , e conforme alla presente ordinazione parrà convenirsi ; e non si possano tali accuse in modo alcuno licenziare , nè far licenziare da alcun Rettore , o Ministro , nè dalla Comunità di Volterra , nè da qualsivoglia altro Comune , nè da alcuna persona , nè meno da' proprj Padroni de' boschi , sotto pena al Notaio del danno dato , o altri Cognitori di tali cause , che accettassero tali licenze , della privazione dell' Ofizio in quell' istante ; e di più , s' intendano , senza altra dichiarazione , caduti in quelle pene , nelle quali fossero incorsi gli Accusati , e Delinquenti , medesimi , secondo il disposto della presente ordinazione respettivamente.

L' accuse de' danni dati nō si possano da chi che sia licēziare , ma si tirino a fine per giustizia.

CAPITOLO III.

Della proibizione di addebbiare, e abbruciare ne' boſchi, ed intorno ad eſſi.

NElle prefate, ed infraſcritte boſcaglie, e vicino a quelle a braccia 100. fiorentine, non ſi poſſa da alcuna perſona, nè meno da' Paſtori, o Guardiani, fare, mettere, nè portar fuoco, in modo alcuno, per far carboni, brace, o cenere; nè per qualſivoglia altra cagione, ſotto la medeſima pena di ſcudi 100. come ſopra, in tutto, e per tutto; oltre all'emenda del danno, che ſeguiſſe; da pagarſi ſubito da' Traſgreſſori al Padrone del boſco, ſecondo la ſtima, che ne ſarà ſtata fatta giuſtamente; ma avendo alcuna facultà, o privilegio di tagliare in alcuno di dd. boſchi, per far carboni, brace, cenere, o altro, dove ſi abbia adoperare il fuoco, ſia tenuto, e debba portare ad ardere, e ad abbruciare dd. legna, per tale effetto, lontano a detti boſchi per lo ſpazio di dette braccia cento fiorentine, ſotto la ſopraſcritta pena, contraffacendo; con dichiarazione eſpreſſa, che in evento, che per qualche caſo, o accidente (che Dio ne guardi) ſeguiſſe in dette boſcaglie, o in alcuna lor parte, alcuno incendio; i vicini a due miglia al luogo, dove ſia, o ſi vegga acceſo il fuoco, ſieno tenuti, e obbligati tutti quelli, che ſaranno di età di Anni 16. ſino a 60. correre a ſpegnerlo, ſotto pena di lire cinquanta per famiglia, che aveſſe ſi-

Ne' boſchi riſervati non ſi poſſa fare, o portar fuoco ſotto pena di ſcudi 100.

Chi aveſſe licenza, o facultà di fare in dd. boſchi brace, o carbone, lo faccia 100. braccia lontano da' medeſimi.

Seguēdo qualche incēdio in alcun boſco, i vicini accorrano a ſpegnerlo ſotto pena di lire 50.

ſimili Uomini in caſa, e non andaſſero a ſpegnerlo; ſalvo ſempre ogni giuſto impedimento, a dichiarazione del Commiſſario di Volterra pro tempore; e i primi tre, che ſaranno corſi a ſpegnerlo, conſeguiſcano lire tre in tutto, cioè lire una piccioli per ciaſcuno, e per ciaſcuna volta: E di più ſia in arbitrio del Provveditore, e Doganeſi accreſcere la ſuddetta mercede, ſecondo la qualità de' caſi, e la buona opera preſtata da quelli, che correranno i primi ad eſtinguere il fuoco: e non ſi trovando, o non ſapendoſi l'Incendiario, in tal caſo vollero, che ſi proceda contro il Piviere, nel quale ſarà ſeguito l'incendio, ſecondo la forma dello Statuto Fiorentino *de Incendiis*, *& Vaſtis*, *&c.* e queſto per ovviare, per quanto ſia poſſibile, alli gran danni, che ſeguono in dd. boſchi, per li molti incendj, e guaſti, che ſpeſſo in quelli accadono.

e i primi, che accorreranno a ſpegnerlo acquiſtino il premio.

Non ſi trovando l'Incendiario ſi proceda contro 'l Piviere.

CAPITOLO IV.

Delle facultà concedute a' Padroni, di poter tagliare ne' proprj Boſchi.

I Padroni de' boſchi riſervati non dovranno eſſer ſoggetti alle pene, come ſopra impoſte, quando eſſi, o i loro Contadini tagliaſſero in dd. loro boſchi legname, per fare aratri, bure, ſteccole, gioghi, ſtili da pagliaio, e ſimili inſtrumenti ruſticali, per uso, e ſervizio de' loro Poderi: E a tal fine ſi concede a' medeſimi Padroni la facultà di potere (quando ſi taglieranno i loro boſchi per ſervizio delle Moie) far laſciare in piedi qualche cerro, leccio, o quercia, o altri alberi; purchè ſi laſcino in piedi, con la diſtanza almeno di braccia cento cinquanta dall' uno all' altro, ſotto pena di lire dieci per ogni albero laſciato in piedi, a i Tagliatori, che gli laſciaſſero in minor diſtanza; alla qual pena dovranno eſſer tenuti in ſolidum tutti quei Tagliatori, che avranno trasgredito.

Padroni de' boſchi poſſano far fare iſtrumenti ruſticali pe' loro poderi.

E perciò poſſano laſciar qualche albero in piedi in diſtanza fra l'uno, e l'altro di braccia 150.

Sotto pena di lire 10. per albero, a' Tagliatori, che trasgrediſſero.

Vien parimente conceduto a i Padroni de' Poderi, per comodo di quelli ſolamente far pali ne' proprj boſchi; ſiccome ſi riſerva alla Città di Volterra di poter dar licenza di far pali ſolamente nel boſco di Berignone; con che nella licenza ſi eſprima il numero de' pali, e ſi dia ſolamente per tutto 'l meſe di Febbraio di ciaſcun' Anno; e non ſi dia ne' luoghi delle tagliate, ſe non dopo ſei Anni almeno: Con dichiarazione però, che tanto

Padroni poſſano far pali ne' proprj boſchi pe' loro poderi.

Comunità di Volterra poſſa dar licenza di far pali nel boſco di Berignone.

Ne' luoghi delle tagliate non ſi poſſano far pali ſe non dopo ſei Anni.

to i Padroni de' boſchi , quanto quelli , che ne aveſſero la permiſſione dalla Comunità , non poſſano tagliare detti pali , mentre non ne abbiano la licenza ſottoſcritta dal Provveditore del Sale reſidente in Volterra , il quale dovrà concederla , co' debiti riguardi , non ſolo per le ſuddette circoſtanze , ma ancora per quel , che riſguarda la qualità del legname , di cui dovranno eſſer fatti i pali , ſotto pena di quattro crazie per palo , in qualunque caſo di traſgreſſione.

Pali ſudd. non ſi taglino ſenza la licenza del Provveditore del Sale di Volterra.

A' medeſimi Padroni ſarà permeſſo ancora il poter tagliare ne' proprj boſchi quel legname , che ſarà neceſſario per far turate alle ſemente , purchè nè domandino prima la licenza al Provveditor Generale dell' Offizio del Sale di Firenze , che dovrà concederla co' debiti riguardi.

Padroni de' boſchi poſſano tagliare per far turate alle ſemente. Cō licenza però del Provved. Gener. del Sale di Firenze.

Dichiaraſi ancora (ſalve le ſopraddette , ed infraſcritte coſe , e non altrimenti , come veniva diſpoſto nella Legge del 1592.) che s' intendano riſervate , ſiccome in virtù della preſente legge ſi riſervano , al Veſcovado di Volterra , nel boſco di Berignone , ed a' ſuoi lavoratori , ſiccome ad ogni altro Comune , e luogo Eccleſiaſtico , o Pio , e ad ogni altra particolar perſona , in tutte l' infraſcritte boſcaglie reſpettivamente , le loro ſolite facultà , e privilegj , che ciaſcuno aveſſi , o aveſſi avute per il paſſato , circa il legnare , paſturare , allogar le paſture , e altro , che in virtù di tali privilegj foſſe loro conceduto ; intorno alle quali non s' intenda , per la preſente legge , innovato , nè alterato coſa alcuna in pregiudizio loro , nè di al-

Si riſervano al Veſcovado di Volterra , ed a qualunque Comùnità , luogo , e perſona particolare i loro ſoliti privilegj , e facultà.

alcun di loro ; ſe non quanto al riguardo del fuoco ; del diboſcare , per ridurre a coltura ; e del riguardare per tre anni le tagliate da' beſtiami , come ſopra ſi è detto , il che tutto debba reſtar fermo per benefizio pubblico , e della Salinatura .

CA-

CAPITOLO V.

Della Giuriſdizione, e dell' Obbligo del Provveditore del Sale di Volterra, e de' Doganeſi.

OLtre a quanto ne' Capitoli precedenti è ſtato diſpoſto intorno all' obbligo, e all' autorità del Provveditore, e de' Doganeſi, ſi dichiara di più, che per conſervazione univerſale di dd. boſcaglie, tanto di luoghi pubblici, quanto di perſone particolari, deſtinate per uso, e ſervizio delle Moie: e per l' oſſervanza del contenuto, e diſpoſto di ſopra; ſia tenuto il Provveditore del Sale di Volterra, con li due Doganeſi, e col Notaio del danno dato di detta Città, per li tempi eſiſtenti, ogni Anno, per tutto il meſe di Settembre, viſitare tutte dette boſcaglie, e loro confini; e vedere, ſe in alcuna parte ſono ſtate addebbiate, diboſcate, o danneggiate; e trovando ſimili traſgreſſioni, e che i vicini, e confinanti a dd. boſchi, per allargare i loro terreni lavorativi, abbiano diboſcato parte alcuna di dd. boſchi, far' inquiſire i Padroni di tali terreni, e altri delinquenti, e condennarli, e farli condennare nelle pene reſpettivamente di ſopra eſpreſſe, e dichiarate: dovendo dd. Viſitatori deſcrivere, o far deſcrivere detta Viſita, che annualmente faranno, in un Libro da tenerſi ſopra di ciò, intitolato, *Viſite de' boſchi*; e tutto ſi faccia a ſpeſe della Comunità di Volterra: e mancando dd. Doganeſi, Provveditore, e Notaio del

Provveditore, Doganeſi, e Notaio viſitino ogni Anno le boſcaglie.

e trovandovi danni facciano condennare i traſgreſſori.

faccian deſcrivere le viſite in un Libro.

del danno dato di fare d. Visita in d. tempo, e di farla registrare; e non osservando quanto sopra, sia tenuto il Cancelliere della Comunità, per debito di sua carica, darne avviso con sue lettere al Magistrato del Sale di Firenze, e suo Provveditore, quali abbiano facultà di punirli arbitrariamente, col darne eziandio notizia a S. A.

E mancando à quanto sopra, il Cancelliere della Comunità ne dia parte al Magistrato del Sale di Firenze

Essendo che molti boschi di varj Comuni del Vicariato di Valdicecina, che nel Cap. IX. si descriveranno, sieno riservati per pastura della Porcina, più che per uso delle Saline; perciò si dichiara, che 'l Provveditore del Sale residente in Volterra possa dar licenza agli Uomini di dd. Comuni, di tagliare in quei boschi per lor bisogno, di far travi, travicelli, istrumenti rusticali, turate per le semente, e per li bestiami; col precedente consenso però de' Rappresentanti di dd. Comuni, respettivamente: Ma volendo fare alcun tagliamento, per addebbiare, o far campi da seminarvi, non vi si possa tagliare, senza espressa licenza del Provveditore Generale del Sale di Firenze.

Ne' boschi di molti Comuni, riservati per la pastura, possa il Proveditore di Volterra dar licenza di tagliare, col consenso de' Rappresentanti. Ma volēdo addebbiare, oseminare, debba dar la licenza il Proveditore Gener. di Fir.

Con dichiarazione però, che il contenuto del presente paragrafo non debba in alcuna maniera restrignere la facultà, che nell' infrascritto Cap. IX. della descrizione de' boschi, vien conceduta a diversi Comuni di Valdicecina.

CA-

CAPITOLO VI.

Dell' ofizio, e obbligo del Notaio del Danno dato, delle Guardie, e del Meſſo.

Tiene la Comunità di Volterra, per cuſtodia delle boſcaglie riſervate alla fabbrica de'Sali, un Notaio, con titolo di Ufiziale del danno dato, al quale paga di ſalario ſcudi quattro il meſe, e partecipa alcun' altre rigaglie, e 'l quarto delle condennazioni, che da lui ſi fanno: ſiccome ancora tiene due Guardie, con ſalario di lire 18. per ciaſcheduna il meſe; e di più la rata delle condennazioni, che per loro invenzioni ſono fatte; e tiene altresì un Meſſo, che è obbligato di andare con detto Notaio alla viſita de' boſchi, ed eſequire gli ordini, e portare le citazioni, che dal medeſimo Notaio gli ſon date; al qual Meſſo paga la Comunità di ſalario lire 10. il meſe, colle ſolite rigaglie, che può portargli detta ſua carica; concedendoli di più facultà di poter viſitare le boſcaglie riſervate, e le Moie, e vene di acque ſalſe, e partecipare il quarto delle condennazioni, che a ſua querela ſeguiſſero; proibendoli all' incontro di non potere eſercitare il Meſſo, fuori che per detto ſuo Ufizio del danno dato, ma ſolo poſſa, quando non è in ſervizio di detti negozj, portare i precetti della banca delle cauſe civili, e contraffacendo, ſia privo dell' ofizio, e punito ad arbitrio del Notaio del danno dato: E alli ſuddetti Notaio, Guardie,

Notaio, Guardie, e Meſſo del danno dato, e loro ſalarj.

Facultà dell'armi conceduta al Notaio, sue Guardie, e Messo.

e Messo, si concede in virtù della presente Legge la facultà di armi offensive, e difensive, in ogni luogo, e tempo, e di archibusi a ruota, o fucile, per quel tempo, che staranno in dd. cariche, in ordine al benigno Rescritto di S. A. R. de' 16. Dicembre 1653.

Il Notaio, le Gurrdie, e 'l Messo s' eleggano dalla Comunità, con l' approvaz. della Gabella del Sale di Firenze. Nè possano sēza cōsenso della medema Gabella essere licenziate. Nè la Comunità, nè altri possano inibire al Notaio, che nō proceda nell' accuse.

L'elezione del suddetto Notaio, delle sue Guardie, e del Messo, si aspetti alla Comunità di Volterra, secondo il solito, salva l'approvazione della Gabella del Sale di Firenze; e non possano esser licenziati dalla carica, senza precedente licenza della Gabella del Sale. Nè la medesima Comunità, o suoi Rappresentanti, o qualunque altra persona, possa, sotto qualsivoglia pretesto, inibire al suddetto Notaio, che non proseguisca nell' accuse, che gli verranno presentate.

L' obbligo del Notaio sia di mādar le Guardie, e 'l Messo a visitare le boscaglie. E andarvi egli medesimo almeno ogni 15. giorni.

L'obbligo, ed ofizio di detto Notaio deve essere, di vigilare continuamente alla conservazione delle boscaglie riservate per le Moie; e però sia tenuto, e obbligato mandare le sue Guardie, e 'l Messo continuamente, quando l'uno, e quando l'altro; ed esso medesimo debba in persona, rivedere spesso, o almeno ogni 15. giorni, le suddette boscaglie, particolarmente ne' luoghi, dove sono le tagliate, e tener conto delle trasgressioni, che troverà, con fare accusare i trasgressori, e proccurare, che tutte l'accuse abbiano il debito fine per giustizia, e mancando di far dette visite, s'intenda caduto in pena di lire 7. per ciascuna volta, che ne mancasse; salvo legittimo impedimento, a dichiarazione del Commissario di Volterra pro tempore, da ritenersili dd lire 7 del suo

E mancando, il Notaio caschi in pena di l. 7. e le Guardie, e 'l Messo in pena di l. 2.

fa-

ſalario, e applicate al piatto de' Priori di d. Città di Volterra: potendo a ſuo arbitrio d. Notaio in dette viſite menar ſempre ſeco il ſuo Meſſo, e le ſuddette Guardie, ſecondo 'l ſolito. E mancando d. Meſſo, e le medeſime Guardie, di andare ad ogni richieſta, e ordine di detto Notaio, caſchino, ciaſcheduno di loro, in pena di lire 2. per volta, da ritenerſi del loro ſalario, e applicate, come ſopra.

Debba ſimilmente intervenire ogn' Anno, col Proveditore, e Doganeſi, alla viſita de' boſchi, e delle Moie, e regiſtrare dette viſite a' Libri per ciò deſtinati, e fare tutte l' altre diligenze, che ne' Capitoli della preſente Legge, ſono a lui reſpettivamente appoggiate.

Intervenga col Provveditore, e Doganeſi ogni Anno alle viſite, e deſcriverle a' libri a ciò deſtinati.

Siccome ſia tenuto, e obbligato ſpedire, con ogni ſollecitudine, e prontezza, le cauſe di traſgreſſioni, e accuſe, che avanti di lui ſaranno date: con dichiarazione, che quando avrà terminato i proceſſi, ſecondo gli ordini di buona giuſtizia, non poſſa condennare, o aſſolvere alcuno, ſenza il parere, e intervento del Cancelliere della detta Comunità di Volterra, col quale ſia tenuto detto Notaio tal ſentenza condennatoria, o aſſolutoria, precedentemente conferire.

Spediſca prontamẽte le cauſe, che avrà avanti di ſe. E le ſpediſca con participazione del Cancelliere della Comunità.

Dopo date le ſentenze, e che quelle ſaranno ſtate notificate a i condennati, debba il medeſimo Notaio conſegnare al Notaio della Camera di Volterra, nota di tutte le condennazioni, che farà per cauſa de' danni dati nelle boſcaglie riſervate alle Moie; qual Notaio della Camera debba ſubito mandare

Dopo date le ſentẽze ne dia nota al Notaio della Comunità di Volterra.

E questi le dia in esazione avanti la Corte del Commissar.

in esazione i condennati avanti la Corte del Capitano di Giustizia di Volterra; E se detto Notaio di Camera non avesse dato in esazione, dentro al termine di un mese, le dette condennazioni, sia tenuto, per tal mancanza, alla sodisfazione di tutti gl' Interessati, ed il Cancelliere della Comunità sia obbligato, nel prendere l'Ofizio detto Notaio, ricordargli detto obbligo, ed il Cavaliere di Corte del suddetto Capitano di Giustizia debba all' ultimo del suo Ufizio portare alla Gabella del Sale fede del Proveditore di Volterra, di aver fatto esequire dette condennazioni, altrimenti dal Magistrato non sarà ammesso al Sindacato; e non ostante, dopo il termine d' un mese, possa l' istesso Notaio del danno dato, metterle avanti al suddetto Cavaliere, per proccurarne, con ogni possibile diligenza, la riscossione.

Se non le desse in esazione fra un mese, sia tenuto a soddisfare gl' interessati.

E passato il mese possa l' Ufiziale del danno dato darle da se medesimo in esazione alla Corte del Cōmissario.

Sia parimente il medesimo Ofiziale obbligato avvisare, ogni sei mesi, al Magistrato del Sale di Firenze, che cause abbia in detto tempo spedite, e che cause abbia pendenti avanti di se; siccome debba ad ogni richiesta del Provveditore di Volterra fargli vedere, tanto il Libro delle visite de' boschi, quanto ancora ogn' altro Libro aspettante alla sua carica, per la conservazione de' boschi, sotto pena in ciascheduno di dd. casi, dell' arbitrio del Magistrato del Sale di Firenze, da estendersi fino alla privazione dell'Uffizio: Sia di più il medesimo Ufiziale del danno dato obbligato a tenere uno Specchietto de' condennati per trasgressioni commesse nelle boscaglie riservate alle Moie; ad effetto di potersi sem-

Il Notaio del danno dato avvisi ogni 6 mesi al Magistrato del Sale di Fir. le cause, che ha.

L' Ufiziale del danno dato tēga un Libro de' condennati.

pre

pre vedere chi ſia condennato la prima, ſeconda, e terza volta.

Ogn' Anno dovrà il medeſimo Notaio del danno dato, le ſue Guardie, e 'l Meſſo, ſtare a Sindacato avanti la Comunità di Volterra, nel tempo medeſimo, che ſtarà a Sindacato per l' accuſe de' privati, da eſſer poi approvato dal Provveditore del Sale reſidente in Volterra.

L'Ufiziale ſuddetto, le Guardie, e 'l Meſſo ſtiano ogn'Anno a Sindacato.

CAPITOLO VII.

Dell' obbligo del Cancelliere della Comunità di Volterra, circa l' oſſervanza della preſente Legge.

Il Cancelliere della Comunità proccuri, che la preſēte legge ſia oſſervata.

DEve il Cancelliere della Comunità di Volterra, non ſolo invigilare, che quanto ſopra nella preſente Legge vien diſpoſto, ſia puntualmente oſſervato; ma ancora ſarà tenuto, ed obligato vedere, e ſtudiare i proceſſi, che ſaranno fatti, per le traſgreſſioni della preſente Legge dal Notaio del danno dato, il quale non potrà condennare, o aſſolvere alcuno, ſenza conferire i ſuddetti Proceſſi con eſſo Cancelliere, e ſenza l'intervento del medeſimo, come fin' ora ſi è praticato; e perciò conſeguiſca per tali ſue fatiche ſc. 6. di moneta per qualunque Anno, di più al ſolito ſuo ſalario, ſenza altra participazione, o rigaglia, la quale ſi aſpetti in tutto al detto Notaio, e ſua famiglia.

Debba ſtudiare i Proceſſi fatti dall' Ufiziale del dāno dato.

E perciò conſeguiſca ſc. 6. l'Anno.

Il qual Cancelliere ſia tenuto di più, per obbligo di ſuo Ofizio, ricordare ſpeſſo al Capitano di Giuſtizia di Volterra, quanto anco alli Doganeſi, al Notaio del danno dato, e ad altri ſoprannominati, la vigilanza, ed oſſervanza di quanto nella preſente ordinazione ſi contiene; e vedendo, che alcuno manchi all' adempimento di quanto è tenuto, reſpettivamente, debba darne conto al Magiſtrato, o Provveditore Generale de' Sali di Firenze, ſotto pena dell'arbitrio del medeſimo Magiſtrato, mancando.

E dia conto al Magiſtrato del Sale di Firenze dell'inoſſervāze, che ſeguiſſero.

CA-

CAPITOLO VIII.

De' Giudici competenti nelle cauſe di danno dato ne' boſchi; e dell' appello riſervato in eſſe.

La cognizione delle ſopraſcritte traſgreſſioni per li danni dati nelle boſcaglie, e in ciaſcheduna di eſſe, ſi appartenga al Capitano di Giuſtizia di Volterra, al Notaio del danno dato di d. Città, per li tempi eſiſtenti, ed a quel Rettore del Civile, nella cui Giuriſdizione ſeguiſſero; e tra detto Capitano, Notaio, e Rettore reſpettivamente abbia luogo la prevenzione.

La cognizione delle traſgreſſioni s' aſpetti al Commiſſario di Volterra, all' Ufiziale del danno dato, e all' Juſdicente del luogo, dove ſeguiſſero.

Ne' boſchi del Comune delle Pomarance, non ſolo il ſuddetto Ufiziale del danno dato; ma ancora il Cavaliere di quel Podeſtà, e 'l Notaio del malefizio del Capitano di Volterra, potranno, e dovranno viſitare, ſe in detti boſchi vi ſia fatto danno, e commeſſa traſgreſſione alcuna contro il diſpoſto della preſente Legge; fabbricarne i Proceſſi, e condennare i dannificanti, a i loro banchi reſpettivamente, nelle pene, come ſopra impoſte; oſſervando però il contenuto nella preſente ordinazione; e fra dd. Ofiziale, Cavaliere, e Notaio, abbia luogo la prevenzione. I quali Capitano di Giuſtizia di Volterta, e 'l Podeſtà delle Pomarance, dovranno partecipare al Magiſtrato del Sale per la ſpedizione i proceſſi, che avanti di loro ſi fabbricaſſero, per qualunque abbruciamento, o danno dato nelle boſcaglie.

E in quello delle Pomarãce, anche al Cavaliere di quel Podeſtà.

Il Commiſſario di Volterra, e'l Cavalier delle Pomarãce partecipino al Magiſtrato del Sale i proceſſi, che fabbricaſſero.

Chiun-

L'appello da chi si sentisse aggravato, si faccia avanti al Sig. Proposto, e Priori di Volterra.

Chiunque si sentisse aggravato da' suddetti Giudici nelle cause, che da loro fossero spedite, per danni dati nelle boscaglie delle Moie, potrà appellarsene avanti a' SS. Proposto, e Priori della Città di Volterra, che dovranno, secondo gli ordini, e con ogni prontezza terminare le medesime cause.

Il Proved. Gen. del Sale nel far le visite a Volterra intenda, se la Legge sia osservata.

Il Provveditor Generale de' Sali di Firenze sia tenuto, e obbligato invigilare l'osservanza della presente ordinazione; e però nel tempo, che farà la visita a Volterra, che per obbligo è tenuto fare ogn' Anno in virtù della nuova Riforma, debba intendere, e vedere, se la presente ordinazione sia da tutti osservata in ogni sua parte, o nò; e trovando negligenze, o mancamenti, ne dia al suo ritorno notizia a S. A. R.

CA-

CAPITOLO IX.

Descrizione de' boschi riservati.

PErchè si sappia, ed abbia notizia da ciascuno delle boscaglie, che sono destinate, e servir deono per le Moie, e delle quali di sopra si fa menzione; saranno di sotto particolarmente, e distintamente descritte, ed annotate co' loro vocaboli, e confini, e sono questi, cioè.

1. Bosco di Berignone. Cominciando a piè la Torre a Scheto, nel fiume de' Fosci: comincia il primo termine del Bosco, e seguitando per detto fiume fino al botro della Selva, e tirando in su per d. botro fino alla serra tra Batazzone, e Catignano; e di quivi cala nel botro di Piscinaia, oggi detto il botro del Fontazzo fino a' beni del podere della Casa al Pazzo del Sig. Filippo Guidi; e di quivi al fiume de' Fosci fino a che mette nel fiume della Cecina; e di quivi camminando per d. fiume fino a' beni del Leoncelli; e seguitando, come tirano detti beni fino al fiume delle Sellate; e seguitando all'insù per detto fiume, fino a' beni dell' Opera di Casole, continua per dd. beni fino a' beni di Tatti della Comunità di Volterra: e seguitando dd. beni fino al fiume de' Fosci, donde si è principiato. Bosco di Berignone.
2. Bosco del Podere della Selva del Sig. Cav. Giulio, e fratelli Bardini: a primo, le gronde del fiume di Possera: secondo, le gronde della Cecina: ter- del podere della Selva.

zo, beni del podere della Vignaccia de' medesimi Bardini: quarto, i beni lavorativi, sodi, e macchiosi del medesimo podere della Selva.

3. Bosco del podere della Vignaccia, de' medesimi Bardini: a primo, bosco del podere della Selva de' predetti Bardini: secondo, gli argini della Cecina: terzo, bosco del podere di Casa Gherardo: quarto, i campi lavorativi, sodi, e macchiosi del d. podere della Vignaccia.

della Vignaccia.

4. Bosco del podere di Casa Gherardo, beni livellarj della Mensa Episcopale di Volterra: a primo, bosco del podere della Vignaccia: secondo, le gronde di Cecina del d. bosco: terzo, beni del podere di Collondri: quarto, i beni lavorativi, sodi, e macchiosi del podere di Casa Gherardo.

di Casa Gherardo.

5. Bosco del podere di Collondri, del Sig. Filippo Guidi: a primo, beni del podere di Casa Gherardo: secondo, gronde di Cecina del d. bosco: terzo, fosso dell'Arbiaia: quarto, i beni lavorativi, sodi, e macchiosi del medesimo podere.

di Collondri.

6. Bosco del podere delle Macìe, del Sig. Filippo di Jacopo Guidi: a primo, fosso dell'Arbiaia: secondo, i campi lavorativi, sodi, e macchiosi del pian di Cecina del medesimo podere: terzo, bosco di Monagnola della Cappella di S. Vettore: quarto, per di sopra, i beni lavorativi, sodi, e macchiosi del medesimo podere.

delle Macie.

7. Bosco di Monagnola, del Sig. Filippo Guidi: a primo, bosco del podere delle Macìe: secondo, i campi sodi, e macchiosi del pian di Cecina, di d. Guidi: terzo, beni del podere de' Palagi de' Bardi-

di Monagnola.

dini: quarto, beni lavorativi, ſodi, e macchioſi del d. Guidi.

8. Boſco del podere de' Palagi de' Bardini: a primo, boſco di Monagnola: ſecondo, le terre ſode, e macchioſe del pian di Cecina, del medeſimo podere: terzo, botro di Prugnano: quarto, beni de' Roncalli, e beni lavorativi, e ſodi del podere de' Palagi. de' Palagi.

9. Boſco della Compagnia di S. Michele delle Pomarance, detto Prugnano: a primo, il Sig. Cav. Luigi di Pier' Antonio Minucci, per li Tanoni: ſecondo, la gronda di Cecina, di d. Compagnia, e volta fino al botro di Prugnano, ſino al boſco del podere di Prugnano, del d. Minucci: terzo, i campi di Prugnano, e del Sorbo, del medeſimo Minucci. della Compagn. di S. Michele

10. Un boſchetto del d. podere di Prugnano del detto Minucci, confinato co' ſuoi campi, e col ſopradetto boſco della Compagnia. di Prugnano.

11. Boſco del podere del Sorbo, del medeſimo Minucci: a primo, il boſco della detta Compagnia di S. Michele: ſecondo, il boſco di Tollena della Comunità di Volterra, ſeguitando verſo Cecina. del Sorbo.

12. Boſco di Tollena, del d. Minucci, chiamato Tanone: a primo, i termini della Comunità di Volterra: ſecondo, la ſopradetta Compagnia: terzo, il podere di Prugnano: quarto, i campi del podere del Sorbo, del medeſimo. di Tollena.

13. Boſco di Tollena, della Comunità di Volterra: cominciando a' confini del boſco del podere del Pancia, del Sig. General Guidi, e ſeguitando per inſino al botro di Prugnano, lungo l'argine della di Tollena della Comunità di Volterra.

Cecina, dove è boſco, e beni del Cav. Luigi di Pier'Antonio Minucci, luogo detto Tanone, come acquapende verſo Cecina per all'insù, ſino a' termini murati, che ſono fra detto boſco della Comunità, e i boſchi del medeſimo Generale Cammillo Guidi.

del Pancia.

14. Boſco del podere del Pancia, di d. Sig. General Guidi, come acquapende verſo Cecina, confinando a' termini murati della Comunità di Volterra.

di Lavaiano.

15. Boſco del podere di Lavaiano, del medeſimo Sig. General Guidi, detto il Puntone del Veſcovado: a primo, i termini murati del boſco di Tollena della Comunità di Volterra: ſecondo, Cavalier Carlo, e fratelli Riccobaldi del Bava.

del Cerreto verſo 'l Bonicolo.

16. Boſco del podere del Cerreto, del d. Sig. Cav. Carlo, del Cav. Benedetto del Bava, e fratelli: a primo, come acquapende verſo il Bonicolo, con un pezzo di piano boſcato, lungo i campi di d. podere dal lato di ſopra, e ſeguendo detta gronda del Bonicolo verſo Volterra, ſino a Rezzai; e pigliando la gronda di tutto 'l podere verſo la Cecina, come va la ſtrada, che tira verſo la caſa del detto podere, e ripigliando le gronde del boſco verſo la Moia di Tollena della Comunità di Volterra, ſino a' confini del boſco del podere del Pancia del General Guidi; riſerbando le terre, che in mezzo vi foſſero compreſe ſenza boſco.

del Cerreto verſo Levante.

17. Boſco del podere del Cerreto, ſeguitando la gronda verſo Levante, e pigliando un pezzo di piano da capo, lungo i campi del podere di La-

va-

vaiano di detto Signor General Guidi, di ſaccate quattro.

18. Boſco del podere della Caſa a Tollena del General Guidi, e del podere del Pancia: a primo, verſo il Solatìo, verſo il botro del Bonicolo: a ſecondo, di ſotto, e di ſopra i campi di d. Guidi. della Caſa a Tollena.

19. Boſco del podere del Sorbo, del Cav. Luigi Minucci, paſſando la Serra, verſo la Caſa nuova, confina il podere della Caſa a Tollena, del ſopraddetto Guidi, e 'l d. podere del Sorbo. del Sorbo verſo la Caſa nuova.

20. Boſco del podere della Caſa nuova, degli eredi del Tenente Piero Tani, luogo detto il bacìo della Caſa nuova: a primo, il botro della Caſa nuova nel bacìo: ſecondo, Gio: Carlo Biondi, co' campi di Tollena. della Caſa nuova.

21. Boſco del podere di Tollena, di Gio: Carlo Biondi dalle Pomarance: a primo, il botro di d. podere, quale confina co' beni del Gen. Guidi: ſecondo, i campi di d. podere. del Podere di Tollena.

22. Boſco del podere del Caſagliolo, del d. General Guidi a bacìo, verſo il botro del Bonicolo: confina a primo, boſco del poder di Tollena, ed il botro del Bonicolo: ſecondo, boſco del podere di Serra, detto l' Aſin pazzo, degli eredi di Jacopo Guidi, e i campi ſodi, e lavorativi del d. podere del Caſagliolo. di Caſagliolo.

23. Boſco del podere del Neſpolo, del Cav. Giulio, e fratelli Bardini nel Comune delle Pomarãce: a primo verſo il bacìo, il botro del Comune: ſecondo, boſco del podere delle Valli: terzo, beni del detto podere del Neſpolo lavorati, ſodi, e macchioſi, del Neſpolo.

ed

ed i beni dell'eredità di Jacopo Roncalli dalle Pomarance.

di Casagliolo verso Trossa.

24. Bosco del sopraddetto podere del Casagliolo verso Trossa, del medesimo Gen. Guidi, di saccate quattro.

di Serra.

25. Bosco del podere di Serra, degli eredi di Jacopo Guidi verso Trossa, luogo detto Monte Trespoli, di saccate sei in circa.

della Pieve di M. Gemoli.

26. Bosco della Pieve di Monte Gemoli, verso Trossa, detto il Bosco del Prete, e del podere di Cosciano, de' dd. Guidi: a primo, beni del d. podere di Cosciano: secondo, beni del podere del Pozzo de' Viziati: terzo, beni del podere di Serra di sotto, del Cavalier Bardini, luogo detto Monte grosso.

di Serra di sopra.

27. Bosco del podere di Serra di sopra, degli eredi di Jacopo Guidi, verso il bacìo, detto l'Asin pazzo: a primo, bosco del Bonicolo, ed il bosco di Fogalupi, de' medesimi Guidi.

in Fogalupi.

28. Boschi detti in Fogalupi, parte del podere di Serra, e parte del podere di Celli, e della Torre di Celli, de' medesimi Guidi: a primo, Via, che va a Serra, e i beni del detto podere di Serra sodi, e macchiosi: secondo, il bosco detto l'Asin pazzo del d. podere di Serra: terzo, botro del Bonicolo, verso Lavaiano: quarto, i campi del podere del Borghini, e la chiusa di Camoiano del podere di Celli, de' dd. Guidi.

del podere di Cosciano.

29. Boschetto sotto gli Ulivi del podere di Cosciano degli eredi di Jacopo Guidi, di saccate quattro in circa.

30. Boſco degli eredi di Piero Manetti, ſotto le Vigne di Monte Gemoli. — ſotto le Vigne di M. Gemoli

31. Boſco della Sig. Barbara di Michel Tani, verſo Orcimanni, di ſaccate quattro: confina co' beni della Cappella di Monte Gemoli, e i beni degli eredi di Jacopo Guidi. — verſo Orcimanni.

32. Boſco del podere di Orcimanni, degli eredi di Jacopo Guidi, come acquapende verſo il botro al Rio: a primo, beni di Celli, col boſco del Doccino, de' medeſimi Guidi: ſecondo, il boſco al Rio: terzo, i beni lavorati, e ſodi del medeſimo podere. — del podere di Orcimanni.

33. Boſco del podere di Celli, de' medeſimi Guidi, detto il Boſco del Doccino: a primo, il campo alla Quiſtione: ſecondo, il botro della Fonte di M. Gemoli, detto il Rio: terzo, il botro di Corbaia, che viene verſo il campo di Michelino, fino a' campi ſodi. — del podere di Celli.

34. Boſco del podere del Borghino, de' medeſimi Guidi, detto il Boſco del Borghino: a primo, beni di dd. Guidi, co' loro campi: a ſecondo, il botro del Bonicolo: terzo, la Via, che va a Cecina. — del Borghino.

35. Boſco de' medeſimi, detto le Capannacce: a primo, fiume di Cecina: ſecondo, il botro di verſo Orcimanni: terzo, i campi della Caſelta: quarto, il botro della Fonte, che tira a Cecina.

36. Boſco dirimpetto al podere di Monanuova, luogo detto la Pianacciuola: a primo, botro del Bonicolo: ſecondo, le terre di Campurli de' ſopraddetti Guidi: terzo, boſco del Borghino, de' me- — di Monànuova.

de-

desimi Guidi, in luogo detto l'Acquaviva: quarto, Via, che va a Volterra.

di Monanuova nelle gronde di Cecina.

37. Altro Bosco del d. podere di Monanuova, nelle gronde di Cecina: a primo, la sopraddetta Via di Volterra: secondo, i campi di detto podere: terzo, botro delle Capannacce: quarto, Rezzai di Cecina.

del Ferrale:

38. Bosco di detta Barbara Tani, vedova del già Sig. Rinaldo Marescotti, luogo detto il Ferrale: a primo, Gio: Domenico Viziati: secondo, i beni de' PP. di S. Agostino di Volterra, in luogo detto Vignaglia.

sotto M. Gemoli a Debbiacci

39. Un pezzo di bosco de' sopraddetti Guidi, sotto Monte Gemoli, a Levante verso il botro al Rio, luogo detto i Debbiacci: a primo, d. botro: secondo, la Cappella di S. Michele di Monte Gemoli: terzo, Padri di S. Agostino, e i beni della Pieve di Monte Gemoli.

di Vignaglia.

40. Un pezzo di bosco al solatìo de' PP. di S. Agostino di Volterra, luogo detto Vignaglia: a primo, bosco del Ferrale, della detta Barbara Tani: secondo, Gio: Domenico Viziati: terzo, beni di dd. Padri, fino alla Serra del boschetto di Vignaglia.

de' Palastri:

41. Bosco del podere del Monte de' sopradd. Guidi, luogo detto i Palastri, e i Loti: a primo, Via degli Olmi: secondo, beni del podere del Crognolo: terzo, Pieve di Monte Gemoli: quarto, beni lavorativi, e sodi del detto podere del Monte.

42. Boſco, o Bandita del podere di Collorſi del ſopraddetto General Guidi: a primo, beni del podere del Crognolo: ſecondo, beni del podere del Catro de' dd. Guidi: terzo, botro della Farnia, che mette in Troſſa: quarto, via, che va a Querceto. di Collorſi.

43. Un boſco verſo Troſſa, parte del d. podere di Collorſi, e parte del podere di Monti de'ſopradd. Guidi, luogo detto la Macchia della Steccaia: a primo, fiume di Troſſa: ſecondo, beni ſodi del d. podere di Collorſi: terzo, beni del d. podere di Monti. di Collorſi verſo Troſſa.

44. Boſchetti nella Corte di Monte Gemoli di più perſone, ſoliti a ſervire per le Moie, a' quali per eſſer di poco momento non ſe gli può dare determinati confini: a primo, cominciando al Pian di Cecina al botro della Moia di S. Benedetto, e ſeguitando d. botro ſino a' campi di Cafaggio, e ſino al pelago del podere de' Monti, de' ſopradd. Guidi; e di lì voltando verſo Levante lungo la via del mulino, e ſeguitando d. via ſino alla Stalletta di Crognolo, e del podere della Caſa al Poggio, del Sergente Leonardo Cecina, ſino ad un botrello, che comincia ſotto detto podere, e ſcendendo per d. botrello fino al pian dell'Opera, beni della Pieve di Monte Gemoli, e al botro del Ponticello, che mette in Cecina, e ſeguitando d. botro ſino al pian di Cecina fino al d. botro della Moia di S. Benedetto; eccettuando però quei campi, e terre, che di preſente foſſero ridotti a coltura; o che già foſſero ſtati lavorati, o reſtati ſodi per nella Corte di M. Gemoli.

pastura, e dipoi ammacchiatisi per impotenza de' Padroni, o negligenza de' Lavoratori.

45. Bosco nominato Stincano della Comunità di Volterra, e d'altri particolari: a primo, fiume della Trossa verso il solatìo, seguitando gli argini del d. botro per infino a' campi degli eredi di Jacopo Guidi; e voltando per insù fino al podere de' Monti, de' medesimi Guidi, lungo al bosco, e seguitando fino a' campi di Cafaggio, lungo il bosco di Stincano, fino al botro di S. Benedetto, seguitando pur detto botro per infino a' campi de' medesimi Guidi, che vanno lungo la Ceppaglia, e Ceppagliola, per infino agli argini di Cecina, e della Trossa.

Stincano.

46. Bosco nominato Decimo, della Comunità di Volterra: a primo cominciando al botrello di Pietra liscia, ovvero della Fonte al fico, e la strada Maremmana, e seguitando detta strada fino al fiume della Cecina, pigliando l' argine del fiume, e del bosco di Decimo, seguendo fino a' campi del Sig. Marchese Incontri, e fratelli, e seguitando detti campi per infino al botro, che viene da Cetinaglia, e pigliando per d. botro fino al botro di Baragaglia, e pigliando per d. botro fino al confino del Sig. Balì Ulderigo Incontri, e fratelli.

Decimo.

47. Un bosco del d. Balì Incontri, e fratelli, che comincia a' confini del sopraddetto bosco di Decimo della Comunità di Volterra al botro di Baragaglia, e seguitando fino a' campi de' medesimi Incontri, salendo insù, come sta il bosco, e scendendo ingiù; e pigliando lungo la via del

del Balì Incontri sopra Decimo.

del Caſtelluccio, come ſta il boſco, e i campi lavorati, e ſodi ſino a' campi del pian di Scanderi, e per inſino alla via, che va in Maremma, ſeguitando lungo il boſco ſino al botrello di Pietra liſcia, ovvero alla Fonte al fico, ſeguitando per d. botrello ſino al confino del boſco di Decimo della Comunità di Volterra, e Monte Cuccheri ſino al botro alla Vetrice per linea retta.

48. Un boſco, come acquapende, verſo Cortolla, del podere di Scanderi de' medeſimi Incontri, detto la Bandita di Scanderi: a primo, per la parte di ſopra, la via, che va a Scanderi: a ſecondo, da ogni parte i campi lavorativi, e ſodi di detto podere. di Scanderi.

49. Altro pezzo di boſco del d. podere, come acquapende verſo la Cortolla, come tirano i campi, ſotto, e ſopra, per inſino a' campi ſotto la Vigna vecchia, di ſaccate ſei. di Scāderi verſo la Cortolla.

50. Boſco del podere di Vaccherecia del d. Marcheſe Attilio Incontri, e fratelli, detto il Doccia-rello: a primo, botro dell'Anello, o del Doccia-rello: ſecondo, beni del d. Balì Incontri, e fratelli: terzo, e quarto, beni del detto podere di Vaccherecia. di Vaccherecia.

51. Due pezzi di boſco del medeſimo Marcheſe Incontri, l'uno del d. podere di Vaccherecia, detto Poggio di Manno; e l'altro del podere di Buriano, detto la Petraia: a primo, a capo il mulino, ſeguitando all' insù verſo Buriano, come acquade, verſo la Cortolla, e lungo a' campi del d. Balì Incontri. di Poggio di Manno.

di Casavecchia. 52. Bosco del podere di Casavecchia del medesimo Marchese Incontri nella Corte di Monte Catini: a primo, beni del detto Balì, e fratelli Incontri in Calcinaia, e i campi del detto podere di Casavecchia.

del podere di Sorbo. 53. Bosco del podere del Sorbo del medesimo Marchese Incontri, detto il Bosco dello Spadino: comincia a primo la Bandita del podere di Culizzone degli eredi di Francesco Lisci, e segnita fino a' campi del podere dello Spadino del Sig. Paolo del Cav. Francesco Incontri, e fino a' campi di d. Marchese, e alla Cacciatina del d. Lisci.

di Tagliacane. 54. Due pezzi di bosco del podere di Tagliacane del Sig. Priore Michelagnolo Inghirami: a primo, i campi del podere del Cavallaro delle Monache di S. Lino verso Culizzone, seguitando verso Cecina il botro della Botte, fino a' campi del detto Inghirami, come acquapende, fino alla Serra, non compresi i beni lavorativi, sodi, e macchiosi, che sono in mezzo a detti due pezzi di bosco.

del Cavallaro. 55. Bosco del podere del Cavallaro delle Monache di S. Lino: a primo, i beni del podere della Quaglia degli eredi di Girolamo Guarnacci a bacìo, come acquapende verso Volterra, lungo i campi di detto podere lavorati, sodi, e macchiosi.

del podere di S. Gio. 56. Bosco del podere di S. Gio: degli eredi di Raffaello Guarnacci: a primo, botro della Moia fino alla strada, che fanno i muli, quando vengono da Berignone a bacìo, come acquapende verso la Moia di San Giovanni, fino al confino del Cavalier Bardini, in Parciano, e fino a' campi del

del detto podere di S. Giovanni lavorativi, e macchioſi.

57. Boſco del podere di S. Giovanni al ſolatìo, dirimpetto la Moia di S. Lorenzo, come acquapende, verſo il botro di detta Moia, ſeguitando i campi di detto podere. del podere di S. Gio. al ſolatìo.

58. Boſco del podere di Poppiano degli eredi di Baldaſſare Bardini verſo Cecina, luogo detto Parciano: a primo, i beni del Sig. Cav. Lino di M. Curzio Inghirami, tirando ſino alla Serra, come acquapende, verſo la Moia di S. Lorenzo, e verſo la Moiaccia di S. Luca, e al confino del boſco di S. Gio: detto Parciano. di Poppiano.

59. Boſco del podere di Scornello del Cavalier Lino di M. Curzio Inghirami: a primo, verſo la Moia di S. Maria nel bacìo, confina col boſco di Parciano de' Guarnacci: ſecondo, altro boſco del medeſimo Inghirami, ſino a' campi del medeſimo. di Scornello.

60. Boſchi del d. podere di Scornello del detto Inghirami: a primo, Moia di S. Maria, ſeguendo il botro di detta Moia verſo Volterra, ſino al boſco del podere di Poppiano de' Bardini, e ſino a' campi del medeſimo Inghirami. del podere di Scornello.

61. Boſco del podere di Poppiano de' medeſimi Bardini: a primo, d. Cavalier Lino Inghirami, verſo la Mandorlaia, ſeguendo all'ingiù verſo la Moia di S. Maria, e il botro per inſino al boſco del d. Cav. Lino Inghirami, e i campi di Poppiano. di Poppiano.

62. Boſco alla Quiſtione, del d. Cav. Lino Inghirami, del podere di Scornello: a primo, cominciando al confino del boſco della Caſabianca, del Sig. Girola- alla Quiſtione.

lamo Guarnacci, verſo la Moia di S. Lorenzo, fino a' campi ſodi, macchioſi, e lavorativi di detto podere.

della Caſabianca.

63. Boſco del podere della Caſa bianca degli eredi di d. Girolamo Guarnacci verſo la Moia di S. Lorenzo, che da prmo comincia al confino del detto boſco alla Quiſtione, e ſegue ſino al ſolatìo, come acquapende verſo la Moia di S. Lorenzo, ſino a' campi.

del podere della Caſabianca

64. Boſco del d. podere della Caſa bianca del detto Guarnacci: a primo, il boſco del Caval. Lino Inghirami, lungo la Zambra, e la via delle Pomarance, per inſino a' campi ſodi al ſolatìo, macchioſi, e lavorativi.

del podere di Scornello verſo Zambra.

65. Boſco del podere di Scornello del d. Caval. Lino Inghirami: a primo, il botro della Zambra, come acquapende verſo d. fiume, cominciando ad un botrellino, che è ſotto la Cattedra della Prioria di S. Piero in Selci, e ſeguita, come acquapende verſo la Zambra, ſino al confino del boſco della Caſabianca di dd. Guarnacci; e tirando in ſu ſino al boſco alla Quiſtione, e a' campi di Scornello del medeſimo Cav. Inghirami.

di Morteto.

66. Due pezzi di boſco, uno del podere di Morteto di Filippo Guidi; e l'altro del podere di Riſalto, del Monaſtero di S. Andrea de' Monaci Olivetani: a primo, i beni del Morteto di detto Guidi per il ſolatìo verſo Fatagliano, e ſeguitando il Zambriolo, e voltando verſo Volterra per l'in ſu per la Zambra, ſino al puntone del Leccione, e i campi ſodi, e macchioſi di dd. Monaci, come acquapende verſo Zambra.

67. Boſco di Fatagliano dello Spedale di Volterra, e della Chieſa di Fatagliano: a primo, beni di Montebuono, e 'l boſco del Zambriolo, che entra in Zambra; ſeguitando per la Zambra, ſino a che il fiume di Zambra volta verſo Cecina; e dipoi voltando a man ſiniſtra, e tirando ſu per la via, delle Stallette, e per la Serra di Fatagliano, ſino a' confinì di Montebuono, e per inſino a' campi lavorativi, e ſodi del d. podere di Fatagliano. di Fatagliano.

68. Boſco di Montebuono di Filippo Guidi: a primo, verſo il bacìo il botro del Zambriolo, ſino a' campi di Montebuono, ſodi, e macchioſi, e lavorati: a ſecondo, il ſopraddetto boſco di Fatagliano. di Montebuono

69. Un tenimento di boſco nel Comune della Saſſa, quale ſerviva per la Moia di Querceto, ed è della Comunità di Volterra, detto il boſco di Faltona, di ſaccate circa a trecento: comincia al fiume di Sterza, e ſeguitando per d. fiume ſino al botro di Paſtine, e ſino a Caſtiglione delle Canoniche, e ritornando a Sterza. della Faltona.

E ſtante la detta circoſcrizione di Boſcaglie, per ſervizio delle Moie, avendoſi notizia, che nel reſto di d. territorio di Volterra, ed in molti luoghi, e Comuni del ſuo Capitanato, ſono diventati molti terreni inculti, macchioſi, e ſodi per la mala cura degli abitanti, i quali terreni ſi poſſano ridurre a coltura, e a ſementa, con benefizio, e utile univerſale,

Pe-

Però avuta piena relazione, e informazione di quello, che intorno a ciò si possa fare, dichiararono, e ordinarono, conforme al comandamento avutone dalla prefata A.R. che negl' infrascritti Comuni, e luoghi si possano tali terreni sodi, e macchiosi ridurre a coltura, e lavorarsi liberamente, lecitamente, e senza pena nel modo, e come di sotto si dirà, riservate però le selve, e boschi da ghianda, e i castagneti domestici, e salvatichi, i quali non si possono in modo alcuno tagliare, nè diboscare per ridurre a coltura, nè per altra qualsivoglia cagione, ma si conservino secondo l'ordine infrascritto.

Terreni sodi, e macchiosi degl' infrascritti Comuni si possano ridurre a coltura.

E prima, quanto al Vescovado di Volterra, si concede, e permette al detto Vescovado, e suoi lavoratori, di potere smacchiare, e ridurre a coltura i sottoscritti pezzi di macchie solamente, e non altrove, per non aver mai servito per le Moie, quantunque tal macchia sia dell'appartenenze del bosco di Berignone, cioè,

Il Vescovado possa ridurre a coltura i Pianacci.

Uno Scopeto, luogo detto i Pianacci de'Fosci, contiguo al bosco grosso: a primo il podere della Caprareccia: secondo, il botrello, che divide infra il bosco di Tatti, e Berignone, di saccate circa 20.

Comunità di Pomarance.

Poichè si è trovato, che fuori de' boschi di detto Comune destinati per servizio delle Moie, sono alcune macchie spicciolate senza legname, poste

ne'

ne' tramezzi de' campi, però si concede a'Padroni di detti boschi facultà di levare dette macchie, e coltivarle a lor beneplacito.

Similmente, avendo la detta Comunità una selva di querce, e altri legnami nel territorio di Monte Cerboli, lontana dalle Moie intorno a 8. miglia, di circa cento saccate di terreno; la qual selva serve per uso di lor legname, e potrebbesi in qualche parte ridurre a coltura; e si chiama Lecceta; però, quanto a detta selva, si concede facultà a' Padroni di essa, di servirsene, o per legnare, o per disfare, e lavorare, come a loro parrà, e piacerà liberamente.

Comune di Monte Cerboli.

Non si essendo in d. Comune trovato nè legname, nè boschi, che servir possano per le Moie, nè per riservo da ghianda; anzi ritrovandosi in d. Comune molti terreni inculti, e sodi, la maggior parte gabbri, e macchie, de' quali si servono per pastura de' loro bestiami: però si concede licenza, e facultà a'Padroni di essi luoghi, di potergli ridurre a coltura, dove tornerà loro più comodo.

Comune di Castel nuovo.

Poichè in detto Comune non è boscaglia alcuna da fuoco, ma solo selve di castagneti, i quali per ordinario si riservano, essendo qualche tramezzo di macchie, e sterpi ne'loro seminati: però si conce-

de a' Padroni de'beni licenza, e facultà di poter coltivare detti luoghi ſterpoſi a lor beneplacito.

Comune della Leccia.

Similmente, poichè non ſi è trovato in d. Comune boſcaglie per ſervizio delle Moie, ma ſolo macchie: però ſi concede libera licenza a'Padroni de' luoghi, di ſmacchiare, e lavorare i detti luoghi macchioſi, come ſopra.

Comune del Saſſo.

Atteſo che in detto Comune non ſono boſchi da riſervo, ma caſtagneti, che per loro natura ſi riſervano: però nel reſto ſi concede licenza a'Padroni di eſſi luoghi, di potere ſmacchiare, e ridurre a cultura, come ſopra, tutti i loro terroni macchioſi, e ſodi.

Comune di Luſtignano.

Eſſendoſi trovato in detto Comune gran quantità di paeſe tutto macchioſo, e ſterpoſo, fino alle mura del Caſtello: però ſi concede facultà a'Padroni de' beni di potere ſmacchiare liberamente dd. terreni macchioſi per bonificamento dell' aria, ed augumento delle ſemente: con queſto però, che il boſco di querce, e cerri di d. Comune di circa mille ſeicento faccate; il quale ha ſervito, e ſerve per paſciona della porcina; ſi debba riſervare per

tal

tal paſciona, ſenza alterazione alcuna; e li confini ſono queſti: a primo, fiume della Cornia: a ſecondo, botro del Lagon roſſo, che comincia alla Cella, e ſegue alla volta del Rigualdigiano; botro, che confina colla Badia di Monteverdi, e d. Comune, e rimette nel d. fiume Cornia.

Comune di Monteverdi.

Eſſendo queſto paeſe non minore, che il di ſopra; anzi più toſto maggiore, ed il Caſtello quaſi diſabitato, per eſſer rinchiuſi in caſa dalle macchie, e ſterpi; e trovandoſi in d. Comune una cerreta groſſa, detta le Fragnette, di ſaccate circa 2500. da ghianda, per mangiare de' porci, e per paſtura del lor beſtiame; la quale fino ad oggi ha ſervito per detto effetto: però ſi dichiara, che debba ſervire a cotali uſi ancora in avvenire, ſenza poterviſi in modo alcuno ragliare, e dimacchiare; la qual cerreta ha queſti confini: a primo, Via della Serra: a ſecondo, confini di Canneto: terzo, fiume della Sterzuola: quarto, botrello della Fonte allo ſcudo: quinto, ritira ſu fino alla ſtrada detta della Serra.

Item, ſi trova in detto Comune il Paſco delle Ville, nel quale è una cerreta, che ſerve per ingraſſar porci, di circa 100. ſaccate di terreno, infra queſti confini: a primo, Rio della Vite: a ſecondo, fiume della Sterza: a terzo, ſtrada, che va alle caſe dell' abitazione delle Ville: quarto, ſtrada, che va a S. Biagio; qual Paſco è della Comunità di Vol-

terra; però si dichiara, che detta cerreta in tutto, e per tutto s'intenda riservata per la detta pasciona.

Si trova parimente in detto Comune una cerreta per ghianda, chiamata Rondinini, della quale è Padrona la Badia di S. Piero di Monteverdi, di saccate circa 200, sotto questi confini: a primo, botro della Sterzuola: a secondo, Giovanni Gotti, col tenimento di Caselle: terzo, campi lavorativi di Pierino di Gherardo da Monteritondo, tirando su fino a' campi lavorativi: a quarto, botrello dell'Aia di Ferreto: però si dichiara, che d. cerreta insieme con le sopraddette, si debba riservare in tutto, e per tutto per pasciona della porcina, senza poterviſi in modo alcuno mai tagliare, nè ridurre a cultura.

Nel resto del detto territorio di Monteverdi, eccettuate le suddette selve, per esser luogo tanto macchioso, dove sono molti lupi, e porci salvatichi, che apportano danno al bestiame, che va in dette selve pasturando; si concede licenza a i Padroni di tali luoghi, di potere smacchiare, lavorare, e coltivare a lor beneplacito in detto territorio di Monteverdi, e Badia di S. Piero di Monteverdi, la quale è padrona in gran parte di dd. macchie.

Comune di Libbiano.

Essendosi trovato in detto Comune per riservo della porcina, un bosco di cerri, e lecci, luogo detto la Farnieta, che confina a primo, botro del Seculo,

lo, che divide fra il lor Comune, e Serazzano: a ſecondo, e terzo, i termini di Monte Cerboli; e ſeguitando ſino al fiume Troſſa, e pigliando per il botro di Fortetempi, ſino a Monte Ruffoli, di circa due miglia di circuito: però ſi dichiara, detto boſco in tutto, e per tutto doverſi riſervare per paſciona della porcina, e di lor beſtie dome; e che in d. boſco non ſi poſſa mai per tempo alcuno tagliare, nè dimacchiare: nel reſto, dove foſſero ſterpi, e gabbri, ſi dà licenza a' padroni de' luoghi di ſmacchiare, e ridurre a cultura, come ſopra, a lor piacimento.

Comune di Micciano.

Non avendo il detto Comune nè boſchi per le Moie, nè ſelve per la porcina, ma ſolo gabbri, e ſterpicci: però ſi concede a' padroni de' beni licenza di potere ſterpare, e ſmacchiare, e ridurre a cultura liberamente ad arbitrio loro detti luoghi macchioſi.

Monte Ruffoli, e Roveta.

Perchè in detti Comuni, e lor territorj ſono molti beni di particolari, e vi ſono buone cerrete, e quercete per la porcina, le quali i Padroni riſervano, e riguardano per la ghianda: però in tutto il reſto, dove foſſero macchie, e ſterpi, ſi concede a ciaſcuno libera facultà, come ſopra, di ſmacchiare i luoghi macchioſi, e gabbri, o ſervirſene

ſene per paſtura del lor beſtiame, come parrà, e piacerà loro.

Comune di Canneto.

Trovandoſi in detto Comune una cerreta detta Colle Giovannino, di ſaccate circa cento, alla quale confina: a primo, termine murato fra Canneto, e Monteverdi: a ſecondo, un'altro termine infra Monteverdi, tirando ſino al botro della Sterzuola, quale confina co' beni della Badia di Monteverdi, e ſeguitando giù per Iſterzuola, e arrivando al botrello de' Tufi, tirando ſu ſino a termini ſopraſcritti di Monteverdi.

Un'altro pezzo di boſco chiamato il Caſtiglione di ſaccate circa a dugento, poſto in d. Comune: al quale confina a primo, fiume di Sterza: a ſecondo, fiume di Ritaſſo, che confina col Comune della Saſſa; e tirando per il d. Ritaſſo, e pigliando il botrello della Fonte al Gabreto, e da detta Fonte alla Stradella, tirando a linea retta, ſi arriva al botro del Vadarato, e ſegue il botro, che viene, e sbocca nella Sterza.

Si dichiara, che detti due boſchi s' intendano riſervati per uſo, e mangiona della porcina, e altri beſtiami di detto Comune; e nel reſto ſi concede facultà di poter fare ſmacchiare, e diboſcare a lor beneplacito i luoghi macchioſi, e ſterpoſi, e ridurli a coltura.

Co-

Comune di Serazzano.

Atteſo, che in detto Comune ſi trova un boſco, e ſelva del Carpineto, e Campora, e lecceta della Ficaia, e la cerreta delle piagge alla Serra, che in tutto ſono circa a 1500. ſaccate, che tutto ſerve per mangiona della porcina; e ſono con queſti confini: a primo, fiume della Troſſa, e ſeguitando d. fiume fino alla banditella delle beſtie dome, che arriva alla macchia d. Mone, arrivando fino alla Serra, pigliando la ſtrada per d. Serra fino al confino di Stranalucci, beni del Cavalcanti, e di Monte Rufoli, che da queſta banda la circonda tutta, e ſi ritorna con eſſi a detto fiume Troſſa: però ſi dichiara, che dette ſelve ſi debbano riſervare in tutto per detta paſtura di porcina.

Non comprendendo in detto riſervo i beni di Ottaviano Cavalcanti, che ſono lavorativi, di circa ſaccate 40. luogo detto la Serra al Foſſo, e alla Serra di Stranalucci.

Riſervando ancora in d. Comune i caſtagneti domeſtici, e ſalvatici; con facultà però di poterli tagliare, per inneſtare al buon frutto, e per uſo lor proprio per botti, e tina: e nel reſto ſi concede a' Padroni de' luoghi libera facultà di poter tagliare, e diboſcare, come ſopra, tutti i luoghi macchioſi, e inculti.

Comune di Querceto.

Non avendo detto Comune boſchi, o ſelve, ma ſolo gran quantità di gabbri, e macchie, e infra i loro be-

beni qualche tramezzo di mortinicci, e altre macchie: però si concede a' Padroni di tali beni libera facultà di potere smacchiare, e coltivare.

Comune di Monte Gemoli.

I boschi del d. Comune sono stati sopra nominatamente descritti, per levare la generalità, che era nella Legge antica, dalla quale le povere genti del d. Comune ricevevano molto danno; nondimeno, se nel medesimo Comune fossero boscaglie solite al servizio delle Moie; s'intende, che debba esser proibito tagliarle, come l' altre contenute nella presente Legge.

Comune della Sassa.

Stante il riservo fatto di saccate trecento di bosco, detto Faltona, già descritto nel presente Capitolo: però si riserva nel medesimo modo per dette Moie: il restante poi, per essere il paese loro scarso, e lontano dalle Moie, e da poter servire solo per la Moia di Querceto, quando mai lavorasse; si dà pertanto licēza, e facultà a' Padroni di dd. luoghi macchiosi, e sodi, di smacchiarli, e ridurli a cultura: con dichiarazione, che nella boscaglia da Sterza in quà verso Imperiano, non possano, nè debbano tagliare querce grosse, nè cerri, o lecci, che sieno d' avvinghiata, ma quelli rilasciare in qualunque luogo, dove sieno, in d. bosco, e suoi argini per servizio della porcina; e nel restante possano smacchiare, e ridurre a coltura, senza pregiudizio alcuno.

Co-

Comune di Gello.

Perchè nel Comune di Gello ſi ritrova il Boſco grande, chiamato Decimo, deſcritto in queſto Capitolo ſotto numero 46., il qual boſco infra i ſuoi confini, ed argini attorno, ſi è riſervato per uſo, e ſervizio delle Moie; ſenza alterazione alcuna; ſalvo che nel paſcere i beſtiami degli Uomini di detto Comune, ſecondo il ſolito; ma però fuori delle tagliate, e ſecondo l'ordine, e tempi di eſſe, come vien diſpoſto nella preſente Provviſione: però ſi concede licenza a detti Uomini di d. Comune, e a chi ſi aſpetta, di poter tagliare, diboſcare, e ridurre a coltura ſolamente nel Monte di Gello, infra queſti confini, e non in altri luoghi: pe 'l botro di Baragaglia per l'insù, e camminando per d. botro di Baragaglia, che viene da d. monte per inſino alla ſerra chiamata il Guado a' travicelli, e come ſegue detto botrello, che ritorna al Guado a' travicelli, e torna al botro di Baragaglia, luogo detto il Guado del Mulinaccio, che mette in detto botro di Baragaglia.

Comune di Monte Catini.

Atteſo che nella Comunità di MonteCatini non ſono boſchi nè per le Moie, nè per altro effetto; ma ſolo ſi trova in d. Comune un boſco, chiamato le Collorete, dentro a' ſuoi confini; il quale ſerve per uſo, e per legnare del lor Caſtello, e non ſerve per

le Moie ; ſebbene già alcuna volta anticamente ſervì per tal'uſo : però non avendo altri boſchi per uſo del legnare, nè per altro, ed il paeſe loro eſſere anguſto, e ſtretto ; ſi dichiara doverſi rilaſciar loro libero detto boſco per loro uſo ; e nel reſto, in qualunque luogo, dove ſi trovaſſe qualche macchioncello, ſi dà loro libera licenza di ſmacchiare, e coltivare, come di ſopra.

La ſuddetta deſcrizione non dee pregiudicare ad alcuno.

In oltre ſi dichiara, che per la preſente deſcrizione di tutti i ſopraſcritti boſchi, ſelve, e terreni, e loro vocaboli, e confini, non s'intenda in modo alcuno fatto pregiudizio nè a' Padroni di eſſi, nè ad altra qualſivoglia perſona intereſſata, circa a' detti confini, e vocaboli. Reſtando contuttociò fermi,

Si laſciano nel lor vigore gli altri Statuti di Volterra intorno a' danni dati.

e nel loro vigore gli altri Statuti, e Ordinazioni della Città di Volterra circa li danni dati ne' luoghi domeſtici, e altri fuori delli ſopraſcritti, intorno a i quali non s'intenda perciò fatta innovazione alcuna.

Dichiarando all' incontro, che 'l contenuto della preſente Legge non ſi dovrà mai revocare, o intenderſi revocato, o annullato in alcuna maniera, per qualunque Riforma, Capitoli, o Ordinazione in contrario, mentre queſti non foſſero ſtati fatti con precedente participazione della Gabella del Sale di Firenze.

CAPITOLO X.

De' Sali fattizj, e dell' Acque ſalſe.

MA perchè poco conferirebbe al pubblico intereſſe la cuſtodia de'boſchi, ſe non ſi rimediaſſe al grave danno, che queſt'Ufizio riceve da'contrabbandi, e furti, che giornalmente ſeguono alle Moie, di ſale, pigne, grofi, pinocchi, colaticci, ſponde, o grotte di fornaci, e altre ſimili materie, che avanzano a dette Moie; ſiccome ancora da'furti dell'acque ſalſe ſorgenti nel territorio di Volterra, e altrove: e per ovviare ad altri diſordini, e abuſi, che in tal materia ſuccedono; fanno parimente bandire, e notificare, come in avvenire chiunque a dd. Moie di Volterra rubaſſe, vendeſſe, compraſſe, o in altra maniera portaſſe via ſale, o pigne di alcuna ſorta, benchè in piccola quantità, cada, ed incorra nella pena di ſc. 100. e della Galera per anni cinque.

Chi portaſſe via dalle Moie ſale, o pigne, incorra in pena di ſc 100. e della Galera.

Se alcuno dalle prenominate Moie, o intorno alle medeſime, rubaſſe, pigliaſſe, portaſſe via, compraſſe, vendeſſe, donaſſe, riceveſſe, raccettaſſe, uſaſſe, traſportaſſe, riteneſſe, o in qualunque altro imaginabil modo contrattaſſe: o appariſſe di aver rubato, preſo, portato via, comprato, venduto, donato, ricevuto, ritenuto, traſportato, raccettato, uſato, o in altro modo contrattato, grofi, pinocchi, colaticci, ſponde, o grotte di fornaci, o altre ſimili materie ſaliſiche: chiunque rubaſſe, portaſſe, teneſſe, adoperaſſe, &c. come ſopra, acqua ſalata del Mare, o delle Moie di

Chi portaſſe via grofi, colaticci, o altre materie ſaliſiche.

Chi portaſſe via acqua ſalata dalle Moie, o d' altronde cada in pena di ſcudi 50. e arbitrio

Volterra lavoranti, o non lavoranti; o di qualunque altra ſorgente, o ſcaturigine di acqua ſalifera, che finora ſia ſtata conoſciuta, e ſcoperta; o che in futuro ſi ritrovaſſe, e ſcopriſſe, in qualſivoglia luogo, o parte degli Stati di S. A. R. o fuora di quelli; caſchi qualunque di loro in pena di ſcudi 50. e dell'arbitrio del Magiſtrato loro, per ciaſcheduno de' ſuddetti caſi; e per ciaſcheduna volta; ancorchè il furto, retenzione, traſporto, e uſo di dd. acque, e materie ſalifiche, foſſero in piccola quantità. Delle quali materie, o acque ſalate non potrà chi che ſia avere, o tenere ſotto le predette pene, con preteſto di medicina, o di qualunque altro uſo, o biſogno particolare, anche fuori del condimento de' cibi, ſenza licenza del Magiſtrato loro, o del Provveditor Generale di queſt'Uſizio; la qual licenza non debba valere, nè eſſer fatta buona, mentre non ſia regiſtrata a' Libri della loro Cancelleria.

Acqua ſalata, o materie ſalmaſtre non ſi poſſano tenere sẽza licenza del Magiſtrato del Sale.

Coloro poi, che co'ſuddetti groſi, pinocchi, colaticci, grotte, o ſponde di fornaci, o altre materie, e acque ſalifere, fabbricaſſero ſale: o ſcientemente ne teneſſero, o uſaſſero di quello, che foſſe con dd. robe fabbricato, incorrano nella pena di ſc. 50. per la prima volta: per la ſeconda, di ſc. 100. e per la terza, oltre a ſc. 100. della Galera per Anni cinque.

Chi con dd. acque, o materie falſe fabbricaſſe ſale, cada per la prima volta in pena di ſc. 50

Se contro i traſgreſſori non ſi provaſſe pienamente la ſcienza, e dolo, ſi cõdannino arbitrariamente.

Se contro queſti tali compratori, o retentori di ſale non ſi provaſſe pienamente la ſcienza, e 'l dolo, ſien ſottopoſti a quelle pene pecuniarie, ed afflittive, che parranno al retto arbitrio di chi avrà a giudicare, ſecondo la qualità de' caſi.

E quando il furto del ſale, pigne, groſi, pinocchi,

co-

colaticci, o dell' altre mentovate materie ſalifiche, foſſe fatto, o attentato da gente armata, o violentemente, dovranno i delinquenti eſſer condannati in pena della teſta; ancorchè il furto non ſeguiſſe; o ſeguiſſe in qualſivoglia minima quantità: e dovranno in oltre eſſer condennati nella pena dell'armi, che aveſſero, con tutto che foſſero ſoldati, e godeſſero qualſivoglia altra facoltà, o privilegio di poterle portare.

Se il furto del ſale, grofi, o altre materie ſalifere foſſe fatto da gente armata, e cō violenza, è impoſta la pena della teſta. E i delinquenti ſi condannino ancora nella pena dell'armi.

Se mai ſi trovaſſe a qualunque delinquente, o in qualſivoglia luogo, ſale, o pigne rubate da dd. Moie, o alcuna quantità de' mentovati grofi, pinocchi, colaticci, &c. che foſſero uſciti dalle medeſime Moie, debbano in tal caſo i Cuocitori lavoranti alle medeſime dar notizia, o nominare chi fra di loro ſia ſtato il traſgreſſore, per poterlo punire, ſecondo il diſpoſto nella preſente Legge; altrimenti, non dando eſſi il nome del delinquente, dovranno eſſer condannati a pagare fra tutti in ſolidum a queſt'Ufizio il ſuddetto ſale, o materie, che ſi trovaſſero, a 16. quattrini la libbra.

Trovandoſi ad alcuno pigne, grofi, o altro uſcito dalle Moie debbano i Cuocitori nominare il traſgreſſore.

Altrimenti paghino eſſi le robe trovate a 16. quattrini la libbra.

Reſta ancor proibito a chi che ſia, il ſervirſi del ſale, che naturalmente vien condenſato nelle rive, o ſcogli del Mare, per l'acque, che le maree vi portano: o ne' foſſi, ſtagni, e lagumi, in qualunque luogo formati da dd. acque, o ſorgenti ſalſe: nè meno del ſale, che i ſalnitrai eſtraggono nel fabbricare, o raffinare il ſalnitro: nè di qualunque altra ſorta di ſale naturale, o fattizio, che ſia atto al condimento de' cibi; dovendo ciaſcuno ſervirſi di quello, che da S.A.R. e per eſſa dall'Ufizio del Sale di Firenze, o di ordine ſuo viene, o verrà diſpenſato; ſotto pena di ſcudi 50.

Niuno ſi ſerva del ſale naturalmente condenſato nelle rive del Mare, o altrove. Nè meno di quello de' ſalnitrai. Nè d'altra ſorta di ſale naturale, o fattizio. Ma debbano ſervirſi ſolamente di quello di S. A. R.

e del-

e dell'arbitrio; e in tutti, e ciaſcheduno de' predetti caſi, ſempre della perdita del ſale, o dell' altre materie ſopraddette.

Alle Moie non ſi facciano mattonelle ſenza licenza.

Si proibiſce parimente il poterſi alle Moie ſuddette fabbricar mattonelle di ſale; ancorchè ſotto preteſto di ſervirſene in uſo di medicina, ſenza licenza dell'Ofizio del Sale, ſotto pena di ſc. 5. per ciaſcheduna, tanto a chi le faceſſi, quanto ancora a chi le compraſſe, o portaſſe ſenza licenza.

Le Moie non lavoranti ſi tẽgano ſerrate.

Per levare più che ſia poſſibile a'traſgreſſori la materia di delinquere, commeſſero, e ordinarono, che gli edifizj delle ſudd. Moie non lavoranti, di S. Antonio, di S. Lorenzo, e 'l Caſino di S. Maria ſien tenute ben ſerrate, e chiuſe, che non vi ſi poſſa entrare; cioè, le due ultime, che ſono di S. A., dal Proveditore del Sale reſidente in Volterra, e l'altra dalla Comunità, che ne è Padrona; e per detta, da'ſuoi Doganeſi, i quali parimente dovranno far murare, coprire, e chiudere in ogni miglior modo le bocche de' pozzi dell'altre Moie non lavoranti, e di ogni altra vena, o ſcaturigine di acqua ſalſa, ſorgente nel territorio di Volterra, e nel Vicariato di Valdicecina; ſiccome ancora far deviare, e diſperdere con foſſe, o cuniculi ſotterranei quell'acque ſalate, che non poteſſero murarſi, o rinchiuderſi.

Le vene, e ſcaturigini d'acque ſalſe ſi facciano murare, e diſperdere.

Nella viſita delle boſcaglie ſi viſitino ancora le ſorgenti d'acque ſalſe.

Ogn'Anno nel farſi la viſita generale delle Boſcaglie, dovranno altresì viſitarſi le ſudd. Moie, e acque ſalifere, e deſcrivere nella medeſima viſita in qual grado elle ſi trovino: ma 'l Notaio del danno dato, e le ſue Guardie debbano, e ſiano tenute di quando in quando, nell'andare a viſitar le boſcaglie, parimente ri-

riconoſcere, e riferire a chi occorre, lo ſtato, in cui le troveranno, ſotto pena dell'arbitrio del Magiſtrato loro cóntro chi difettaſſe.

E l'iſteſſe diligenze commeſſero farſi dal Podeſtà di Montaione, per rimurare, e diſperdere l'acqua ſalſa ſorgente in quello di Caſtelfalfi; e dal Podeſtà di Dovadola, per quella, che ſcaturiſce nella ſua Giuriſdizione; e l'uno, e l'altro di loro, durante il loro Ofizio, dovrà ragguagliare il Magiſtrato del Sale in quale ſtato ſi trovino le ſcaturigini di dd. acque ſalſe, per poter dare gli ordini opportuni, ſotto la predetta pena dell'arbitrio, mancando.

Il Podeſtà di Montajone, e'l Podeſtà di Dovadola viſitino le ſorgenti ſalſe delle loro Giuriſdizioni.

Diſpoſero ancora, e diſpongono, che 'l Miniſtro aſſiſtente alle Moie abbia l'incumbenza, e'l peſo di far riporre nella ſtanza a ciò deſtinata i grofi, colaticci, e altro, che ſia atto a far ſale, e farli diſperdere, come preſentemente ſi pratica; e ſe i Cuocitori non obediranno i ſuoi ordini, ne dia avviſo alla Gabella, per farli pettoralmente, ed arbitrariamente punire.

Il Miniſtro aſſiſtente alle Moie faccia riporre, e diſperdere i grofi, e altre materie.

Nella Città di Volterra, e ſue pendici reſta onninamente proibito a chi che ſia, il poter comprare, e incettare in qualſivoglia modo, nè ſotto alcun queſito colore, per ſe, o per altri, fieni di alcuna ſorta; ma ſolamente ſia a ciaſcheduno permeſſo, per quella quantità, che poſſa biſognarli per le beſtie, che uno è ſolito tenere: nella qual proibizione non debbano però reſtar compreſi i Conduttori delle Moie; nè quelli, che anno a tener beſtie per ſervizio delle medeſime Moie, ſotto pena della perdita di tali fieni, così incettati, o della valuta di eſſi, e dell'arbitrio del Magiſtrato loro.

In Volterra, e ſue pẽdici neſſuno poſſa incettar fieni.

fuorchè i Conduttori delle Moie, e chi tien beſtie per loro ſervizio.

Af-

Gli esenzionati, o privilegiati di Volterra si facciano ogni Anno descrivere al libro del Provveditore.

Affinchè gli Esenzionati, o Privilegiati, che ricevono in dono il sale dalla Città di Volterra, non possano levar d. sale, dopo il termine della loro esenzione, o privilegio; si dispone, che i Padroni di tali Esenzionati, e gli Esenzionati, o Privilegiati medesimi, debbano ogn'Anno dar nota di tali famiglie esenzionate, o privilegiate, co'nomi distintamente di ciascuna famiglia, col luogo, dove stanno, e'l mestiere, che esercitano; al Provveditore del Sale residente in Volterra, il quale debba registrare annualmente dette famiglie, in un Libro, e darne nota al Pesatore del Sale di Volterra, che senza tali note, non potrà dare il sale alle medesime famiglie, sotto pena dell'arbitrio del Magistrato a chiunque trasgrediesse a quãto sopra.

E'l Pesatore del Sale di Volterra non dia sale a tali privilegiati senza la polizza di d. Provveditore.

Gli Operai, che servono attualmente alle Moie, cioè Cuocitori, Tiratori d'acqua, e altri manifattori, e assistenti: i muli, e bestie de'Conduttori: e i Vetturali, che portan le legna a dd. Moie, e'l Sale a Volterra; non potranno nè loro, nè le lor bestie, esser esecutati realmente, o personalmente per debiti pubblici, o privati; eccettuato pe' debiti, che avessero con la Comunità di Volterra, o con la Gabella del Sale, mentre però sieno descritti al Libro del Proveditore del Sale di Volterra, come appresso si dirà; E i medesimi Cuocitori, Tiratori, Conduttori di legna, o di sale, dovranno esser anteriori, per le loro mercedi, a tutti gli altri, ed all'istessa Comunità di Volterra, nelle bullette, che i Conduttori delle Moie devono avere da quella Dogana, purchè i medesimi Operai si servano di tal privilegio nel termine di un mese, e tre giorni dopo.

Gli Operai delle Moie, e le bestie de' Conduttori non sieno molestati per debiti pubblici, o privati.

I Cuocitori, Tiratori, e altri Operai sieno preferiti nelle bullette della Dogana ad ogn' altro.

CA-

CAPITOLO XI.

Della Condotta de' Sali dalle Moie a Volterra, e da Volterra a Firenze; e della cuſtodia di eſſi ne' Magazzini.

I Conduttori delle Moie dovranno dare in nota al Proveditore, e a' Doganeſi di Volterra i loro Vetturali, le beſtie, e i nomi di coloro, che vorranno caricar ſale fabbricato alle Moie, per portare in quella Città; e farli deſcrivere, e regiſtrare in un Libro a parte, da tenerſi in quella Dogana: e altri, che eſſi, non poſſano levar ſale dalle Moie, per condurre a Volterra; e dopo ricevuto il carico, dovranno camminar ſempre per la via maeſtra, che ordinariamente conduce dalle Moie a Volterra; ed avere appreſſo di loro il quadernuccio, che ſarà loro conſegnato dal predetto Provveditore, ſul quale dal ſolito Miniſtro reſidente alle Moie, ſia ſegnato il giorno, e la quantità del ſale, che dd. Vetturali conducono, e dopo condotto, e conſegnato il ſale ne' magazzini, farſene fare dal Miniſtro aſſiſtente a' medeſimi, la ricevuta in detto lor quadernuccio: ed eſſendo trovati i loro quadernucci ſenza tal ricevuta, ſaranno privati di non poter più portar ſale; e ſaranno tenuti a rendere ſtrettiſſimo conto di quel ſale, del quale non apparirà la ricevuta, ſotto pena dell'arbitrio rigoroſo del Magiſtrato, in qualunque caſo di traſgreſſione, e ſotto pena di furto, come appreſſo ſi dirà.

I Vetturali, le beſtie, e i portatori del ſale dalle Moie a Volterra, ſieno deſcritti a un Libro di quella Dogana.

Sopra un loro quadernuccio ſia deſcritto il ſale, che conducono, per cõſegnarlo ne' magazzini di Volterra.

Non ſi dia loro nuovo carico ſenza la ricevuta del primo

Se portassero più sale, che non è descritto nel quadernuccio sieno puniti

Se detti Vetturali portassero maggior quantità di sale, che non è descritta nel lor quadernuccio, dovranno esser puniti nelle soprascritte pene, di chi ruba sale dalle Moie.

Da' magazzini di Volterra no si cavi sale, senza l' assistenza del Ministro.

Da' magazzini di Volterra non potrà esser levato sale, per condursi ne' magazzini di Gambassi, Empoli, o di Siena, senza l'assistenza del Ministro soprintendente alla Condotta, per vigilare, che i Vetturali non ne piglino maggior quantità di quella, che è descritta nella lor polizza di carico. E 'l Riscontriere tenuto dalla Comunità, debba descrivere volta per volta al suo Libro tutta la quantità del sale, che sarà cavata da' magazzini, sotto pena a' medesimi Ministri del rigoroso arbitrio del Magistrato, in caso, che mancassero a' loro doveri; o che non fossero assistenti all' ore debite, per dare le necessarie, e pronte spedizioni per la Condotta.

Il Riscontriere della Comunità noti al suo Libro il sale, che caricano i Vetturali.

Il sale per la condotta si mandi sempre in sacca buone, e bollate.

Il sale, che da Volterra dovrà condursi alle Dogane di Gambassi, Empoli, o Siena, dovrà sempre mandarsi in sacca buone, ben cucite, e marchiate coll'arme di S.A.R. e serrate col bollo di piombo coll'arme che sopra.

Chi deve condurre il sale sia descritto ad un Libro del Provveditor del Sale di Volterra.

E a quei Vetturali, che dovranno caricar sale, per condurre a dd. luoghi, non dovrà esser dato il carico, se prima non sono descritti ad un Libro, che deve tenere il Provveditore del Sale in Volterra; e non dovranno portar detto sale, se non anno con loro il quadernuccio, e la polizza di accompagnatura, in cui sia registrato la quantità del sale, che portano; e camminando senza tali riscontri, e trovandosi le sacca rotte, o sdrucite; i bolli di piombo alterati, e guasti; e 'l

e non lo portino senza'l quedernuccio, e la polizza d'accõpagnatura;

sa-

ſale portato in ſacca non marchiate, come ſopra; incorreranno nell'infraſcritte pene, che a chi ruba ſale dalle ſacca vengono impoſte.

Lo conſegnino a' Miniſtri, a' quali è deſtinato l'iſteſſo giorno, e ſempre vadano per le vie maeſtre.

E lo dovranno conſegnare a i Miniſtri, che riſeggono in dd. luoghi l'iſteſſo giorno, che l'avranno caricato, camminando ſempre per le ſtrade maeſtre, che direttamente conducono da un magazzino all'altro co'ſuddetti requiſiti, ricapiti, e accompagnature, ſotto pena di perder le vetture, di lire 50. e tratti due di fune, ſalvo legittimo impedimento; ſtando ſempre ferme l'infraſcritte pene a chi ruba ſale: ſenza mai poter condurre il ſale alle caſe loro, nè in alcun'altro luogo, fuori delle Dogane, e Magazzini a ciò deſtinati; eccettuando dalla preſente diſpoſizione quei Vetturali, che levano il ſale da Volterra, per condurlo a Siena, a' quali ſarà permeſſo in caſo, che non poteſſero in un giorno arrivare a Siena, pernottare, e fermarſi col ſale, come anno praticato finora.

ſenza mai poter condurre il ſale alle caſe loro. eccettuato i Vetturali, che lo portano a Siena.

Non potranno i medeſimi Vetturali ottener nuovo carico di ſale, ſe nel ſuddetto lor quadernuccio non avranno l'atteſtazione di aver conſegnato ben cuſtodito, ed intatto il carico precedente, a i Miniſtri di Gambaſſi, Empoli, o di Siena, o a quello di loro, o ad altri, a cui il ſale era indirizzato.

Non ſi dia nuovo carico di ſale a' Vetturali, ſe non anno la ricevuta del precedente carico.

Reſta lor proibito il poter condurre il ſale levato da' Magazzini di Volterra, di Gambaſſi, o d'Empoli, per via di ſcambi, ma debbano perſonalmente condurlo, e accompagnarlo quelli, che ſaranno deſcritti ne' ſuddetti quadernucci, ſotto pena di perdere le vetture, e di una piaſtra per volta, tanto a chi allogaſſe, che a chi conduceſſe d. ſale per altri. Potrà

Il ſale ſia condotto da quei Vetturali, che ſono deſcritti nel quadernuccio.

nondimeno il padre ſupplire pe'l figliuolo, e 'l figliolo pe'l padre, o per altri della medeſima famiglia, coabitando inſieme.

Anche i Navicellai, che condurranno il ſale da' Magazzini di Empoli, o di Livorno alle Città di Firenze, e Piſa, o in altri luoghi, per ſervizio della Gabella del Sale, dovranno eſſer deſcritti ad un Libro, da tenerſi nella Cancelleria del Sale, e portar con loro, non ſolo il quadernuccio, dove ſia regiſtrato il ſale, che portano; ma ancora la polizza d'accompagnatura, o di carico; da conſegnarſi al Guardiano de' Magazzini del Sale di Firenze, o al Provveditore del Sale di Piſa, o ad altri, a cui il detto ſale foſſe indirizzato, reſpettivamente: e dovranno portarlo ſempre in ſacca coll'arme di S. A. R. e marchiate con bolli di piombo con la medeſima arme, ſotto le pene, mancando, come ſopra, intimate a' Vetturali.

I Navicellai cenducenti il ſale a Firenze, o Piſa ſieno deſcritti ad un libro della Cancelleria del Sale.

Abbiano cō loro il quadernuccio, e la polizza di carico.

e lo portino in ſacca bollate.

I ſuddetti Vetturali, e Navicellai, mentre portano il ſale da Volterra, da Gambaſſi, o da Empoli, a Firenze, a Piſa, e a Siena, non potranno eſſer moleſtati, nè loro, nè le lor beſtie, o navicelli, mentre ſon carichi di ſale, per debiti di luoghi pubblici, o di perſone private: e non potranno eſſer comandati nè loro, nè le lor beſtie, o navicelli per fazioni reali, o perſonali, quando anno le lor beſtie, o navicelli carichi di ſale; mentre i Vetturali ſieno deſcritti a' Libri di quella Dogana, e i Navicellai a detto Libro, da tenerſi nella Cancelleria del Sale di Firenze.

I Navicellai, e Vetturali non poſſano eſſere moleſtati per debito, quando anno le beſtie, e i navicelli carichi di ſale.

I Comuni del Contado di Pisa, della Valdicecina, e i Bottegai, e Madioni del Contado di Firenze, che presentemente vanno; o altri, che in futuro dovessero andare a levare il sale a Volterra; come ancora ogn' altra persona privata del Fiorentino, e Pisano; debbano, nel partirsi di Volterra, portar con loro il quadernuccio, dove sia descritta la lor levata del sale; e le persone private una polizza, o fede, da farseli da quel Proveditore, sigillata col suo sigillo, con la nota, e quantità del sale, che averanno levato, e comprato in Volterra; altrimenti, essendo trovati voltar le spalle alla Città di Volterra con alcuna quantità di sale, senza tali riscontri, incorreranno nelle pene, che di sotto saranno comminate a chi ruba sale, o a chi ne trasporta, dove val più, secondo le circostanze de' casi.

Comuni del Pisano, e Bottegai del Fiorentino, partēdo di Volterra col sale, abbiano il quadernuccio, dove sia descritta la levata di d. sale.

Chiunque nel condurre il sale da Volterra a Firenze, o a Pisa, Livorno, Pistoia, Arezzo, Pietrasanta, Barga, o in qualunque altra Città, o Castello de' felicissimi Stati di S. A. R. rubasse, cavasse, o pigliasse in qualunque modo, sale dalle sacca, che avesse preso a condurre; e quelli, che comprassero, o in altro modo ricevessero, simil sale rubato, incorreranno nell' infrascritte pene, e pregiudizj, cioè.

I Condottieri del sale, che ne rubassero per le strade, si condānino, come appresso.

Fino in libbre una di sale, che si ruberà, come sopra, in scudi 10 e un tratto di fune, da darsi in pubblico, con breve al collo, che dica, *Per rubatore di sale*.

Chi ruba fino in libbre 1 in scudi 10. e un tratto di fune.

Da libb. una a libb. cinque, in sc. 25. e tratti due di fune, da darsi, come sopra.

Fino in libbr. 5: in sc. 25. e tratti due di fune.

Da libbre cinque fino in libbre venti, in sc. 50. e di più, l'asino, con mitera, e scopa.

Fino in libb. 20. sc. 50. e di più l'asino.

Da

Fino in lib. 158. oltre alli sc. 50. e l'asino, in tre Anni di cõfino alla fabbrica di Livorno.

Da libbre venti fino in ogni somma, nõ passando però libbre 158. che di tanto peso si sogli on fare le sacca del sale, oltre la pena delli sc. 50. asino, mitera, e scopa, la fabbrica di Livorno per Anni tre, pena la Galera per Anni cinque, non osservando: e á quelli, che rubassero le sacca intere del sale, oltre la d. pena di sc. 50. asino, e mitera, di più la Galera per Anni 5. e sempre nella perdita del sale. Nella qual pena della Galera dovranno essere irremissibilmente condennati quei Navicellai, Vetturali, o altri, che dopo aver caricato qualche quantità di sale, per condurlo ne' Magazzini di Volterra, Siena, Gambassi, Empoli, Firenze, o in qualunque altro luogo, rubassero il sale dalle medesime sacca, e cercassero poi di ricoprire, ed occultare il lor furto, con rimettere nel sacco terra, sassi, acqua, o altre materie, ancorchè il furto seguisse in piccola, e in minima quantità.

Chi rubasse le sacca intere, oltre a sc. 50. e asino, alla Galera per Anni 5.

Nella qual pena incorrerà chi metteſſe nelle sacca terra, sassi, acqua, o altro.

Se appresso alcuno de' suddetti Vetturali, Navicellai, o Carradori, che riceveranno il sale, per condurlo da un luogo all'altro, come sopra, fosse trovata alcuna quantità di sale: e non mostrassero di averlo cõprato da persona legittima, per uso loro; si presumerà, che quel sale sia rubato, ed incorreranno nelle pene predette, secondo la quantità del sale, che fosse trovata loro.

Se appresso alcun Cõduttore di sale se ne trovasse alcuna quantità, debba giustificare dõde l'abbia avuto, altrimenti si reputi per rubato.

E qualunque persona, che da i suddetti Magazzini di Volterra, Gambassi, Empoli, Pisa, Livorno, Pistoia, Pietrasanta, Barga, Colcellalto, e da questa Gabella del Sale della Città di Firenze, o da qualunque altra sua Dogana, o Magazzino; rubasse sale di alcuna sorta, e sotto qualsivoglia pretesto, incorra nella pena di

Chi ruba sale da' magazzini cada in pena di sc. 100. e della Galera.

sc.

ſc. 100. e della Galera per Anni 5. ancorchè il ſale rubato foſſe in piccola quantità; e ſempre, ed in ciaſcuno de'ſuddetti caſi, della perdita del ſale.

Ancorchè il ſale rubato foſſe in piccola quãtità.

E ſe il furto ſeguiſſe con violenza, o con iſcaſſo, o con falſità di ſcritture, con chiavi adulterine, o con altri inſtrumenti atti ad aprire; dovranno incorrere di più alli ſc. 100. in pena della vita: nella qual pena dovranno parimente eſſer condennati quei Miniſtri, Donzelli, Portafaſci, Facchini, o ſotto qualunque altro nome ſi chiamino, che foſſero deſtinati, e deputati alla cuſtodia de'medeſimi ſali, e Magazzini; o che in quelli ſteſſero, o praticaſſero.

Se 'l furto ſeguiſſe cõ iſcaſſo, o con falſità, incorra in pena della vita.

e nell' iſteſſa pena incorrano quei Miniſtri, o altri, deputati alla cuſtodia de magazzini.

Delle ſacca deſtinate per la Condotta de' ſali, e ſegnate coll'arme di S. A. R. non potrà chi che ſia tenerne appreſſo di ſe, o ſervirſene in altro uſo, o miniſtero, ſotto pena di lire 50. per ſacco, e per ciaſcuna volta, che ſeguiſſe la traſgreſſione. E le ſuddette ſacca, benchè fuſſero nuove, non dovranno alle Porte di Firenze pagar gabella.

Neſſuno ſi ſerva delle ſacca della Condotta pena lire 50.

CAPITOLO XII.

Della Condotta del Sale da Firenze a' Luoghi Taſſati.

QUanto al ſale, che ſi leva da queſt'Ofizio per condurre in diverſe Città, Terre, Caſtella, e Comuni del Contado, e Diſtretto di Firenze; ſi dichiara, che debba condurſi ne' luoghi, dove è deſtinato, col ſeguente ordine, cioè.

Vetturali, che levano il ſale dall' Ufizio abbiano la bulletta dal Guardiano de' magazzini. e la moſtrino a' Miniſtri delle Porte di Firenze per riſcontrare le ſacca.

Tutti i Salaioli, e Vetturali, che levano ſale da queſta Gabella, per condurlo ne' luoghi taſſati; dopo aver pagato, e fatto inſaccare, e bollare il ſale nel modo, e forme ſolite, dovranno ricevere dal Guardiano de' magazzini una bulletta ſtampata, o ſcritta a penna, per preſentarla a' Miniſtri di quella Porta, a i quali è indirizzata; e queſti dovranno eſattamente riconoſcere le ſacca del ſale, i bolli, e legature di eſſe, e conſiderare, ſe appariſcano alterate; e trovatele ſtare a dovere, e riſcontrare colla quantità deſcritta nella prefata bulletta, e nel quadernuccio del Salaiolo, dovrà uno de' medeſimi Miniſtri ſottoſcrivere gratis, e ſenza ſpeſa in detto quadernuccio, e in piè di detta levata del ſale, con dire: *Riviſto per me N. adì* . . . . . ſotto pena del rigoroſo arbitrio del Magiſtrato a quei Miniſtri delle Porte, che traſcuraſſero di fare le ſuddette diligenze.

Quali Miniſtri notino la riviſta nel quadernuccio de' Vetturali.

Se dd. Miniſtri trovaſſero mancamento nelle ſacca, facciano ritener' i Vett.

Ma ſe trovaſſero nelle ſacca del ſale, o ne' bolli, e legature qualche mancamento, faranno ritenere i Vetturali, e Conduttori del ſale ad iſtanza della Gabel-

bella: che se si trovassero colpevoli, saranno rimunerati gli Stradieri, che avranno fatto la diligenza, e i Famigli, che gli avranno ritenuti. Quali Ministri tengano diligente conto di dette bullette stampate, o manoscritte, per rimetterle ogni lunedì mattina a una delle Guardie di detta Gabella, che dovrà consegnarle in mano del Cancelliere di essa, per riscontrare a' Libri dello Scrivano de'Canovieri, se tutto 'l sale levato dall' Ofizio, sia uscito dalla Città di Firenze.

I medesimi Ministri tengano conto di dette bullette per rimetterle poi all'Ufizio.

Di più al suddetto riscontro, da farsi alle Porte di Firenze, sien tenuti tali Vetturali, e Condottieri di sale, quando passeranno col sale da quei Rettori, che di sotto verranno descritti, fargli vedere il predetto sale, e sacca.

Debbano i dd. Vetturali far veder le sacca, e'l sale dagl'infrascritti Rettori, donde passeranno.

E i suddetti Rettori, e in loro assenza il Cavaliere, o 'l Cancelliere della Comunità, o almeno uno de' Rappresentanti la Comunità suddetta, dovranno parimente ad ogni richiesta de' medesimi Salaioli, o Vetturali, riscontrare il quadernuccio, e soscrizione del Ministro della Porta, i bolli, e sacca del sale; e trovatele ben condizionate, sottoscriveranno similmente detto quadernuccio nel modo, che vedranno aver fatto il Ministro della Porta di Firenze. Avvertendoli a dovere spedir subito dd. Vetturali gratis, e senza spesa alcuna.

I Rettori, il lor Cavaliere, o 'l Cancelliere della Comunità riscõttino il quadernuccio de' Vetturali con le sacca, e bolli.

E trovandole ben condizionate, soscrivano la rivista nel quadernuccio.

Non potranno tali Vetturali, o altri Conduttori di sale, uscire in modo alcuno con le lor bestie cariche di sale, dalle strade maestre; che direttamente condúcono al luogo, dove dee farsi il secondo ri-

I Vetturali col sale passino sẽpre per le vie maestre.

ſcontro, o alli Comuni, e luoghi, dove dovranno portare il ſale; e ſe paſſaſſero fuori di dette ſtrade maeſtre, e ſenza aver fatto ſottoſcrivere il lor quadernuccio nel modo, che viene ordinato, incorreranno iſso fatto, in qualunque di detti caſi, in pena della cattura (da poterſi eſequire da qualſivoglia famiglio) e perdita delle beſtie, dove foſſe caricato il ſale. E che debbano averlo rappreſentato ne' luoghi, dove è deſtinato, fra tre giorni, dal dì della levata, nel tempo dell'Eſtate; e fra giorni quattro, nel tempo dell'Inverno; altrimenti ne ſaranno caſtigati ad arbitrio del Magiſtrato di lor Signorie, quale ſarà rigoroſo, ſecondo la qualità delle traſgreſſioni.

Debbano condurre il ſale a' luoghi, dove è deſtinato, nell' Eſtate fra tre giorni, e nell' Inverno fra quattro.

Quando i Vetturali, o Condottieri del ſale, ſaranno arrivati ne' luoghi, dove tal ſale è deſtinato, dovranno condurre le ſuddette ſacca così marchiate, e ben condizionate a quel Rettore, o Ufiziale, a' quali detti Comuni, o Popoli ſon ſottopoſti; e con dette ſacca così ſigillate, e marchiate, debbano preſentare detto lor quadernuccio. E tali Rettori, Capitani, Vicarj, Poteſtà, e loro Cavalieri, Ufiziali, o altri Miniſtri, coll' intervento, e preſenza del Cancelliere; e in loro aſſenza, d'uno de' Rappreſentanti del luogo, dove riſeggono, a' quali ſaranno preſentate dette ſacca, e quadernuccio; dovranno vedere, ſe dette ſacca di ſale ſieno ben condizionate, intatte, e marchiate; e ſe riſcontrino col quadernuccio, dove ſaranno ſtate notate in queſt'Ofizio; e ſe il medeſimo quadernuccio ſarà ſtato ſottoſcritto, come ſopra; e trovando ſtare al dovere, e ben

Gli Ufiziali del luogo, dove è condotto il ſale vedano, ſe le ſacca, e bolli ſon ben condizionati, e ne facciano fede nel quadernuccio del Vetturale.

con-

condizionate, debbano far fede di lor mano a piè della partita di detto quadernuccio, come detto ſale è ſtato condotto, marchiato, e ben condizionato. E dipoi debbano ſtaccar loro medeſimi dalle ſacca i detti marchi, e bolli. Che perciò ſi ordina, e comanda eſpreſſamente a tutti, e a qualſivoglia de' predetti Rettori, e Miniſtri, come di ſopra, che mai per tempo alcuno, nè ſotto qualſivoglia preteſto, debba, o poſſa niuno di loro ricevere, o accettare da' Salaioli, Vetturali, o altri Portatori di ſale, i marchi di piombo predetti, che di già foſſero ſtati ſpiccati dalle ſacca del ſale da detti Vetturali, e Salaioli, o da altri, ſenza averne fatto detti Miniſtri li debiti riſcontri. Ma l'effetto ſia, che tali marchi ſi debbano ſtaccare da dd. Miniſtri, dopo che il ſale ſarà ſtato condotto avanti al loro pubblico Palazzo, e luogo, dove riſeggono, ſotto pena a detti Rettori, Capitani, Vicarj, Poteſtà, Ufiziali, Cavalieri, e altri Miniſtri, che ſi contentaſſero di accettare da tali Vetturali, come ſopra, li dd. marchi, o bolli, ſenza vedere, e riſcontrare il ſale, come ſono tenuti; o che di già foſſero ſtati ſpiccati da i Vetturali predetti; di ſcudi dieci per bollo; ed a' Rettori, di non poter più andare in Ofizio; ed a' Notai, di non più eſercitare la loro profeſſione: nelle quali pene di ſcudi dieci per bollo incorreranno eziandio i Salaioli, Vetturali, o altri Condottieri di ſale, che ſpiccaſſero tali marchi di piombo da dette ſacca; o dopo che gli aveſſero ſpiccati, li portaſſero a' ſuddetti Rettori ſenza 'l ſale; e di più

Stacchino da lor medeſimi i bolli dalle ſacca.

nè poſſano ricever dd. bolli, che foſſero ſtaccati da altri.

ſotto pena di ſc. 10. per bollo, o marco, e della perdita dell'Ufizio.

I Vetturali, o altri, che ſpiccaſſero i bolli, incorrano in d. pena di ſc. 10 e in tre Anni di confino.

in tre Anni di confino a Pisa, e suo Capitanato, pena le Stinche, per altrettanto tempo, non osservando.

I Rettori, o Uffiziali rimettano alla Gabella i fudd. bolli, o marchi cō una nota chiara, e distinta di essi.

I prenominati Rettori, o altri, che avranno, come sopra, spiccati i bolli di piombo dalle sacca del sale, dovranno rimetterli a detta Gabella quanto prima; non con una semplice lettera, come alle volte anno fatto, ma con una nota chiara, e distinta, nella quale si specifichi, e dichiari; quanti bolli si rimettono; in che giorno sieno stati da essi ricevuti, e staccati dalle sacca, e per qual Comune, e Popolo, distintamente. Che per più facilità potranno i Ministri di detti Rettori, ordinare ne' loro Civili un conto a parte a ciascun Comune, o Popolo per la condotta del sale, e notarvi il nome del Salaiolo, il giorno, la quantità delle staia, e sacca, e'l numero de' bolli; e quando mandano tali bolli, debbano mandar copia, o nota delle le partite, come stanno a dd. conti, acciocchè possano i Ministri di questa Gabella riscontrare, se saranno rimessi tutti; e mancandone, sapere qual sia quel Salaiolo, o Popolo, che abbia trasgredito. Che tali bolli si rimettano da detti Rettori, e loro Ministri allo Scrivano de' Canovieri di detta Gabella, con la predetta nota, il quale dovrà tenerli in luogo serrato a chiave; con tenerne diligente regiſtro, per poter sempre riscontrare, se saranno tutti rimessi; e trovandone mancare ne dia conto alla Cancelleria della Gabella predetta. E per poter più facilmente riscontrare, se tali bolli verranno interamente rimessi, si farà nella medesima Gabella una nota di tutti quei Popoli, e Comuni, dove è solito mandarsi

Che però ne tēgano un conto a parte ne'loro Civili.

De' marchi rimessi da'Rettori ne tenga cōto lo Scrivano de' Canovieri, per far riscontro se siano tutti rimessi.

Mancando di dd. bolli ne dia conto alla Cancelleria.

il

il ſale in ſacca bollate, e ſi deſcriveranno tali Popoli ſotto quel Capitanato, Vicariato, o Poteſteria, dove ſaranno ſottopoſti.

Che perciò nella Gabella ſi tēga nota di quei luoghi, dove va il ſale bollato.

E ſe al ritorno di tali Rettori ſi troverà, che i loro Miniſtri abbiano traſgredito, ſaranno inquiſiti, e gaſtigati con giuſto rigore.

Se i Rettori, o loro Miniſtri traſgrediranno ſaranno puniti.

Quei Vetturali, che da queſta Gabella, o da altri ſuoi Magazzini poſti in Volterra, Gambaſſi, Empoli, Piſa, Piſtoia, e altrove, levaſſero alcuna quantità di ſal bianco, per condurlo ne'luoghi, dove ſi vende a prezzo maggiore; e in vece di condurlo ne'medeſimi luoghi, lo laſciaſſero, o vendeſſero per le ſtrade, ſenza rappreſentarlo a'Rettori de'medeſimi luoghi, per farne ſtaccare i bolli, dove va bollato; dovranno, oltre alla pena, come ſopra impoſta per li bolli ſpiccati, eſſer condennati ancora in ducati due per ogni ſtaio di ſale levato da detta Gabella, o da altri ſuoi Magazzini, e non rappreſentato, come ſopra; e nella perdita del ſale; e 'l Salaiolo di quel Comune dovrà dallo Scrivano de' Canovieri, eſſer mandato nelle pene ſolite, come ſe detto ſale non foſſe ſtato levato ne' tempi prefiſſi dalla Legge.

I Vetturali, laſciando per le ſtrade il ſal bianco, deſtinato pe' luoghi di prezzo maggiore, cadano in pena di ſc. 2. per ſtaio, e perdita del ſale, oltre alla pena de'bolli ſtaccati.

Il Salaiolo, di cui foſſe il ſale laſciato, ſia dallo Scrivano mādato in pene, come ſe quel ſale non fuſſe ſtato levato.

Ma ſe da queſt'Ufizio, o da' predetti, e altri ſuoi Magazzini foſſe ſtata levata alcuna quantità di ſal bianco, per condurlo ne' luoghi, che lo pagano a minor prezzo di ſedici quattrini la libbra; e dove ſi continua finora ad uſare ſal bianco; e in vece di condurlo a' luoghi, ove dovrebbe conſumarſi, lo laſciaſſero in detta Città di Firenze, Piſa, Piſtoia, o in altri luoghi del loro Contado, e Diſtretto,

do-

I Vetturali, che lasciassero per le strade il sale bianco di prezzo minore, cadano in pena di sc. 50. perdita, e arbitrio.

dove val sedici quattrini la libbra; o dopo condotto a' medesimi luoghi di basso prezzo, lo rimandassero, o riportassero ne' luoghi di prezzo maggiore; ancorchè, in detti casi, fosse in piccola quantità; dovranno i Salaioli, e Conduttori di detto sale soggiacere alla pena di scudi cinquanta, perdita del sale, e arbitrio del Magistrato. È debbano di più esser dallo Scrivano de' Canovieri tirati li Salaioli in pene, come sopra; mentre tali disordini seguissero di loro assenso, e connivenza.

E 'l Salaiolo sia mandato in pene, come sopra.

Chi ruba sale ad alcun Salaiolo cada in pena di lir. 10 per libbra, oltre alla pena del furto.

Seguendo alcun furto di sale, che si aspettasse ad alcun Salaiolo, Madione, o Canoviere, dovrà il delinquente incorrere nella pena di lire dieci per ciascuna libbra, ed alla restituzione di d. sale, o sua valuta; oltre alla pena imposta per la Legge de' furti, secondo le circostanze de' casi.

Nota de' Luoghi, dove si dovranno fare i suddetti riscontri.

Quelli del Vicariato di Firenzuola.

1 Alla Porta a S. Gallo.
2 A Scarperia, o a Barberin di Mugello.
3 A Firenzuola, dove si sbolleranno le facca.

Quelli del Capitanato di Marradi, Palazzuolo, Modigliana, e Tredozio.

1 Alla Porta a S. Gallo.
2 Al Borgo a S. Lorenzo.
3 E dove si dovranno sbollare le facca.

Quel-

Quelli della Terra del Sole, Portico, Rocca S. Casciano, Dovadola, Premalcuore, Castrocaro, e Galeata.

1 Alla Porta alla Croce.
2 Al Ponte a Sieve, o a Dicomano.
3 E dove si doveranno sbollare.

Quelli di Moggiona, e di Bagno.

1 Alla Porta alla Croce.
2 Al Ponte a Sieve, o Ponte a Poppi.
3 E dove si dovranno sbollare.

Quelli di Anghiari, Borgo S. Sepolcro, Cortona, Valdipierle, Bucine, Lucignano, Foiano, Castiglion fiorentino, Montepulciano, e Valiana.

1 Alla Porta a S. Niccolò.
2 A Figline, o S. Gio. o Montevarchi.
3 E dove si dovranno sbollare.

Quelli di Valdinievole, che levano il sale a Empoli.

1 In Empoli nel quadernuccio sottoscritto da quel Ministro del Sale.
2 Al Podestà di Fucecchio, o di Cerretoguidi.
3 E dove si dovranno sbollare.

E da questi luoghi di Valdinievole dovranno rimandarsi i bolli al sudd. Ministro d'Empoli.

Lo Scrivano de' Canovieri non dovrà dar nuovo carico di sale a quei Vetturali, o Salaioli, che ne' lor quadernucci non avranno attestazioni, che 'l sale della

Scrivano de' Canovieri non dia sale a quei Vetturali, che nō anno ne' loro quadernucci i suddetti riscontri;

la precedente levata sia stato rivisto alle Porte di Firenze, in uno de' suddetti luoghi, dove dee passare, e nel luogo, nel quale doveva esser condotto; salvo però legittimo impedimento, a dichiarazione del Provveditor Generale.

Quando i Vetturali avranno le loro bestie cariche di sale, per condurlo in qualsivoglia luogo, non potranno nè loro, nè le lor bestie esser molestati per debiti, tanto pubblici, che privati.

CA-

CAPITOLO XIII.

Del Sal roſſo, e de' Sali di baſſo prezzo.

PEr rimediare al danno, che l'Ufizio riceve dalla diverſità de'prezzi del ſale, fu già introdotta la tintura de' ſali per molti di quei luoghi, che anno privilegio di levare da queſta Gabella il ſale a minor prezzo di quel, che ſi vende nella Città di Firenze: ſi diſpone però, che tutti quei luoghi, tanto ſudditi di S. A. R. quanto altri riceventi da queſt'Ufizio il ſale a minor prezzo; e ne' quali, come più ſoggetti alle traſgreſſioni di ſal foreſtiero, è ſtato finora introdotto; e in altri, dove per l'avvenire s'introduceſſe, di dare, e diſtribuire il ſale differente, o colorito; debbano avere, ricevere, e levare ſolamente ſal tinto, e colorito, come dall'Ufizio ſarà loro conſegnato; proibendo a chi che ſia il potere in dd. Comuni, e luoghi, avere, tenere, e conſumare qualunque altra ſorta di ſale, ancorchè foſſe ſale di S. A. e che ſi vende dal medeſimo Ufizio, e in minima quantità, ſotto pena a i traſgreſſori di ſcudi 50. e dell' arbitrio del Magiſtrato.

Diverſi Comuni di baſſo prezzo debbano avere, e uſare ſal tinto.

In tutte l'altre Città, Terre, Caſtella, e luoghi di S. A. R. dove ſi ſeguiterà a dare il ſal bianco, ſecondo il ſolito, ſi proibiſce avere, tenere, o uſare in qualſivoglia modo del ſuddetto ſal tinto, o colorito, anche in poca quantità, ſotto le predette pene: nelle quali incorrerà parimente qualunque Salaiolo, Vetturale, o altri, che dopo aver levato da queſta Gabella, o da' ſuoi

A' luoghi, dove ſi darà il ſal bianco, è proibito avere, o tenere di d. ſal tinto.

è anche proibito a chi leva il sal tinto, lasciarlo, e ricondurlo, dove si usa sal bianco.

suoi Magazzini posti in Volterra, Empoli, o altrove, del suddetto sal colorito, in vece di condurlo a' luoghi, dove è destinato, lo lasciasse, o dopo condotto lo rimandasse, o riportasse, dove si usa sal bianco.

E perchè potrebbe succedere, che da qualcheduno de'suddetti luoghi, dove si darà il sal colorito, si trasporti il medesimo sale a'luoghi, dove val più; essendoci anche fra' luoghi di basso prezzo, chi lo paga più, e chi meno: si comanda in virtù della presente Legge, che chi averà trasportato, o fatto trasportare il sale così tinto da un luogo, dove val meno, ad un'altro, dove val più; caschi in pena di scudi trenta, e dell'arbitrio del Magistrato loro, per ciascuna volta. Dichiarando però, che questo Paragrafo debba aver luogo, e valere solamente ne' luoghi, che sono immediatamente soggetti a S. A. R.

del sal tinto nō si possa trasportar' in altri luoghi, dove pure si desse tinto.

Anche ne'luoghi, dove si usa sal bianco, vi sono diversi prezzi; si ordina perciò, che nessuno possa vendere, comprare, donare, o permutare, o in altro modo ricevere, o contrattare, sal bianco di basso prezzo; nè quello si possa da dd. luoghi di prezzo basso condurre, tenere, esitare, o consumare ne' luoghi di prezzo maggiore, sotto la medesima pena di sc. 50. e arbitrio; e in ciascuno de'suddetti casi, della perdita del sale.

anche da' luoghi, dove si darà il sal bianco non si possa cōdurre ne' luoghi di sal bianco, che lo pagano al maggior prezzo.

E se quelli, che facessero trasportare il predetto sal rosso fossero Signori, Vassalli, Feudatarj, o Raccomandati alla protezione del Sereniss. Gran Duca Padrone, quantunque privilegiati, e privilegiatissimi, e pretendenti di essere immuni; e de' quali bisognasse fare più espressa, e individua menzione: vuole S. A. R.

che

che tutti perdano la grazia, o privilegio di aver più ſale a baſſo prezzo; e caſchino nell' indignazione di S. A. E ſe non foſſero direttamente ſudditi dell'A. S. ma Signori liberi; vuole S. A. che iſſo fatto perdano, e ora per allora dichiara, che abbiano perduta la grazia, o privilegio di ricever più ſale a baſſo prezzo: E quelle perſone particolari, che faranno il traſporto, o conduttura di d. ſale da qualſivoglia de' ſuddetti luoghi, tanto di Signori Vaſſalli, Feudatarj, o Raccomandati, quanto di Signori liberi: o che ne' medeſimi luoghi venderanno ſal roſſo a' ſudditi di S. A. ſaranno irremiſſibilmente condennati in pena della Galera a beneplacito di S. A. confiſcazione de' beni, perdita del ſale, &c. come ſe quel ſal tinto foſſe effettivamente foreſtiero; dovendo il ſale, che S. A. concede a ciaſcheduno de' ſuddetti Signori, o luoghi, ſervire per conſumo de' medeſimi Signori, o luoghi, e loro abitatori; e non reſtare, o tornare nello Stato di S. A. R. a danneggiare così notabilmente le ſue entrate; come per alcuni è ſucceduto finora. Nè ſarà loro ammeſſa la pretenſione di eſſere di Stato, o Dominio alieno, e non ſottopoſti direttamente a S. A. R. nè alle ſue Leggi; perchè contro di loro ſi procederà ex abrupto, pettoralmente, per indizj, e preſunzioni, de manu regia, & ſola facti veritate inſpecta; ed in ciaſcuno de' prenominati caſi, oltre alle ſopraſcritte pene, s'intenda ſempre impoſta ancora la perdita del ſale.

Se il ſal roſſo foſſe fatto traſportare da' Signori, o Feudatarj, perdano la grazia, o privilegio d'aver più il ſale a baſſo prezzo.

Se 'l ſale ne' luoghi de' ſuddetti SS. foſſe venduto a' ſudditi di S. A. o traſportato ne' ſuoi Stati, incorreranno i traſgreſſori in pena di Galera.

Dichiarando, che ſe qualche Perſona di quelle, che abitano familiarmente ne' luoghi, dove ſi darà il ſale colorito, doveſſe, o voleſſe con la ſua famiglia torna-

Chi partiſſe da' luoghi del ſal roſſo, per tornare, dove ſi uſa ſal bianco, riporti al ſuo Salaiolo il ſal roſſo, che gli avāza.

re ad abitare, o ſtanziare in altri luoghi, dove ſi adoperi il ſal bianco; ed aveſſe levato dal Salaiolo del ſuo Comune, o Popolo a conto della ſua taſſa, tanta quantità di ſale, che le ne avanzaſſe al tempo della ſua partenza da quel Comune; giacchè queſta tal Perſona non potrebbe portar quel ſale così colorito, ne' luoghi del bianco: ſi diſpone, e comanda, che 'l Deputato, o Salaiolo di quel Comune, o luogo, donde partiſſe quella tal famiglia, debba, e ſia tenuto ripigliare quel ſale, che veramente le avanzaſſe, e reſtituirle il prezzo di eſſo; avuto però riguardo alla rata, che quella tal famiglia ne deve aver conſumato a proporzione delle bocche, e beſtie, che ha, e del tempo decorſo in quell'Annata. E l'iſteſſo all' incontro s' intenda di quelli, che da' luoghi, dove ſi uſa ſal bianco, voleſſero tornare ad abitare ne'luoghi del colorito.

l'iſteſſo s'intēda di quelli, che da' luoghi del ſal bianco tornaſſero ad abitare, dove ſi dà il ſal roſſo.

Inoltre, ſe ſi deſſe il caſo, che qualche Perſona de' luoghi, dove ſi darà il ſal tinto, per tornarſene alla propria caſa, doveſſe, per neceſſità, paſſare col ſale tinto, levato dal Salaiolo del proprio Comune, per qualche luogo di quelli, dove ſi vende il bianco; acciocchè non incorra in pericolo di eſſer trovato con d. ſale ne'luoghi, dove non può tenerſi, nè portarſi; il Salaiolo, o Deputato di quel tal Comune, donde ſarà levato il ſal tinto; deva fare una polizza a quella Perſona, che l'avrà levato, notando in eſſa il giorno, il nome di chi leva il ſale, e la quantità di eſſo; perchè avendo quella, non dovrà eſſer moleſtato; altrimenti ſenza d. polizza incorrerà nelle pene, come ſopra impoſte. Ed il medeſimo ſi dovrà oſſervare per quelle Perſone, che avendo levato il ſal bianco dal Deputa-

Chi col ſal tinto doveſſe, per tornare a Caſa ſua, paſſare pe' luoghi del ſal bianco, abbia con ſe la licēza del ſuo Salaiolo, che gli ha dato 'l ſale.

e l'iſteſſo ſi oſſervi per quelli, che da' luoghi del ſal biāco, tornaſſero ad abitare dove ſi dà il ſal roſſo.

to

to del proprio Comune, ſieno aſtrette, per tornare alle proprie Caſe, di paſſare pel territorio di quei luoghi, dove ſi conſumerà il tinto. Avvertendo, e comandando a tutti li Deputati di qualſivoglia luogo, che nell'uno, e nell'altro di dd. caſi non facciano le licenze, o polizze ſuddette, ſe non a quelle Perſone, che per neceſſità ſono aſtrette, nel tornare alle loro Caſe, paſſare col ſale levato dal proprio Salaiolo, per quei luoghi, dove tal ſale, in vigore della preſente Legge ſia proibito; e a non le fare, ſe non per quel tempo proporzionato, che baſti, per arrivare a dirittura dal luogo, dond' è levato il ſale, alla Caſa di quello, che l'ha levato; ed al più per un giorno, e ſenza ſpeſa; acciocchè non ſeguano, con queſto preteſto, de' diſordini, e delle traſgreſſioni; ed altrimenti facendo, i medeſimi Deputati, e Salaioli ſaranno puniti ad arbitrio del Magiſtrato.

CAPITOLO XIV.

Della proibizione de' Sali foreſtieri.

REflettendo il Magiſtrato loro, che per molte Leggi, e Ordini, finora pubblicati contro gl' Introduttori del ſal foreſtiero, non ſia rimediato a i contrabbandi, che giornalmente ſi commettono; e perciò ſia neceſſario procedere contro di loro, con molto maggior rigore di quello finora ſi è uſato. E conſiderando, che queſt'iſteſſi Introduttori il più delle volte nel lor ritorno, eſtraggono anche quantità di olio, e che per la Legge pubblicata ne' 22. Novembre 1619. contro gli Eſtrattori dell'olio, vien'ordinato, che ſieno denunziati ſubito alla Corte più vicina, e ritenuti, con dare le Campane all' arme, e metter'inſieme i ſoldati, e popoli, per darli in mano della Giuſtizia, con ucciderli ancora, quando ſieno armati, e facciano reſiſtenza; e non poſſano averſi altrimenti, ſotto gravi pene pecuniarie, ed afflittive di corpo a chi mancaſſe di ciò eſequire. E parendo, che gl' Introduttori del ſal foreſtiero ſieno di maggior pregiudizio, che non ſono gli Eſtrattori dell'olio, pel danno, che cagionano alle Comunità, a i Popoli, e alle Perſone particolari, giacchè ſcemando lo ſpaccio del ſal noſtrale, reſtano le Comunità, i Popoli, e i Salaioli aggravati, e moleſtati, per l'obbligo delle levate, e pel rifinimento della Taſſa, che dalla Gabella vien loro annualmente impoſta.

Introduttori del ſal foreſtiero pregiudicano a' Popoli, e alle perſone private.

perchè ſcemano lo ſmaltimento del ſal noſtrale,

onde reſtano moleſtate le Comunità, e i Salaioli.

E per-

E perchè ſogliono dd. Introduttori andare armati, con far talvolta sì groſſe comitive, che non temono gli Eſecutori della Giuſtizia, e commettono in faccia loro il contrabbando. Quindi è, che per raffrenare la loro audacia, ſi notifica, e comanda eſpreſſamente, che gl'Introduttori del ſal foreſtiero, tanto ſudditi di S. A. R. quanto di qualunque altro Stato, e Dominio; e chiunque ſarà in loro compagnia, nell'atto dell'introdurlo, o del diſpenſarlo, e contrattarlo; mentre ſieno armati di alcuna ſorta d'armi, e non poſſano averſi altrimenti nelle forze della Giuſtizia; ſieno come facinoroſi, fraudatori, e uſurpatori delle pubbliche entrate, ucciſi impunemente, e l'occiſore guadagni la valuta di tutto 'l ſale, che introduceſſero i predetti Contrabbandieri, e le beſtie, ſopra le quali foſſe caricato il predetto ſale; e tutto il danaro, e robe di qualſivoglia ſorta, trovate appreſſo dd. Introduttori, e Contrabbandieri: oltre alla porzione dell'altre loro ſoſtanze, che per la preſente Legge viene aſſegnata agl'Inventori, e Notificatori di tali Delinquenti.

E però tali Introduttori del ſal foreſtiero eſſendo armati, e non potendoſi avere altrimenti, ſieno ucciſi.

e l'occiſore guadagni tutte le robe, che aveſſero i Contrabbandieri.

E di più, a chi arreſterà, o vivi, o morti, li ſuddetti Introduttori armati, tanto nell'atto dell'introduzione, che del diſpenſare, o contrattar detto ſale, ſarà ſubito pagata dalla Caſſa di queſt'Ufizio la ſomma di ſcudi venticinque per ciaſcuno degl'Introduttori, che ſarà arreſtato, o vivo, o morto; con la facultà di rimettere un Bandito di forca, o di minor pregiudizio, per l'arreſto, o occiſione di ciaſcuna perſona.

Chi arreſterà gl'Introduttori guadagni ſc. 25. per ciaſcuno, e la facoltà di rimetter un Bandito.

E tutti li ſuddetti Contrabbandieri, e Introduttori di ſali foreſtieri, di qualunque ſtato, e condizione ſi

I Contrabbandieri, che veniſſero in mano della Giuſtizia, quelli, che biachiſcono ſali, o ne vēdono a' ſudditi di S. A. e tutti i Salaioli, che vēdono ſali foreſtieri caſchino in pena della vita.

ſieno, che veniſſero in mano della Giuſtizia, o che in loro contumacia foſſero proceſſati; ſiccome ancora quelli di qualunque Stato, e Dominio, che bianchiſcono ſali, e vendono ſali groſſi, o ſaline a i ſudditi di S. A. R. o ad altri, per introdurre negli Stati dell'A. S. ancorchè per tranſito. E ſimilmente tutti li Salaioli, e Canovieri, che vendono ſale ne' feliciſſimi Stati di S. A. i quali faceſſero venire, compraſſero, teneſſero, vendeſſero, o uſaſſero, ſcientemente, i detti ſali foreſtieri, o introdotti da Stati alieni, caſchino in pena della vita, e confiſcazione de' beni.

Chiunque uſaſſe ſal foreſtiero incorra in pena della Galera e confiſcazione de' beni.

E qualunque altra perſona, che aveſſe, o teneſſe, o ſi provaſſe, che aveſſe tenuto, comprato, venduto, ricevuto, raccettato, o in qualſivoglia altro immaginabil modo, contrattato, ſale, o ſalina foreſtiera, o introdotta di fuori di Stato, ancorchè in piccola quantità. Come ancora chi avrà tenuto mano, dato opera, aiuto, e conſiglio, a qualſivoglia delle ſuddette contravvenzioni di ſale, o ſalina foreſtiera, o introdotta da Stati alieni; cada, ed incorra in pena della Galera a beneplacito di S. A. R. e della confiſcazione de' beni, da poterſi eſtendere ſino alla pena della vita, incluſive, ſecondo le circoſtanze de' caſi, e delle traſgreſſioni; e di più oltre alla perdita del ſale, nella perdita ancora delle beſtie, carri, carrozze, navilj, o altri inſtrumenti, ſopra de' quali foſſe caricato, e portato. E di più in tutti li caſi di ſale, e ſalina foreſtiera, di perpetua infamia.

e nell' iſteſſa pena incorra chi teneſſe mano a tali contravenzioni.

E in tutti detti caſi in pena di perpetua infamia.

E benchè ſi ſupponga, e ſperi, che i premi eſpreſſi di ſopra, abbiano ad invitare, e ſtimolare i Soldati, e Popoli de' luoghi, dove ſi daranno i caſi di ſimili intro-

troduzioni di ſali foreſtieri, ad arreſtare i dd. Introduttori, o vivi, o morti; nondimeno per tener più vigilanti, e pronti i dd. Soldati, e Popoli della Comunità, e gli Eſecutori di giuſtizia, ad accorrere all'arreſto, ed eſtirpazione di dd. Contrabbandieri; ſi aggiugne anche la pena di ſeudi trecento, ed altre pene afflittive di corpo; da eſtenderſi ſino alla Galera incluſive, ad arbitrio di chi avrà a giudicare; a quelli, che non foſſero pronti a ſonar le campane all'arme, mettere i Soldati, e Popoli inſieme, per arreſtare, o vivi, o morti detti Contrabbandieri; e nell'iſteſſa pena incorreranno i Soldati, e Popoli, che incontinenti non anderanno con le loro armi, a fare gli arreſti di quelli, che foſſero ſtati veduti portare ſal foreſtiero, e denunziarli alla Corte più vicina, quando alcuno ſi vedeſſe paſſare col ſale, o ſi ſapeſſe, che negli Stati di S. A. R. aveſſero avuto, portato, o tranſitato ſali foreſtieri, o di Stati alieni. E dovrà parimente ſonarſi la campana a martello, per arreſtare, come ſopra, i ſuddetti Contrabbandieri, anche a richieſta del Salaiolo, o Salaioli de'luoghi; quando ſapeſſero, o aveſſero legittime notizie, che per le loro deputazioni paſſino Contrabbandieri con ſale; con precedente partecipazione però del Juſdicente del luogo. E ſe le Comunità non uſaſſero, o non faceſſero uſare le debite, ed opportune diligenze, per arreſtare i prefati Contrabbandieri, dovranno eſſer tenute al danno, e alle ſpeſe, che per ciò reſultaſſero a queſt'Ufizio.

Chi non ſonaſſe la campana all'arme, e chi non accorreſſe ad arreſtare i Contrabband. cada in pena di ſc. 300. &c.

Gl' introduttori, che portaſſero ſale negli Stati di S. A. ſieno manifeſtati alla Corte più vicina.

Si ſuoni la campana all' arme per arreſtare i Contrabband. anche a richieſta del Salaiolo del luogo.

Proibendo inoltre a tutti gli Oſti, e Contadini, e ad ogn'altra perſona, il ricevere, e dar da mangiare, o bere a detti Contrabbandieri, e permettere, che

Oſti, Cõtadini, nè altri, non poſſano raccettare i Contrabband. nè le lor beſtie con ſale.

nell' Osterie, Case, e Stalle loro, o Capanne, siano messe bestie, o dato strami, o biade a quelli, che portassero sale, ancorchè asserissero, che fosse di quello di S. A. R. mentre i Conduttori di detto sale non fossero Persone cognite a i medesimi Osti, e non avessero appresso di se il solito quadernuccio; sopra del quale da' Ministri della Gabella del Sale, sia stata descritta, e notata tutta la levata del sale, che tali Conduttori avranno con loro, sotto pena di scudi trecento, e altre afflittive di corpo, da estendersi fino alla Galera. Con avvertir ciascheduno, che non si ammetterà scusa di non aver veduto, o saputo, che avessero sale, ma sien tenuti usare esattissima diligenza per chiarirsene.

mentre nō fossero Persone cognite, e non avessero cō loro il quadernuccio del Sale

E nō s'ammetterà scusa di nō aver veduto, o saputo, che avessero sale.

Dichiarando ancora, che i suddetti Contrabbandieri, o altri, che fossero in loro compagnia, mentre condurranno il sal forestiero, non deono godere della facultà, che avessero di portar qualsivoglia sorta di armi, tuttochè fossero Soldati, o avessero qualunque altra facoltà; ma debbano di più essere condennati nelle pene della delazione dell'armi, secondo che per le Leggi sopra tal materia vien'ordinato.

I Contrabbandieri, o altri, che fossero con loro non debbano godere d' alcuna facoltà d'arme, che avessero.

Di più comanda, e vuole S. A. R. che le medesime diligenze si usino, e facciano in tutti i luoghi infeudati de' suoi felicissimi Stati, ed in tutti gli altri, in qualsivoglia modo soggetti a S. A. e dependenti dal suo alto, e supremo Dominio; che perciò, in virtù della presente Legge, l' A. S. comanda a tutti li Signori Marchesi, Conti, Baroni, Feudatarj, e a tutti gli altri, che possiedono, o possederanno in futuro luoghi, ne' quali S. A. R. possa in qualsivoglia mo-

Le medesime diligēze si facciano ne' luoghi infeudati.

do

do eſercitare il ſuo alto dominio, e la ſuprema ſua autorità; ancorchè in qualunque maniera privilegiati, o di qualſivoglia altra qualità, dignità, e preeminenza ſi ſiano, e de' quali biſognaſſe fare ſpeciale, e individua menzione; e a i loro Luogotenenti, Commiſſarj, Vicarj, Poteſtà, Rettori, Governatori, Oſiziali, Juſdicenti, e Miniſtri; e a' Soldati, ed abitanti de'medeſimi luoghi, la puntuale oſſervanza di tutte, e ciaſcuna delle predette coſe: dichiarando l'A. S. che in materia di ſali foreſtieri, o altre contravvenzioni di ſale, tutti i luoghi mediatamente ſoggetti, e della condizione eſpreſſa di ſopra, s' abbiano come immediatamente ſottopoſti, e ſieno tenuti alla perfetta oſſervanza di tutto il contenuto, e diſpoſto in queſta Legge; tanto per le pene comminate in eſſa, quanto per la conſecuzione de' premj,

I luoghi infeudati in materia di ſale ſien tenuti all' oſſervāza della preſente Legge.

E dovranno in vigore di queſta Legge tutti li ſopranominati Feudatarj, e dependenti dalla ſuprema autorità di S. A. R. come ſopra, e i loro Luogotenenti, Commiſſarj, Vicarj, Podeſtà, Rettori, Governatori, Oſiziali, Juſdicenti, e Miniſtri, e qualunque Soldato, ed abitante de'medeſimi luoghi, dare ogni aſſiſtenza, ed aiuto agli Offiziali, Eſecutori, e Famigli di qualunque ſorta degli Stati di S. A. R. quando anderanno a fare, anche improvviſamente, nelle Terre, e luoghi ſuddetti, perquiſizioni, e altre diligenze, per ritrovare i contrabbandi de' ſali foreſtieri, o altre ſimili traſgreſſioni, ſotto pena di ſcudi trecento, e dell'arbitrio rigoroſo del Magiſtrato loro.

e però ſia in dd. luoghi data agli eſecutori ogni aſſiſtenza.

Se alcuno aveſſe, teneſſe, o ſi ſerviſſe del ſal groſſo, che per intereſſe di queſta Gabella ſi tiene, e ſi eſita

Nessuno si può servire de' sali grossi, che per servizio della Gabella si tengano, o si transitano per li Stati di S. A. R.

nelle Città di Livorno, Pisa, Pietrasanta, Barga, Firenze, Sestino, e Verghereto, o altrove. E chè si si transita per lo Stato di S. A. R. per condurlo in dd. luoghi, o per condurlo in qualunque luogo, fuori degli Stati di S. A. R. a cui l'A. S. l'avesse già conceduto, o in futuro lo concedesse, incorra in pena della Galera a beneplacito di S. A. R. e nella confiscazione de' beni: e l'istesso s'intende disposto de' sali grossi, destinati per l'Arsenale di Pisa; i quali potranno tenersi, e usarsi dalle genti di d. Arsenale, nell' Arsenale medesimo; ma non da altre genti, nè fuori di d Arsenale, sotto le pene apposte come sopra; eccettuato però quei Mercanti, e Bottegai, che in Livorno, e in Pisa, di tal sorta di sale si servissero per uso di salamoiare, come si è praticato finora, e non in altro uso.

eccettuato nell' Arsenale di Pisa. e in Livorno, e Pisa per uso de' salumi.

Quei Condottieri, e Vetturali, che in vece di condurre il sal grosso ne' luoghi, dove è destinato, dispensassero, vendessero, donassero, barattassero, o in altro modo esitassero negli Stati, o per gli Stati di S. A. alcuna quantità di detto sal grosso; oltre alla suddetta pena della Galera, e confiscazione de' beni, dovranno di più esser condannati a pagare alla Casa del Sale lire una per ogni libbra di d. sal grosso, che avessero, come sopra, dato via, o esitato.

Se i Vetturali, che conducono il sal grosso in varj luoghi, ne lasciassero negli Stati di S. A. oltre alla pena della Galera, cadano in pena di lir. 1. per libbra.

A' Pizzicagnoli, Bottegai, e altri di Firenze, o di fuori, che per servizio de' loro mestieri fanno venire diversi bariglioni con sardelle, tonnina, sorra, acciughe, e altri sì fatti salumi: si proibisce onninamente il servirsi, o valersi, nè anche per uso delle lor proprie case; nè vendere, o dispensare ad altri, in qualsivoglia modo quel sale, che viene in dd. bariglioni, per

I Pizzicagnoli, e Bottegai dovranno manifestare alla Gabella, e a' Jusdicenti quel sal grosso, che loro avanza da' bariglioni de' salumi.

con-

conſerva de' prenominati ſalumi: ma quello, che reſta loro, dopo lo ſmaltimento de' medeſimi ſalumi, debbano i Bottegai di Firenze nel tempo, e termine di giorni quattro, portarlo, e conſegnarlo nella Gabella del Sale di Firenze; e i Bottegai di fuora nel tempo, e termine di giorni otto, debbano notificarlo alla Cancelleria della medeſima Gabella; ovvero a' Juſdicenti de' luoghi, a i quali ſon ſottopoſti; che dovranno prontamente darne parte al Magiſtrato del Sale, dal quale ſarà loro ordinato ciò, che dovranno farne, ſotto pena di ſcudi dieci, per ciaſcheduno, e per ciaſcheduna volta, mancando.

CAPITOLO XV.

Dell'obbligo delle Comunità, de' loro Cancellieri, e Rappreſentanti, circa la taſſa, diſtribuzione, ed eſito de' ſali.

ANcorchè reſti proibita, come ſopra, l'introduzione de' ſali foreſtieri, per levar nondimeno maggiormente a' ſudditi di S. A. R. il modo di conſumarne; ſi diſpone, che tutte le Comunità, e Popoli del Dominio di S. A. dove finora ſia ſtato introdotto, e ne' quali per l'avvenire s'introduceſſe, l'uſo della taſſa del ſale, debbano levare da queſt'Ufizio quella quantità di ſale, che dal retto arbitrio della Congregazione de' Sali ſarà loro aſſegnata, proporzionata, e correſpettiva al numero delle bocche, e beſtie da cacio, di ciaſchedun Comune, o Popolo, per durare ſei Anni, o per quel maggiore, o minor tempo, che a S. A. R. piaceſſe di comandare, ſecondo le contingenze.

I luoghi ſottopoſti alla taſſa levino annualmente quelle ſomme di ſale, che ſaranno loro aſſegnate.

Nel far le taſſe s'oſſervino gli ſtili uſati.

Nel fare la predetta aſſegnazione de' ſali, dovrà la ſuddetta Congregazione de i Deputati ſopra ciò eletti, ſeguitare la conſuetudine, e lo ſtile finora praticato, di aſſegnare libbre undici per bocca ne' luoghi civili, e murati; libbre dieci negli altri, e mezza libbra per beſtia da cacio, per ciaſcun'Anno; riſervando nondimeno alla medeſima Congregazione la facultà, e l'arbitrio di poter' accreſcere, diminuire, e defalcare alle Comunità, e a' loro Salaioli, quelle rate di ſale, che giuſtificaſſero di non potere, o non aver

La Congregaz. poſſa fare quei defalchi, e accreſcimēti, che le parranno giuſti.

aver potuto ſmaltire, per legittime ragioni, e impedimenti; ſecondo che parrà più conveniente alla retta coſcienza, e giuſtizia della medeſima Congregazione.

I Rappreſentanti, e Cancellieri, nel fare la deſcrizione delle bocche, e beſtie per la taſſa generale del ſale, dovranno eſequire puntualmente quegli ordini, che nelle Lettere circolari ſi contengono; e ritenere in Cancelleria copia delle medeſime deſcrizioni, per potere, col fondamento, e riſcontro di quella, e con aggiugnere, o levare le bocche accreſciute, o mancate, formare ogn'Anno, avanti il principio di Novembre, i ſoliti quaderni del ſale, aggiuſtati, e numerati; ne' quali ſieno deſcritte, con adequato ſpazio, fra una partita, e l'altra, tutte le bocche, e beſtie da cacio di quel Comune, ſufficienti all' eſito di tutta la taſſa, e che in quelli ſia fatta, da i medeſimi Rappreſentanti, alla preſenza del Jusdicente, del Cancelliere, e del Salaiolo (volendovi intervenire) la diſtribuzione, e repartizione di tutta la taſſa, a ciaſcun Comune aſſegnata, diminuendo a' miſerabili, ed accreſcendo a i comodi, Oſti, Pizzicagnoli, Macellari, e altri, che impieghino ſale per ſervizio delle lor botteghe, e negozj, quella rata di ſale, che parrà giuſta, e conveniente, ſenza aggravare più l'uno, che l'altro; di maniera che anticipatamente, e nel principio di qualunque Annata, venga ripartita, e diſtribuita tutta la taſſa del ſale, che dee levar ciaſcun Popolo, o Comune annualmente; e i Salaioli vedano, e ſappiano, chi ſia tenuto a levar più, o meno ſale, e poſſano aſtringere ogni perſona, e famiglia reſpettivamente a' tempi debiti.

Rappreſentanti, e Cancellieri nel deſcrivere le bocche, e beſtie oſſervino gli ordini delle Lettere circolari.

Cancellieri medeſimi ſerbino in Cancelleria copia delle deſcrizioni, per formare i quanucci a' Salaioli.

Come debbano formarſi detti quadernucci, ne' quali dee farſi la repartizione generale del ſale.

E ſe

Chi non farà le portate giuste delle bocche, e bestie,

E se i Capi di famiglia, i Rappresentanti, Cancellieri, Sindaci, o altri, che avessero l'incumbenza di fare le suddette descrizioni delle bocche, e bestie da frutto, tralasciassero di dare in nota, e di descrivere alcuna delle suddette bocche, o bestie: e se i Cancellieri, o altri, a chi s'aspetta, non facessero, e non consegnassero a'Salaioli ne'modi, e tempi predetti, e con la distribuzione anticipata di tutta la tassa; il quaderno pel ministerio de'sali; incorra, chi avrà difettato, nella pena di lire 50. per ogni bocca, o bestia da cacio, non data in nota da i Capi di famiglia, e non compresa nelle suddette descrizioni; e sarà in arbitrio del Provveditore Generale de'Sali, di mandar Ministri a posta; non solo a correggere le descrizioni, le repartizioni del sale, e i quadernucci mal fatti; ma eziandio a processar quello, o quelli, che avessero trascurato di fare diligentemente le sue parti, ancorchè fosse, o fossero sottoposti a qualunque altro Tribunale, o Magistrato. E trovandosi, che le descrizioni, o quadernucci suddetti sieno manchevoli, e non veridici in tutto, o in parte, per difetto, o colpa de' suddetti Cancellieri, Anziani, Rappresentanti, Sindaci, o altri, come sopra, vuole S. A. che subito i Cancellieri perdano la carica, e non possano più andare in Ofizio alcuno; e gli Anziani, Rappresentanti, e altri perdano gli ofizj, che godono ne'luoghi, e patrie loro, e la facultà di poter più risedere in alcuno di quelli, a beneplacito di S. A. R. e di più, quanto agli Anziani, Rappresentanti, Sindaci, e altri, di tre Anni di Stinche. Dopo finita la suddetta repartizione, dovranno i Rettori, e Cancellieri del luogo, den-

I Cancellieri, o altri, che non consegnassero a'Salaioli i quadernucci, e con la repartizione anticipata, incorrano in pena di lir. 50. per bocca, o per bestia lasciata.

E'l Proveditor del Sale potrà mandare a correggere le descrizioni, e quadernucci a spese di chi avrà errato.

dentro al termine di otto giorni immediatamente ſuſſeguenti, far notificare, per pubblico bando, da tenerſi affiſſo ne' luoghi ſoliti, a tutti i Capi di caſa la quantità del ſale, che dovranno levare in quell' Anno; affinchè, ſentendoſi aggravato da detta repartizione, per negligenza, o per malizia di chi l'ha fatta; poſſano ricorrere al detto Rettore, o Iuſdicente, per farla ridurre al dovere; il quale ſia tenuto amminiſtrare a i Ricorrenti buona giuſtizia, pettoralmente, e ſenza alcuna formalità di giudizio; acciocchè il Magiſtrato del ſale non ne ſenta alcun clamore, altrimenti, ſe alcuno ricorrerà, e ſi riconoſceſſe eſſere ſtato aggravato, ſaranno i ſuddetti Rappreſentanti, o altri, che aveſſero difettato, obbligati, non ſolo a rifar tutti i danni a chi ricorreſſe, ma ſaranno ancor condennati nella pena di lire cinquanta per ciaſcheduno di eſſi, e per qualunque ricorſo, che foſſe fatto; e nella medeſima pena incorreranno i ſuddetti Rappreſentanti, e altri, che interveniſſero a detta repartizione; ſe per parentela, amicizia, o per altri motivi, aveſſero impoſto, ed aſſegnato a ſe medeſimi, o ad altri, minore, o maggior quantità di ſale, di quella, che giuſtamente poſſano levare, e rifinire.

La repartizione fatta ſi notifichi a tutti per publico bando, per far correggere gli errori per chi ſi ſentiſſe aggravato.

E perchè a' Cancellieri, per emolumento, e mercede delle loro fatiche, nel fare le ſuddette diligenze, è ſolito pagarſi da' Camarlinghi delle Comunità una crazia per ogni ſtaio di ſale taſſato alle medeſime, o altra ſimile recognizione; perciò s'intima, e s'impone a' medeſimi Cancellieri, che non riſquota-

A' Cancellieri delle Comunità non ſi paghino le lor mercedi finchè non anno eſequite le ſuddette diligenze.

no; e al Camarlingo, o Camarlinghi reſpettivamente, che non paghino i ſuddetti aſſegnamenti; ſe prima non ſono puntualmente, ed eſattiſſimamente eſequite tutte le ſuddette diligenze; il che dovrà apparire per atteſtazione del Salaiolo, o Salaioli di ciaſcuna Comunità; altrimenti a' Camarlinghi ſuddetti non ſaranno menati buoni tali pagamenti, ne' ſaldi della loro amminiſtrazione; e' Cancellieri dovranno rimettere il danaro riſcoſſo: e tanto eſſi, che i Camarlinghi ſuddetti ſaranno ancora gaſtigati ad arbitrio del Magiſtrato del Sale.

Se per colpa de' Iuſdicenti, Cancellieri, o Rappreſentanti reſtaſſe non eſitata qualche ſomma di ſale, ſieno tenuti di proprio a rifar' il danno alle Comunità, o a' loro Salaioli.

Ma ſe per colpa, e negligenza de' Iuſdicenti, e loro Miniſtri, de' Rappreſentanti, e Cancellieri delle Comunità, reſpettivamente veniſſero traſcurati, o male eſequiti li ſuddetti, e altri ordini, che riſguardano lo ſmaltimento de' ſali aſſegnati; e che perciò reſtaſſe non eſitata qualche parte del medeſimo ſale aſſegnato a dette Comunità; dovranno eſſer tenuti a rifare del proprio ogni danno, che per ciò reſultaſſe alle medeſime Comunità, che ſono le principali debitrici di tutta la taſſa del ſale; e quello ancora, che reſultaſſe a i medeſimi Salaioli, che per dette Comunità devono ſmaltirlo.

Debbano le Comunità levare annualmẽte la lor taſſa del ſale, ogni quadrimeſtre la rata ſotto pena di 15. per 100.

Dovranno le medeſime Comunità levare, annualmente, la quantità del ſale, data loro per taſſa, ogni quattro meſi la rata, ſotto pena di quindici per cento; e non lo levando dentro all'Anno, non potranno più ricevere detto ſale, ma dovranno pagarlo al prezzo ſolito, oltre alle dette pene di quindici per cento.

Giac-

Giacchè l' Annate pel miniſterio de' ſali cominciano al principio di Novembre di ciaſcun' Anno, e finiſcono a tutto il meſe di Ottobre dell' Anno futuro; ſi dichiara, che ſe le Comunità ſuddette, o i loro Salaioli aſpettaſſero a levare verſo la fine di Ottobre, qualche porzione di ſale, che probabilmente non poteſſe, in quei pochi giorni diſpenſarſi, e conſumarſi da i Popoli, debba eſſere, e ſia in arbitrio del Provveditor Generale dell' Ofizio laſciarlo levare, o nò, per non pregiudicare al miniſterio, e ſmaltimento de' ſali dell' Annata futura; e quando anche ſia denegata loro la facultà di levarlo; non oſtante, dovranno le Comunità, o i loro Salaioli, in pena della lor negligenza, pagare il ſale non levato, con le ſuddette pene di 15. per cento, ſenza poterlo conſeguire. Ed all'incontro, a' Salaioli, che devono cominciare la loro amminiſtrazione in Calen di Novembre, non potrà lo Scrivano de' Canovieri dar ſale in conto dell' Annata nuova, ſe non dopo il dì venti del precedente meſe di Ottobre; mentre non ve ne foſſe qualche giuſto motivo, ad arbitrio del Provveditor Generale.

Verſo la fine dell'Anno non potranno i Salaioli levar ſale ſenza licenza del Provedit.

Quantũque ſia negata loro tal licenza, dovrãno pagare il ſale non levato.

I Salaioli nuovi non potranno cominciare a levar' il ſale ſe non dopo il dì 20. d'Ottob.

Il ſale, dalle ſuddette Comunità, dovrà ſempre levarſi, e pagarſi anticipatamente, a denari contanti, volta per volta, come ſi pratica di preſente: eccettuato però quei luoghi, dove non foſſe ſtato introdotto tal uſo; con riſervo nondimeno al Magiſtrato di potere, per giuſti, ed efficaci motivi, concedere a qualche Comune la facultà di pagarlo in fine della Terzeria.

Se le Comunità di basso prezzo volessero sale, oltre alle lor tasse, lo paghino al prezzo maggiore.

Se alcuna delle suddette Comunità tassate, e particolarmente quelle, che pagano il sale a minor prezzo, volessero maggior quantità di sale, di più alla tassa assegnata loro, non dovrà dallo Scrivano de'Canovieri esser loro data, se non lo pagano al prezzo maggiore.

CAPITOLO XVI.

De' Salaioli, e dell' obbligo loro circa lo ſmaltimento delle Taſſe del Sale.

PEr lo ſmaltimento de' ſali, che, come ſopra, ſono aſſegnati alle Comunità ; dovranno eleggerſi i Deputati, Salaioli, o Amminiſtratori, nel modo, e forma, che ſono ſtati eletti per lo paſſato; cioè dalle Comunità, che finora ne anno avuto la cura: e dal Magiſtrato, o Congregazione de' Sali, dovranno eleggerſi i Salaioli di quelle Comunità, che ſono ſtati ſoliti eleggere per l'addietro; e di ogni altro luogo ancora, dove il miglior ſervizio di S. A. e del miniſterio de' Sali ricercaſſe l'ingerenza del medeſimo Magiſtrato.

I Deputati del ſale ſi eleggano dalla Congregazione, o dalle Comunità, ſecondo 'l ſolito.

Chi vuol pretendere l'amminiſtrazione, o Deputazione de' Sali di qualche Poteſteria, Comune, o Popolo, dovrà, per tutto 'l meſe di Maggio di ciaſcheduu'Anno, aver preſentato nella Cancelleria della Gabella del Sale la ſua comparſa, contenente il luogo, o luoghi, per li quali vorrebbe eſſer' eletto, con le condizioni, ſalarj, ed emolumenti, che a lui parranno, conforme alle Lettere circolari, che ogn' Anno ſe ne mandano; i quali ſalarj, ed emolumenti ſarannno dalla ſuddetta Congregazione de' ſali accreſciuti, o moderati, ſecondo, che alla medeſima parrà giuſto, e conveniente.

I Pretendenti preſẽtino nella Cancelleria le loro comparſe.

Seguìta l'elezione, dovrà il Deputato prendere il ſolito partito, per dare avanti le Comunità, e ſuoi Rap-

Il Deputato eletto dia avanti le Comunità i mallevadori conſueti.

Rappreſentanti, i conſueti mallevadori della ſua buona amminiſtrazione, che s'intenderanno obbligati in ſolidum, per cautela, e ſicurezza di queſt'Ofizio, delle Comunità medeſime, e di ogn'altro, che vi poteſſe avere intereſſe, e con la fede del Cancelliere di quelle Comunità, di aver dato tali mallevadori, mandare, a ſuo tempo, a levare, anticipatamente, e a denari contanti quella quantità di ſale, che gli parrà a propoſito, affine di ſtarne proviſto, per poterlo vendere, ed eſitare, dal dì primo di Novembre di ciaſchedun' Anno, che cominciano tali amminiſtrazioni; la qual fede de'mallevadori dati; dovrà far regiſtrare a i Libri di queſta Cancelleria, perchè ſenza tale atteſtazione non potrà lo Scrivano de' Canovieri laſciar levare ad alcun Salaiolo niuna ſomma di ſale. E'l medeſimo Scrivano de'Canovieri dovrà, per obbligo di ſua carica, e ſotto pena dell'arbitrio del Magiſtrato, regiſtrare al ſuo Libro, Deputazione per Deputazione, i nomi de'Salaioli, e de'loro mallevadori, che avranno dato. Siccome ſarà obbligato dare, e rinnovare, ſecondo gli ordini, uno, o più idonei mallevadori della ſua buona amminiſtrazione, da approvarſi dal Magiſtrato del Sale, ſecondo 'l ſolito.

E faccia aggiuſtare nella Cancelleria la fede de' mallevadori dati.

Lo Scrivano de' Canovieri aggiuſti al ſuo Libro le deputazioni de'ſali, e la nota de'mallevadori. Lo Scrivano ſudetto dia mallevadori della ſua amminiſtrazione.

Deve eſſere principal cura de'medeſimi Deputati, avanti 'l principio del lor miniſterio, farſi conſegnare da'Rappreſentanti, e dal Cancelliere delle Comunità i ſoliti quaderni del ſale, in foglio, aggiuſtati, e numerati; ne' quali ſieno deſcritte, con adequato ſpazio fra una partita, e l'altra, tante bocche, e beſtie da frutto, che baſtino all'eſito di tutta la taſſa, e che in quelli ſia fatta la repartizione del ſale, come

Il Salaiolo ſi faccia conſegnare dal Cancelliere il quadernuccio per lo ſmaltimento del ſale.

nel

nel Capitolo precedente si dispone. E caso, che a' suddetti Salaioli non fossero consegnati in tempo debito tali quadernucci, e non contenessero il prefato numero, di bocche, e bestie, e la predetta repartizione; dovranno i medesimi Salaioli fare istanza a' suddetti Rappresentanti, e Cancellieri, che i medesimi quadernucci sieno ridotti al dovere, e darne parte ancora al Provveditor Generale de' Sali, il quale non mancherà di dare le commissioni opportune, perchè tutto sia esequito nel modo, e forma, che vien disposto nella presente Legge; acciocchè il Deputato, o Deputati del sale, possano con maggior facilità esitare, come son tenuti, tutta la tassa a' lor Comuni assegnata: altrimenti, in caso di taciturnità, non saranno detti Salaioli ascoltati, quando pretendessero qualunque defalco di sale avanzato: ma si farà loro pagare con le solite pene, senza speranza di poterlo conseguire, o esitare.

Non ricevēdolo ne dia parte al Provveditor Gener. del Sale

altrimenti in caso di sale avanzato nō saranno ascoltati

Risegga uno de' Deputati almeno, potendo, nel luogo, dove sia il Criminale, per vigilare appresso il Rettore di Giustizia, che non seguano introduzioni di sali forestieri, o altre contravvenzioni, in materia di sale; e conservino, e custodiscano il sale nelle solite Botteghe, Canove, o Stanze, dove sono destinate a tal' uso) in ogni tempo, ben condizionato, sì nel riporlo, che nel custodirlo, ed esitarlo.

Risegga uno de' Deputati nel luogo del Criminale.

e custodiscano il sale nelle Canove a ciò destinate.

Potrà il medesimo Salaiolo scrivere, ed aggiugnere da se medesimo, nel suo quaderno, quelle bocche, e famiglie, che, con tutte le sopraddette diligenze, non vi fossero state descritte.

Possa aggiugnere al suo quaderno le bocche non descrittevi.

Volendo, possa intervenire alla descrizione delle bocche, e alla repartizione del sale.

Volendo, potrà intervenire alla descrizione delle bocche, e bestie, che si farà per la formazione del suddetto quaderno, e alle repartizioni del sale, come sopra ordinate, perchè sien fatte giuste, e gli si consegni in detti Libri l'assegnamento di Avventori per l'intero smaltimento di d. sale delle tasse.

Chi verso i cõfini vorrà salar carne, o caci, levi il sale dal Salaiolo.

Chi verso i confini vorrà salar carne, o caci, levi il sale dal Salaiolo.

Chi vorrà, negli Stati di S. A. R. sottoposti alla tassa del Sale, e particolarmente verso i luoghi di confino, insalar carne, prosciutti, o caci; dovrà levare il sale, che perciò gli bisogna, dal Salaiolo di quella Deputazione, a cui sono sottoposti; senza poter mai portare a salar detta carne, o caci, fuori degli Stati di S. A. R. ne' luoghi, dove il sale si vende a minor prezzo, o in qualsivoglia altro luogo immune. Ed acciocchè il Salaiolo, o Deputato del luogo, possa riconoscere, se dalla sua canova i suddetti Insalatori abbiano levato la quantità del sale proporzionata all'insalatura di detta carne, o caci; dovranno i Pizzicagnoli, Macellari, e altri, che vogliono salar carne, dar nota al Deputato del Sale di quel luogo, nel termine di giorni otto, dopo la fine del Carnevale di ciaschedun'Anno, di quanta carne abbiano insalato, e dove la conservino; ed i Pastori, o Insalatori di cacio, debbano dare la medesima nota annualmente per tutto il dì 15. di Luglio; e allora, e dopo detti termini, potrà il Salaiolo visitare, o far visitare le case, botteghe, o negozj di tali persone; e trovandosi, che non abbiano levato da detto Salaiolo il sale proporzionato a detta insalatura, incorrano, in ciascuno di dd. casi, nella pena di sc. 50. e di dover pagare al Salaiolo il sale non levato da lui.

diano perciò nota al Salaiolo della carne, e de' caci insalati

perchè egli possa farli visitare.

E se

E se facessero resistenza, o impedissero al Salaiolo, o ad altri per lui, di fare, o far fare i suddetti riscontri, incorreranno di più nella pena di tre Anni di confino a Pisa.

Chi facesse resistenza a dette visite, cada in pena di 3. Anni di confino.

Sarà tenuto parimente ogni Salaiolo scrivere al suddetto suo Libro tutte le levate, che ciascheduna famiglia farà, volta per volta, compitando dentro al Libro la somma del sale levato, e tirandola fuora in abbaco; e osservar puntualmente questa diligenza, la quale serva a' Deputati per riscontro di avere esitato il sale, e alle famiglie, di averlo levato, come sono tenute, al qual Libro dovrà prestarsi intera fede, mentre sia realmente, e mercantilmente tenuto.

Il Salaiolo scriva al suo Libro le levate del sale d' ogni famiglia.

al qual Libro si presterà fede, mentre sia legalmente tenuto.

A quelli, che terranno il foglio per riscontro del sale, che levano, dovrà il Salaiolo segnare volta per volta, in detto foglio, il sale, che leveranno.

Scriva sul foglio a chi lo tiene le levate del sale.

Nel dispensare il sale a ciascuna famiglia, avvertano i Deputati di dare a tutti il suo dovere, a pesi, e prezzi soliti, senza mai alterare nè l'uno, nè l'altro di questi.

Dia il sale a pesi, e prezzi giusti.

Potranno, otto giorni avanti il fine di ciascuna terzeria, e un mese avanti il fine dell'ultima, far pubblicare un Bando, che chi non ha levato il suo sale, come ognuno è tenuto di fare, debba levarlo in termine di otto giorni; e passato detto tempo, riconoscere quelli, che sono indietro, e dargli in nota al Rettore, o Ofiziale del luogo, acciocchè li faccia esecutare per l'equivalente del sale non levato; avendo però nel dar detta nota, riguardo a quelli, che sono veramente miserabili; a' morti, lattenti, o altri, che avessero avuto legittimo impedimento.

Avanti il fine d'ogni terzeria faccia per Bando assegnar termine a ciascuno a levare il suo sale.

E possa poi dare in esazione chi non l'avesse levato.

Non dia ſale à chi ſta fuori della ſua Deputazione.

Non dar ſale ad alcuna famiglia, o perſona, che abiti fuori della Giuriſdizione della ſua canova, ſotto pena di lire 4. per libbra; tanto al Salaiolo, che lo vendeſſe, quanto ancora a chiunque lo compraſſe da altri Salaioli, che dal proprio.

Avverta, che i Vetturali conducano il ſale ben condizionato.

Avvertire, che i Vetturali, e Condottieri del ſale, lo portino ben condizionato, intatto, e co' ſuoi bolli non alterati, ne' luoghi, dove va bollato, come è ſtato diſpoſto nel Capitolo XII.

Faccia proceſſare, e carcerare chi uſa ſali di contrabbando.

Sapendo, ed avendo notizia di chi uſi ſal foreſtiero, o di contrabbando, deve eſſer cura de' Deputati, e Amminiſtratori del ſale di ciaſcun luogo, mandare gli Sbirri a ricercar le caſe di quei tali, e farli carcerare, e proceſſare, con precedente participazione però, e ordine del Juſdicente.

Partecipi delle pene ſpettanti al Fiſco.

Partecipino i Deputati, delle condennazioni, che ſeguiranno, ſecondo gli ordini, per le cauſe di dette traſgreſſioni di ſale in queſto modo, cioè: la metà di quelle pene pecuniarie, che reſtano al Fiſco, di tutte le ſuddette condennazioni per cauſa di ſale.

Abbia uno de' Deputati la facoltà dell'arme

Abbia uno di eſſi, per ciaſcuna Deputazione, facultà di armi, per la perſona ſua offenſive, e difenſive, in ogni luogo, e tempo, e archibuſo lungo di miſura, con ogni ſorta di monizione, per tutti gli Stati di S. A. R. fino alle Porte della Città di Firenze, eziandio alle fiere, e mercati, ed in altri luoghi di radunanza: eccettuato alle radunanze di ogni ſorta in tempo di notte: a' balli, giuochi, e commedie in ogni tempo: eccettuato ancora a' mercati, e alle fiere del Vicariato di Poppi, e fuori delle Bandite. Dovranno ancora quei Salaioli, che ſono ſoldati, eſſer' eſenti dall'obligo di andare alle raſſegne.

Sieno i Salaioli eſenti dall'andare alle raſſegne.

Si

Si faccia lor buono dalla Gabella al ſaldo de' conti, che devono rendere annualmente, ſecondo gli ordini, e ſi defalchi loro dalla taſſa, tutto quel ſale, che giuſtificheranno di non aver potuto eſitare, per morte, aſſenza, povertà, e mendicità delle Perſone, conſegnate loro per debitrici ne' quadernucci della diſtribuzione del ſale.

Si defalchi a' Salaioli il ſale avanzato per morte aſſenza, e mēdicita delle perſone date loro in aſſegnamento.

Procurino di tener le lor canove ben proviſte, ed abbondanti di ſale per li biſogni de' Popoli; di modo che neſſuno ne patiſca; e perciò ſi proibiſce loro, in mancanza di ſale, di poterne pigliare in preſto da altri Salaioli, per rivenderlo nelle loro Salaie, ſotto pena di ſcudi due per iſtaio: ed avendoſi dal Magiſtrato loro notizia, che ad alcun Salaiolo ſia mancato, per qualche tempo, il ſale, non ſarà poi quel tal Salaiolo aſcoltato, in caſo che, per qualunque cagione, o preteſto, pretendeſſe qualche diminuzione, o defalco della taſſa aſſegnatali. E debba ogni Salaiolo tenere, e vendere il ſale nelle Stanze, o Salaie, dove ſono, a ciò deſtinate, o in altro luogo pubblico, e non altrove, ſenza licenza del Provveditor Generale del Sale.

Tengano le lor Canove ben provviſte.

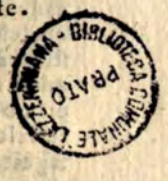

Mancando a qualche Salaiolo il ſale per qualche tempo non ſarà poi aſcoltato quando pretēdeſſe defalchi.

I Salaioli vendano il ſale nelle ſtanze à ciò deſtinate.

Se in qualche Podeſteria, o Comunità non ſi trovaſſe chi ſpontaneamente voglia applicare alla carica di Deputato del Sale; e perciò doveſſe venirſi all' eſtrazione del Salaiolo: ſi dichiara, che nell'imborſazione da farſi per tale eſtrazione, debba eſſer compreſa qualunque perſona maggiore di venticinque Anni, comoda, beneſtante, ed abile a tale impiego; e non potrà da ciò eſentarſi; e non potrà tal carica rifiutarſi da alcun Privilegiato, Dottore, Soldato, o Cittadino Fiorentino abitante in quei luoghi, nè da altri,

ſe ſi doveſſe venire all' eſtrazione de' Salaioli debbano imborſarſi tutti gli abili:

e non poſſa tal carica da alcuno recuſarſi.

siccome nessuno sia esente dalla repartizione.

che avesse qualsivoglia privilegio. E parimente non potranno i suddetti esser privilegiati, o esenti dall' obbligo di levare quella somma di sale, che ordinariamente vien loro assegnata per tassa; nè meno quella, che fosse repartita sopra di loro, e loro famiglie, come comode, e benestanti.

Se le paghe di alcun Salaiolo, che avesse il sale a credenza, cadessero in qualche festa straordinaria, possa farle il primo giorno feriale, che seguita.

Per alcuni luoghi, dove finora non è stato introdotto di dare il sale a denari contanti, si dichiara, che se le paghe de' Salaioli cadessero in giorni di festa straordinaria, o bandita; si debbano dd. paghe ricevere nel giorno feriale seguente, senza incorso di alcuna pena.

Nessuno fuor de' soliti Canovieri possa vendere, e niuno fuor che da loro possa comprar sale.

Negli Stati di S. A. R. dovrà ognuno consumare il sale, che dall'Ofizio di Firenze, o da' suoi Ministri, Salaioli, Canovieri, o altre persone a ciò specialmente deputate, sarà tenuto per vendere; si dispone però, che nessuna persona, fuora delle suddette, sia chi si voglia, possa vendere, dispensare, donare, barattare, o in altro modo alienare, e contrattare; siccome all'incontro nessuno potrà da altri, che dal suddetto Ufizio, suoi Ministri, e Deputati, comprare, ricevere, o contrattare, come sopra, tanto all'ingrosso, che a minuto, sale, o salina di alcuna sorta, ancorchè fosse

ancorchè fosse del sale di S. A.

sale di S. A. R. e dell'Ofizio del Sale, o di quello assegnato, o distribuito a' Popoli, e alle Persone sottoposte alla tassa, sotto pena di sc. 25. per la prima volta, per la seconda di sc. 50. e per la terza in sc. 100. e arbitrio del Magistrato.

Nella Città, e Contado di Firenze, nessuno potrà tenere a vender sale a uso di Bottegaio, o di Madione, sotto qualsivoglia titolo, o pretesto; se prima non avrà ot-

ottenuto licenza, e ſodato nella Cancelleria del Sale, ſecondo 'l ſolito; qual ſodo va rinnovato ogn' Anno, al principio del meſe di Novembre, ſotto pena di lire cento, mancando; e di tal ſodo, e facultà ottenuta di vendere il ſale, dovranno i ſuddetti Bottegai, o Madioni, aver fede ſtampata, e ſottoſcritta dalla Cancelleria del Sale, e tenerla in una Tavoletta, eſpoſta alla pubblica viſta di ognuno. Dovranno i medeſimi Bottegai levare da queſt'Ofizio il ſale, che vorranno vendere, a ſtaia due per volta, e non meno; altrimenti ſarà loro tolta la facultà di vender'il medeſimo ſale. Se i ſuddetti Bottegai, o Madioni, non daranno il peſo giuſto a chi compra il ſale da loro, incorreranno nella pena di lire dieci per ciaſcuna volta; e alle Guardie di queſt'Ofizio, e a'Graſcini della Graſcia di Firenze, ſi concede la facultà di andar' a fare l'invenzioni di dd. peſi non giuſti: a' quali Eſecutori in queſto caſo; e alle Guardie giurate di queſt'Ofizio, in tutti gli altri caſi, dove viene impoſta la pena pecuniaria, ſi debba preſtar fede, e condennare i traſgreſſori, mentre per la parte del Reo non veniſſe provato in contrario. Fuori della Città di Firenze dovrà eſſer cura de' Juſdicenti, e de' Graſcieri de' luoghi, il vigilare con ogni opportuna diligenza, che i venditori del ſale diano, a chi lo compra, il giuſto peſo, e proceſſare quelli, che defettaſſero, con traſmetter poi i Proceſſi al Magiſtrato loro per la ſpedizione; e almeno ogni ſei meſi rivedere le ſtadere de'Salaioli, ſe ſtãno a dovere, per farle, occorrendo, ridurre al giuſto peſo.

Nella Città, e Contado di Firenze neſſuno potrà vender ſale, ſe prima non ſoda nella Cancelleria, ſecondo'l ſolito.

E di tal ſodamẽto abbia fede ſtampata.

Chi averà licẽzia di vender ſale, debba levarlo a ſtaia 2. per volta.

Chi vende ſale dia il peſo giuſto.

le Guardie dell'Uſizio, e' Graſcini poſſano fare dette invenzioni.

Alle Guardie dell' Uſizio ſi preſti fede dove ſi tratta di pene pecuniarie.

I Graſcieri de' luoghi vigilino, che ſia dato il giuſto peſo, e facciano rivedere le ſtadere de' ſali.

Il Guardiano de' Magazzini non dia sale senza l'assisteza dello Scrivano del Riscontro.

Il Guardiano de' Magazzini non possa far dare a chi che sia, sale di alcuna sorta, se non vi è presente, e assistente al suo banco lo Scrivano del Riscontro, e subito data la voce della quantità del sale, secondo 'l tenore della polizza, debba fregare la medesima polizza, e così fregata consegnarla subito allo Scrivano del Riscontro; e seguendo diversamente, non debbano i Pesatori consegnare il sale, non ostante la voce data dal Guardiano, sotto pena a chi mancasse, dell' arbitrio del Magistrato.

Chi deve pagar denari li paghi al Camarlingo quando è al suo banco.

Chi avesse a pagare, o rimetter denari all'Ufizio del Sale, per qualsivoglia conto, o dipendenza, li debba pagare solamente al Camarlingo, quando sarà al proprio banco; e pagandoli altrimenti, saranno mal pagati; e perciò saranno tenuti a pagarli di nuovo.

CAPITOLO XVII.

Dichiarazioni diverſe intorno alla preſente Legge.

NEl diſteſo della preſente Legge ſono ſtate impoſte, e comminate diverſe pene contro quelli, che traſgrediranno, e contravverranno alla diſpoſizione della medeſima: Si dichiara però, che nelle ſteſſe pene, come ſopra reſpettivamente impoſte, dovranno eſſer condennati, e compreſi, non ſolo quei principali delinquenti, che rubaſſero delle ſuddette materie ſalifiche, o ſale dalle Moie, da' Magazzini, o per le ſtrade della condotta; e che con acque, o materie ſalifere ne fabbricaſſero; e che ne introduceſſero del foreſtiero; ma ancora tutti quelli, che uſaſſero, compraſſero, vendeſſero, riteneſſero, raccettaſſero, e contrattaſſero; o in qualunque modo cooperaſſero, e deſſero aiuto, o conſiglio a qualſivoglia delle ſuddette contravvenzioni di ſali rubati fattizj, o introdotti da Stati alieni, o a qualunque altra delle traſgreſſioni predette, ancorchè ſi trattaſſe di minima quantità. E in tutti li caſi ſi dovrà intender ſempre impoſta anche la perdita del ſale, o altre materie ſalifiche, come ſe la preſente dichiarazione foſſe di parola in parola diſteſa, inſerta, e regiſtrata a ciaſcun capo, ed in ciaſcun Paragrafo della medeſima Legge.

Nelle ſuddette pene s' intendano incorſi nõ ſolo i principali delinquenti, ma ancora tutti quelli, che cooperaſſero alle contravenzioni.

Dove ſi tratta di ſali, o materie ſalifere s' intẽdano ſempre perdute le medeſime robe

In tutti quei caſi della preſente Legge, ne i quali viene impoſta anche la pena della perdita del ſale, ſi di-

Dove è imposta la perdita del sale, devono esser perdute anche le bestie, carri, o altro, sopra di che fosse portato.

dichiara, in aumento di quanto sopra, che debbano esser perdute ancora le bestie, carrozze, carri, navilj, o qualunque altro istrumento, sopra di che sarà portato detto sale, ancorchè dette bestie, carri, carrozze, navilj, o altro, non fossero proprj di chi condurrà, porterà, o accompagnerà detto sale; ma l'avesse prese in presto, a vettura, o a nolo da altri; e nelle cause di sal forestiero, dovranno esser perdute ancora tutte le robe, e denaro di qualsivoglia sorta, che fossero trovate appresso gl'Introduttori, e altri Contravventori in tal materia.

Dove si tratta di sal forestiero, devono esser perdute anche tutte le robe, e denari, che avessero i Cõtrabbãdieri.

In dette proibizioni dee restar compresa ogni persona tanto suddita, che forestiera.

Nelle quali proibizioni, dovrà sempre intendersi compresa qualunque persona, tanto suddita, che forestiera, di qualsivoglia dominio, stato, grado, sesso, età, e condizione.

I Messi, Cavallari, e Sindaci manifestino all'Ufizio del Sale, e a' Jusdicenti le trasgressioni, che seguissero contro la presente Legge.

I Messi, Cavallari, Sindaci, e Rettori de' malefizj di qualsivoglia Città, Terra, Castello, Comune, Villa, o Popolo, o di qualunque altro luogo degli Stati di S. A. R. siccome sono tenuti denunziare, e notificare alla Corte tutti li malefizj, e delitti, che succedono ne' lor Comuni, e Popoli, così debbano, e sien tenuti per obbligo di loro Ofizio, manifestare al Magistrato del Sale di Firenze, e a' Rettori di quei luoghi, dove servono; tutte le fraudi, contrabbandi, e trasgressioni, che seguono generalmente, contro il disposto della presente Legge; tanto in materia di sali forestieri, e trasporti de' medesimi da un luogo all'altro; quanto ancora in materia di furti di sale, che seguissero ne' Magazzini, che quest'Ofizio tiene in diversi luoghi, e per le strade, per le quali si conduce il sale dalle Moie a Volterra, da Volterra a Siena, Pisa, e Firenze;

e da

e da Firenze nell'altre Città, Terre, e Caſtella di S. A. R. E i Meſſi, Cavallari, e Sindaci della Città, e Juriſdizione di Volterra, di Valdicecina, e d' altri luoghi a queſti circonvicini, e anche di quei luoghi, dove ſon poſte, e ſituate le Moie lavoranti, o non lavoranti; e dove ſorgono, e ſcaturiſcono le prenominate acque ſalſe; ſieno di più tenuti, e obbligati manifeſtare, come ſopra, i furti, contrabbandi, e traſgreſſioni di ſale, grofi, colaticci, acque ſalate, e altro; che ne' medeſimi luoghi veniſſero fatte; e parimente viſitare, riconoſcere, e avviſare, almeno ogni volta, che ſi muteranno i Juſdicenti di quei luoghi, reſpettivamẽte, in che ſtato le ſuddette ſorgenti ſalſe ſi trovino, per potervi rimediare, ſotto pena a ciaſcheduno di loro, reſpettivamente, di lire cento, e del rigoroſo arbitrio del Magiſtrato loro, in qualunque de' ſuddetti caſi, mancando.

Dove ſono le ſcaturigini d' acque ſalſe, debbano i Meſſi referire anche i furti dell' acque ſalſe, e ſimili.

e avviſare al Magiſtrato del Sale, quando ſi mutano i Juſdicenti, in che ſtato ſi trovino le ſorgenti ſalſe.

I Capitani, Vicarj, Podeſtà, o altri Rettori, a' quali dd. Sindaci, o altri, come ſopra, deſſero notizia delle predette traſgreſſioni in materia di ſale: o conduceſſero nelle lor carceri alcun prigione: o portaſſero ne' loro Tribunali alcuna ſorta di ſale di contrabbando; debbano ricevere i ſuddetti referti, querele, carcerati, e ſale; e ſubito darne avviſo; e mandar moſtra del ſale al Magiſtrato di lor Signorie, per attendere gli ordini, che da quello gli ſaranno dati.

I Rettori de' luoghi avviſino al Magiſtrato le relazioni, che a loro foſſero portate, e le carcerazioni de' delinquenti, che a loro foſſero cõdotti.

E ſe dalla querela, o comparſa riconoſceſſero, che il delitto porti ſeco la confiſcazione de' beni, dovranno ſubito, e ſenza intermiſſione di tempo, fare inventariare tutti li beni de' querelati, di qualunque ſorta ſi ſieno, ſecondo gli ordini ſopra di ciò

Se in ordine alla querela ſi vede, che 'l delitto meriti la cõfiſcazione de' beni, debbano ſubito far fare gl' Inventarj.

disponenti, e trasmetterne copia al Magistrato loro.

Si dispone ancora per maggior chiarezza, che di tutte le pene pecuniarie, come sopra imposte nella presente Legge, dovrà la metà aspettarsene alla cassa di quest'Ofizio del Sale, dove non fosse disposto diversamente, un quarto al Magistrato, che condannerà, e risquoterà; e l'altro quarto all'accusatore, o inventore palese, o segreto; e ciò proceda anche nelle pene arbitrarie. Ed all'incontro, gli Esecutori, quãdo cattureranno alcun delinquente, debbano subito consegnare al Giudice della causa, tutta la roba trovatagli, di qualunque sorta ella sia, sotto pena di sc. 25. e arbitrio. E non avendo da pagare in denari, sieno puniti con fune, carcere, confino, e anche di furto. Le catture, che all'Accusatore, e suoi famigli fossero da' delinquenti pagate, in quei casi, dove a' querelanti è assegnata qualche participazione della pena, debbano esser fatte buone a' Rei da' medesimi Esecutori, in conto delle partecipazioni.

Applicazione delle pene.

Esecutori consegnino subito al Giudice tutte le robe trovate a' Delinquenti.

Le catture pagate a' famigli vadano in conto delle loro partecipazioni

Si avverta però, che prima di far pagare agl'inventori, o altri partecipanti, la suddetta quarta parte loro assegnata, si deve detrarre da tutta la condennazione il quarto per il Lotto, e delle tre parti, che restano, si dee pagare agl' Inventori, o altri partecipanti, il quarto loro assegnato; con ritenere a benefizio del Pubblico soldi due per lira della porzione dovuta alli querelanti, o altri notificatori segreti, o palesi: eccettuando però dalla retenzione del quarto del Lotto, e delli due soldi per lira, i premj promessi a chi arresterà, o vivi, o morti, gl'Introduttori del sal forestiero, i quali si riservano nel modo, che so-

Prima di pagare agl'Inventori le loro partecipazioni se ne detragga il quarto del Lotto.

pra

pra ſono ſtati diſpoſti nel Cap. XIV. al §. *E perchè ſogliono*.

Affinchè il ſervizio della detta Gabella del Sale nō reſti da' medeſimi Querelanti defraudato, ſi proibiſce a qualunque Bargello, Guardia, o Eſecutore, e a qualunque altro denunziante, anche ſegreto, il pigliar mance, o regali di alcuna ſorta da' Salaioli, Vetturali, e venditori di ſale. E reſta loro parimente proibito il poterſi, pendente la cauſa, accordare, far renunzie, o quietanze a quelli, che foſſero ſtati Querelati, o denunziati, per alcuna delle ſuddette traſgreſſioni; ma debbano aſſiſtere, e ſomminiſtrare quegl' indizj, e aiuti, che potranno contro i Querelati, fino alla terminazione della cauſa, ſotto pena di ſcudi 50. e di tre Anni di confino a Piſa.

I Bargelli, o altri Querelanti non potranno, pendenti le cauſe, accordarſi, nè far quietanze a' Querelati, ſotto pena di ſc. 50 e di tre Anni di confino a Piſa.

Dopo che i Querelanti aveſſero cōdotto nelle carceri di qualche Juſdicente alcun Querelato per cauſa di ſale, e preſentata la loro comparſa col ſale, dovranno nell'iſteſſo tempo, e al più, dentro al termine di giorni otto, darne parte al Magiſtrato loro, e traſmetterli la moſtra del ſale trovato, altrimenti perdano le partecipazioni loro aſſegnate.

I Querelanti debbano dar parte al Magiſtrato del Sale dell' invenzioni, che faceſſero.

E ſi potranno ammettere gli Accuſatori, o Denunziatori ſegreti, per potere con le loro denunzie, e accuſe, e con le provanze ſomminiſtrate, inveſtigare la verità di quanto veniſſe eſpoſto, e i nomi di queſti tali non ſaranno paleſati ad alcuno.

Si potrāno ammettere Accuſatori, o Denūziatori ſegreti.

Dove ſi tratta di ſali foreſtieri, o introdotti da Stati alieni, o di ſali rubati; alle ſuddette pene pecuniarie, e alle ſpeſe, che queſt' Ofizio faceſſe per tali cauſe, e per proceſſare i delinquenti; ſaranno tenuti, e

Alle pene pecuniarie per li ſali foreſtieri, o rubati, e alle ſpeſe, che farà queſt' Ufizio, ſaranno tenuti il padre pel figliuolo, il fratello pel fratello, &c.

obbligati li padri pe'loro figliuoli, il marito per la moglie, il fratello per il fratello, il congiunto per l'altro congiunto, mentre coabitino inſieme; e 'l padrone per la ſerva, garzone, o ſervitore, guardiani, o paſtori, o altri di ſua famiglia; e molto più per qualſivoglia, che pretendeſſe eſſer' immune dal contenuto nella preſente Legge, che ciaſcheduno de' ſuddetti poſſano avere in caſa; e in defetto loro, quanto alle ſpeſe ſuddette, ſia tenuta la Comunità del luogo, dove il delinquente abita.

E in defetto loro, quanto alle ſpeſe, ſia tenuta la Comunità

Le condennazioni potranno per un' Anno riſquoterſi dalla Gabella del Sale.

Le condennazioni procedenti dalla preſente Legge, potranno eſſer eſatte, e riſcoſſe per un' Anno, dall'Ufizio del Sale, e dopo d. tempo ſi aſpetteranno al Fiſco: e la preſcrizione in qualunque di dette cauſe, non potrà opporſi, ſe non dopo il termine di dieci Anni.

La preſcrizione non potrà opporſi ſe non dopo 10. Anni.

Le donne, o minori di 18 anni in vece della vita, galera, o fune, ſi condănino in pena della fruſta, gogna, o carcere, &c.

Se ne' caſi predetti, dove è comminata la pena di vita, o galera, o della fune, da darſi in pubblico; i delinquenti foſſero donne, o ragazzi minori di 18. anni, debba loro, in quella vece, imporſi la pena della fruſta, della carcere, o della gogna, o di 50. ſtaffilate, ad arbitrio del Magiſtrato loro; ſtando però ſempre ferme (dove ſono intimate) le pene pecuniarie, e la confiſcazione de' beni.

A quelli, che foſſero condennati in confino, per cauſa di ſali foreſtieri, o di ſali rubati, dovrà, in caſo d'inoſſervanza, intimarſi la pena della Galera per Anni cinque; e a quelli, che foſſero condennati in confino, per qualunque altra cagione dependente dalla preſente Legge, dovrà intimarſi la pena della carcere delle Stinche per altrettanto tempo, quanto foſſe il confino.

A chiun-

A chiunque, o volontariamente, o per averne l'obbligo, pagherà a questa Gabella del Sale alcuna somma di denaro, per soddisfar' al debito di qualũque debitore della medesima Gabella, per le suddette dependenze; potrà, e dovrà il Magistrato di quella concedere i regressi, e le ragioni del Pubblico, conforme il solito, per esser rimborsato da' principali debitori, di tutto ciò, che per loro fosse stato pagato alla detta Gabella, e di tutte le spese fatte per tale occasione.

A chi paga per altri concederà il Magistrato il regresso, e le ragioni del Pubblico.

Avvertendo però, che tali rigressi non si concedono, se non quando sarà stato pagato tutto il debito di quel tal debitore; o almeno la metà, ad arbitrio del Magistrato, secondo la quantità del debito, e la qualità del debitore, e de' mallevadori.

Purchè sia pagato tutto 'l debito, o almeno la meta.

E le suddette sentenze di rigresso, potrà, chiunque l'ottenga, farle esequire a quel Tribunale, o Rettore, dove gli tornerà in acconcio, nel modo, che potrebbe fare il medesimo Ufizio del Sale; le ragioni del quale avrà egli acquistato, e con l'autorità, e privilegj, che sono stati soliti concedersi finora a chi paga danari per altri al Comune di Firenze.

Chi ottiene le sentenze di regresso, potrà farle esequire a quel Tribunale, che a lui parrà.

Contro quei Salaioli, che restassero debitori dell' Ofizio per cagione delle tasse del sale, e contro altri debitori, parimente, per dependenza di sale, potrà il Magistrato loro procedere all'incorporo de'beni, e quelli, secondo gli ordini, far subastare, perchè l'Ofizio venga soddisfatto de' suoi crediti.

Contro i debitori per causa di sale potrà il Magistr procedere all' incorporo de' beni.

Per ovviare alle fraudi, che sogliono commettere i Messi, e Cavallari nell'esecuzioni; ed affinchè queste vengano fatte con minore aggravio, e spesa de' debitori; si ordina a dd. Messi, e Cavallari, che procu-

rino

rino di far pegni equivalenti alle poſte, che ſaranno loro date innanzi; e quando per la medeſima poſta conveniſſe far più gravamenti; non dovranno gli Eſecutori ricevere altra mercede, che quella riceverebbono, ſe l'eſecuzione foſſe fatta in una ſol volta; ed anche queſta non dovrà loro eſſer pagata da i Depoſitarj de' pegni, ſe non dopo, che ſarà conſumata totalmente l'eſecuzione, altrimenti dovranno pagarle del proprio.

I Meſſi, e Cavallari facciano i pegni equivalenti alle poſte, che avranno innanzi.

Le mercedi agli Eſecutori non ſi paghino, ſe non dopo cõſumate l'eſecuzioni.

Se detti Meſſi, o Cavallari, dentro a un termine conveniente ad arbitrio del Rettore, non faceſſero l'eſecuzioni, o riferiſſero falſamente di non trovar da gravare, o di non poter in altro modo eſequire le poſte; poſſano allora i Juſdicenti valerſi di altri famigli a loro elezione; ed in queſto caſo, quelle ſpeſe, che ci andaſſero di più, per fare l'eſecuzioni, le debbano pagare i Meſſi, con farle ritenere da' loro ſalarj.

Non facendo dd. Meſſi, e Cavallari l' eſecuzioni, poſſano i Iuſdicenti valerſi d' altri famigli, a ſpeſe de' medeſimi Meſſi.

I Famigli, che in vece de' Meſſi faceſſero le ſuddette eſecuzioni, dovranno eſſer pagati, con la ſeguente Tariffa.

Per ogni eſecuzione, tanto reale, che perſonale, fino in lire 10: lire 1.

Da lire 10. in ogni ſomma lire 2.

Tariffa de' famigli per l'eſecuzioni.

E i Iuſdicenti dovranno, e potranno da' debitori, per dependenza di ſale, ricevere il diritto per quelle ſomme ſolamente, che anderanno a entrata dell'Ufizio.

I Rettori abbiano il diritto ſolamente per quel che va a entrata.

Perchè il ſale, e ſaline artifiziate, che ſi fabbricano co' prenominati grofi, grotte, colaticci, e altre materie portate via dalle Moie di Volterra; o con acque naturalmente ſalſe; o con altre acque, in cui ſia diſciol-

ſciolto il ſal groſſo, o altre materie ſalifiche; e quelle ſaline, che ſono introdotte da Stati alieni, vengono molte volte tanto ſimili al noſtrale, che difficilmente può l'uno dall'altro diſtinguerſi, e riconoſcerſi; perciò dichiararono, e dichiarano, che 'l corpo del delitto in ciaſcuno de'predetti caſi, potrà provarſi con indizj, e preſunzioni, e con prove privilegiate; ſenza la neceſſità di provarlo per evidentiam facti, potendoſi, contro i traſgreſſori, procedere anche ex officio, e per via d'inquiſizione: e l'iſteſſo dovrà farſi del delitto medeſimo; per provare il quale, e per condennare i delinquenti nelle pene comminate, baſterà un ſol teſtimone, con qualche altro amminicolo, o congettura, o altre prove privilegiate; il depoſto de' compagni del delitto, e degl'indultati, ſenza neceſſità di far purgar loro la macchia; mentre ſieno più di uno, e depongano con veriſimili; o diano qualche riſcontro, o amminicolo de'loro depoſti.

Il corpo del delitto poſſa provarſi con indizj, e preſunzioni.

Contro i delinquenti ſi procederà cō prove privilegiate

E quando i traſgreſſori foſſero trovati in flagranti, baſterà il depoſto giurato del Querelante, e de' ſuoi famigli: purchè ſieno almeno tre: non oſtante l'eccezione, che patiſcono nella perſona, mentre non venga provato in contrario. E in tutte le ſuddette cauſe, ſi dovrà procedere, e deciderle brevemente e ſommariamente ex abrupto, de facto, ſenza ſtrepito, o figura di giudizio, non ſervata alcuna forma, o ſolennità di ragione: e ſenza poterſi da tali ſentenze appellare, dar di nullità, reclamare, o allegare coſa alcuna in verun modo.

Quando ſono trovati in flagranti, baſterà il depoſto de' famigli.

ſi proceda ſommariamente, ſenza ſtrepito, o figura di giudizio.

Se alcuno de i delinquenti, quando ſiano più, o altri complici, e conſapevoli del loro delitto, manife-

ſte-

Si cõcede l'impunità a chi manifesta i cõtrabbandi,

sterà, dentro ad un mese, al Magistrato loro i contrabbandi, introduzioni di sali forestieri, e altre trasgressioni suddette, e somministrerà indizj sufficienti per l'inquisizione, e tortura: conseguirà l' impunità del proprio delitto; e quando così volesse, gli sarà tenuto segreto. E quando somministrasse indizj, e provazioni tali, che i delinquenti restassero legittimamente condeunati, parteciperà ancora la porzione, cioè la quarta parte delle pene pecuniarie.

e il quarto delle pene pecuniarie, se venis. fero condẽnati

La cognizione generalmente di tutte, e ciascheduna delle suddette cause, in materia di sale, debba aspettarsi al Magistrato loro, privativamente, quanto a tutti gli altri Magistrati, Fori, e Tribunali: sì della Città di Firenze, come di fuori, e de' quali anche bisognasse farne più espressa, e individua menzione: e ciò dovrà aver luogo, ancorchè vi seguissero archibusate, ferite, o omicidj: e'l medesimo Magistrato debba ancora procedere, e decidere nelle cause di pannine, ferri, carta forestiera, carte da giocare, e altre robe proibite, quando, con alcuna delle medesime robe, fosse trovato sal forestiero, o di contrabbando: non ostante, che la cognizione di tali robe si aspetti a qualunque altro Magistrato. E nell' istesso modo dovrà il Magistrato loro riconoscere tutte le cause, o differenze civili, o miste, che per occasione, o dipendenza di sale insorgessero fra le Comunità, Rappresentanti, e Salaioli di esse, o qualsivoglia altra persona particolare.

La cognizione di dd. cause si aspetti al Magistr. del Sale.

ancorchè vi seguissero omicidj, come anche d' altri contrabbandi trovati col sale.

e parimente nelle cause civili, e miste;

Per l'osservanza di tutte, e ciascheduna delle predette cose vien tolta al medesimo Magistrato del Sale, e a qualunque altro Giudice, la facultà, e autorità

di

di poter giudicare altrimenti, che come nella preſente Legge vien diſpoſto, ſotto pena di ſc. 25. al Magiſtrato, da repartirſi, come ſopra, e da eſſerne ſottopoſti a' Conſervadori di Legge.

Non poſſa giudicarſi altrimenti, che ſecondo la preſente Legge.

In quei caſi, e traſgreſſioni, dove non foſſe eſpreſſamente impoſta alcuna pena, dovrà imporſi ad arbitrio del Magiſtrato, che potrà regolarla ſecondo le pene impoſte in altri caſi ſimili, o nel paragrafo più propinquo nella materia di che ſi trattaſſe; con autorità ancora di poterle accreſcere, ed aumentare, ſecondo la qualità, e frequenza de'caſi, e le circoſtanze de' fatti.

dove non è impoſta la pena, s'imponga ſecondo i caſi ſimili.

Ed all'incontro S. A. R. comanda, e vuole, che 'l medeſimo Magiſtrato abbia, e debba avere l'incumbenza, l'obbligo, e la ſoprintendenza generale di far che a ciaſcheduno venga da chi s'aſpetta, amminiſtrata la Giuſtizia; e che reſti puntualmente, ed inviolabilmente oſſervato, ed eſequito quanto nella medeſima Legge, e in ciaſchedun capo della medeſima viene ordinato, e diſpoſto, come ſe queſta dichiarazione foſſe litteralmente inſerta, ed eſpreſſa in ciaſcun capo, o paragrafo, ed in ciaſcuna parte della preſente Legge, dove foſſe neceſſario eſprimerla; riſervando però, e concedendo al medeſimo Magiſtrato tutta l'autorità, balia, o preminenza neceſſaria, ed opportuna.

Il Magiſtr. del Sale abbia la ſoprintendēza per la totale oſſervanza della Legge.

Le quali coſe tutte devono intenderſi puramente, ſemplicemente, ed a buon ſenſo, come ſuonano nel diſteſo della preſente Legge; rimoſſa ogni cavillazione, e ſtorta interpetrazione, e ſtiracchiatura; ed in ogni caſo di dubbio, ſe ne ſtia alla dichiarazione

La Legge s'interpetri puramente, e ſenza ſtiracchiature.

del Magiſtrato del Sale, il quale dovrà ſempre dare quell' interpetrazione, che più conferiſce al beneſizio della Gabella, e a proibire tutte le fraudi, e contrabbandi, e contravvenzioni, ancorchè non eſpreſſe nella preſente Legge.

Si riſerva contuttociò alla Congregazione, o Deputazione de' Sali, la facultà di potere, quando le piaccia, avocare dal Magiſtrato de' Provveditori, e Maeſtri della Gabella del Sale, e da qualunque altro Magiſtrato, Tribunale, o Iuſdicente, tanto della Città di Firenze, che di fuori, tutte le cauſe avanti di loro vertenti, e che aveſſero in qualunque modo dependenza generalmente dalla preſente Legge; e quelle conoſcere, e terminare da ſe medeſima, o rimetterle, e commetterle al medeſimo Magiſtrato del Sale, o a' Rettori di fuora; come le parrà più conveniente al ſervizio di S. A. R.

La Congregaz. de' Sali poſſa avocare a ſe, e rimettere, o cõmettere al Magiſtr. del Sale, o a' Rettori le cauſe ſuddette.

Volendo la medeſima A. R. che la preſente Legge comprenda tutti li ſuoi feliciſſimi Stati, e ogni Città, Terra, Caſtello, e luogo de' medeſimi; ſiccome ancora la Città, Contado, e Montagna di Piſtoia, e qualunque altro luogo ſottopoſto all'alto, e ſupremo dominio dell' A. S. ancorchè infeudato, privilegiato, ed eſente; benchè, per comprenderlo, doveſſe farſene più ſpeciale, e più eſpreſſa menzione; la quale vuole ſi abbia per fatta, come ſe qui foſſe nominatamente, e individualmente regiſtrata, ed eſpreſſa; E che la medeſima Legge, pubblicata, che ſia in Firenze, e dove riſeggono i Rettori di Giuſtizia criminale, vaglia, e prenda la ſua forza, nel termine di un meſe dal dì della pubblicazione, come ſe

S' intendano cõpreſi tutti li Stati di S. A. R.

foſſe

foſſe ſtata a ciaſcheduno perſonalmente intimata.

Il che tutto dovrà eſequirſi, non oſtante qualſivoglia Legge, Statuto, Ordine, Proviſione, Riforma, Capitolazione, Privilegio, Eſenzione, Immunità, Reſcritto, e altra qualſivoglia deliberazione, che diſponeſſe in contrario della preſente Legge; quantunque derogatoria, fermata con giuramento, e che ricercaſſe più ſpeciale, ed individua menzione. Alle quali tutte, e ciaſcheduna di eſſe, S.A.R. di ſuo moto proprio, di ſua certa ſcienza, e deliberata volontà, e con la pienezza della ſua ſuprema poteſtà ſpecialmente, ed eſpreſſamente derogò, e deroga, e derogato eſſer vuole, anche con la clauſula irritantes, in ogni miglior modo, &c. e tutto, &c. mand. &c.

Si derogano, e annullano tutte l'altre Leggi, Ordini, &c. ſopra la materia de' Sali.

Ottaviano Pariſſi Cancell.

INDICE GENERALE.

A

ACqua del Mare, delle Moie, o di qualunque ſcaturigine ſalſa, non ſi poſſa tenere, o uſare, a 59. *e* 60.
Accuſatori, o denunziatori ſegreti potranno ammetterſi, a 115.
Accuſe de' danni dati ne' boſchi delle Moie, da chi ſi aſpetta ſi ricevano, e ſi terminino, e neſſuno poſſa inibire, o licenziare tali accuſe, a 17. *e* 26.
Aiuto a' Contrabbandieri, chi lo deſſe incorra nella medeſima pena, e in pena di perpetua infamia, a 88.
Appello nelle cauſe di danni dati potrà farſi avanti i SS. Propoſto, e Priori di Volterra, a 32.
Arſenale di Piſa, ſi poſſa nel medeſimo adoperare ſal groſſo. a 92.

B

BEni de' debitori per cauſa di ſale, ſi poſſano incorporare dal Magiſtrato, a 117.
Beſtie da ſoma de' Conduttori, portino le gabbie, quando ſono nelle tagliate, a 14. *non poſſano eſſer moleſtate*

per debiti pubblici, o privati, a 64.

Beſtiame trovato nelle tagliate, poſſa eſſer predato di fatto, e' l Camarlingo di Camera di Volterra paghi la rata delle condennazioni agl' Inventori, a 15.

Beſtie, Carri, o altro, dove foſſero portati i ſali di contrabbando, s' intendano perduti, a 112.

Bianchir ſaline, o vender ſali groſſi a' ſudditi di S. A. o per introdurre ne' ſuoi Stati, chi lo faceſſe ſia condennato, a 88.

Bolli, e marchi delle ſacca, ſe ne tenga conto a parte nella Gabella del Sale, a 77.

Boſcaglie vicine alle Moie riſervate pel magiſtero del ſale, a 6. *non ſi facciano in quelle tagliate, o debbi, ſe non per le Moie, a* 6. *le tagliate ſi facciano per ordine, cominciando da un capo del boſco ſino al fine, a* 7. *quelle di macchia Serena ſi taglino ogni* 14. *anni; di macchia Vernina ogni* 20. *anni: di macchia Miſchiata ogni* 17. *anni, a* 8. *e* 9.

Boſchi grandi, che non ſi poſſon tagliare in un' Anno, ſi taglino negli Anni ſeguenti, a 10. *non vendati nel corſo di* 20. *Anni, poſſano da' Padroni venderſi ad altri, o laſciarli creſcere per laghianda, o ſupplicar S. A. di ridurli a coltura, a* 11. *riſervati per la ſalinatura ſieno deſcritti ad un Libro nella Dogana di Volterra, a* 12. *non ſi taglino in quelli, alberi di alcuna ſorta, nè rami, a* 13. *non ſi poſſa in quelli, nè vicino a quelli a* 100. *braccia, fare, o portar fuoco, a* 18.

Boſchi di varj Comuni, riſervati per la paſtura, poſſa il Provveditore di Volterra col conſenſo de' Rappreſentanti dar licenza di tagliare in eſſi; ma volendovi ſeminare, debba dar la licenza il Provved. Gener. del Sale di Firenze, a 24.

Bot-

Bottegai, o altri, nel partir di Volterra col Sale, abbiano la polizza, o fede del sale levato, a 69.

Bottegai, o Madioni della Città, e Contado di Firenze non possano vender sale, se prima non sodano in Cancelleria, e se non anno fede di tal sodamento; debbano levare il sale a staia due per volta, e diano il giusto peso, a 109.

C

Camarlinghi, non paghino a' Cancellieri le mercedi per conto del sale, senza la fede del Salaiolo, a 97. *e* 98.

Cancelliere della Comunità di Volterra avvisi al Magistrato del Sale, se non fussero fatte da chi si aspetta le visite de' boschi, a 24. *intervenga alla spedizione delle cause di danno dato, a* 27. *ricordi al Notaio di Camera l' obbligo di fare esequire le condennazioni, a* 28.

Cancellieri delle Comunità, nel fare la descrizione delle bocche, osservino gli ordini delle lettere circolari; e se ne ferbino copia in Cancelleria, per formare i quadernucci a' Salaioli, a 95. *se non consegnassero i quadernucci aggiustati sieno puniti, a* 96. *non risquotano le mercedi per conto del sale, se non anno eseguite le diligenze opportune, a* 98. *se per colpa loro, o de' Rappresentanti restasse inesitata qualche somma di sale, sieno tenuti a rifare il danno, a* 98.

Carbone, cenere, o brace, chi avesse facoltà di farla ne' boschi riservati, debba farla, lontano da essi cento braccia, a 18.

Carica di Deputato del Sale, che si facesse per estrazione, non potrà da alcuno rifiutarsi, a 107.

Catasta di legne per le Moie, quanto debba essere, a 12.

Catture pagate a' Famigli vadano in conto delle loro participazioni, a 114.

Cavaliere di Corte di Volterra faccia esequire le condennazioni di danno dato, a 28.

Cause della presente Legge, si proceda in esse sommariamente, a 119.

Cognizione delle trasgressioni ne' boschi riservati si aspetti al Commissario di Volterra, all' Ufiziale del danno dato, al Iusdicente del luogo, e al Cavaliere delle Pomarance, a 31.

Cognizione delle cause della presente Legge si aspetti al Magistrato del Sale, ancorchè vi seguissero omicidj, e vi fossero altri contrabbandi; e conosca ancora le cause civili, e miste dependenti dalla Legge, a 120.

Commissario di Volterra, e sua Corte faccia esequire le pene de' danni dati ne' boschi, a 16. *partecipi al Magistrato del Sale per la spedizione quei processi, che avanti di lui si fabbricassero, a* 31.

Complici, che manifestano il delitto, conseguiscano l'impunità, e il quarto delle pene, se i Rei venissero condennati, a 120.

Comuni descritti per conto de' boschi nella presente Legge, cioè di Pomarance, a 48. *di Monte Cerboli, e Castelnuovo, a* 49. *della Leccia, del Sasso, e di Lustignano, a* 50. *di Monteverdi, a* 51. *di Libbiano, a* 52. *di Micciano, Monte Ruffoli, e Roveta, a* 53. *di Canneto, a* 54. *di Serazzano, e Querceto, a* 55 *di Monte Gemoli, e della Sassa, a* 56. *di Gello, e di Monte Catini, a* 57. *e* 58.

Comuni del Pisano, nel partir di Volterra col sale, abbiano con loro il quadernuccio, a 69.

Comuni di basso prezzo, dove si da il sal tinto, non possano consumare altro sale; ed all'incontro, i luoghi, dove si dà il sal bianco, non possano tenere il tinto, a 81.

Comuni sottoposti alla tassa levino quelle somme, che sono loro assegnate, a 94. *levino dentro all'Anno il sale, che devono, altrimenti dovranno pagarlo senz' averlo, oltre alla pena di* 15. *per cento, a* 98.

Comunità di basso prezzo, volendo sale oltre alla tassa, lo paghino al prezzo maggiore, a 100.

Comunità sien tenute in defetto de' Rei, e de' loro Congiunti alle spese, che l'Ufizio facesse per causa di sali forestieri, o rubati, a 116.

Condennazioni potranno per un' Anno risquoterfi dall'Ufizio del Sale, e poi dal Fisco, a 116.

Conduttori delle Moie *sien tenuti comprare i boschi maturi, e non concordando del prezzo, debba stabilirsi per mezzo del Provveditore, e Doganesi, a* 9. *possano farsi assegnare tante legne, quante a loro parrà opportuno, a* 10.

Confino, a chi non l'osserva ne' casi di sal forestiero, o rubato, s'intimi la pena di galera, e negli altri casi, delle Stinche, a 116.

Congregazione de' Sali possa defalcare, e accrescer le tasse, come le parrà giusto, a 94. *possa accrescere, e diminuire i salari, ed avocare a se le cause, e rimetterle, e commetterle a chi le paresse, a* 121.

Contadino, Pastore, &c. del bestiame trovato nelle tagliate sia tenuto col Padrone alle pene pecuniarie, ed all' emenda del danno, a 15.

Contrabbandieri, e Introduttori del sal forestiero pregiudicano a' Popoli, perchè scemano lo smaltimento del sal nostrale, e restano poi molestate le Comunità, e i Salaioli, a 86. *e però essendo armati, e non potendosi avere altrimenti, sieno uccisi,* 87. *se venissero in mano della Giustizia, cadano in pena della vita,* 88. *per arrestarli si suoni la campana all'arme, anche a richiesta del Salaiolo; e sieno manifestati alla Corte più vicina, a* 89. *non devono godere alcuna facultà d'arme, nè anco quelli, che son con loro, a* 90.

Corpo del delitto si provi per indizzi, e presunzioni, a 119.

Cuocitori, se si trovasse sale, grosi, o altre materie uscite dalle Moie, debbano nominare il trasgressore, altrimenti paghino le materie trovate a 16. *quattrini la libbra, a* 61.

D

DElitto si può provare con prove privilegiate, e se i Rei fossero trovati in flagranti, basterà il deposto de' Famigli, a 119.

Denari, chi dee pagare al Camarlingo, glieli paghi quando è al banco, a 110.

Deputati del Sale si eleggano dalla Congregazione, o dalle Comunità, secondo il solito, a 101.

Deputati, che chiedono l'amministrazione de' sali, presentino le lor comparse in Cancelleria, e dopo eletti dieno i mallevadori avanti le lor Comunità, a 101. *facciano aggiustar nella Cancelleria la fede de' Mallevadori dati, e dal Cancelliere delle Comunità si facciano consegnare il quadernuccio per lo smaltimento della tassa, a* 102.

a 102. *e non ricevendolo aggiustato, ne diano parte al Provveditor Generale de' Sali; altrimenti non saranno ascoltati in caso di avanzo di sale: risegga uno di essi nel luogo del criminale: custodiscano il sale nelle canove solite, e possano aggiugnere nel quadernuccio le bocche non descrittevi, a* 103. *volendo possano intervenire alla descrizione delle bocche, e alla repartizione del sale, a* 104. *scrivano al loro libro, e al foglio di chi lo tiene, le levate di ciascheduna famiglia, e al loro libro si presti fede; diano il sale a pesi, e prezzi giusti: ogni terzeria facciano assegnar termine a ciascuno a levare il sale, e possano poi dare in esazione chi non l'avesse levato, a* 105. *non diano sale a chi sta fuori della loro deputazione; avvertano, che i Vetturali portino il sale ben condizionato; facciano processare chi usa sali di contrabbando, e partecipino delle pene, a* 106. *abbia uno di loro la facultà dell'arme, e sieno esenti dall' andare alle rassegne, a* 106. *si defalchi loro quel sale, che non potessero smaltire per morte, assenza, o altro, &c. tengano le canove ben provviste: lo vendano nelle stanze a ciò destinate, a* 107. *dovendosi venire all' estrazione sieno imborsati tutti, e non possa tal carica ricusarsi; e nessuno sia esente dalle repartizioni, a* 107. *e* 108. *Vedi Salaioli.*

Derogazione di tutte le Leggi, e Ordini sopra la materia de' sali, a 122.

Descrizione di tutti i boschi riservati alle Moie, a 33. *cioè, bosco di Berignone, della Selva, della Vignaccia, di Casa Gherardo, di Collondri, delle Macìe, di Monagnola, a* 34. *de' Palagi, della Compagnia di S. Michele, di Prugnano, del Sorbo, di Tollena, e di Tollena*

della Comunità di Volterra, a 35. del Pancia, di Lavaiano, del Cerreto verso il Bonicolo, del Cerreto verso Levante, a 36. della Casa a Tollena, del Sorbo verso la Casanuova, della Casanuova, del poder di Tollena, di Casagliolo, del Nespolo, a 37. di Casagliolo verso Tròssa, di Serra, della Pieve di Montegemoli, di Serra di sopra, in Fogalupi, del poder di Cosciano, a 38. sotto le Vigne di Montegemoli, verso Orcimanni, del podere di Orcimanni, del podere di Celli, del Borghino, le Capannacce, di Monanuova, a 39. di Monanuova nelle gronde di Cecina, del Ferrale, sotto Montegemoli à' debbiacci, di Vignaglia, de' Palastri, a 40. di Collorsi, di Collorsi verso Trossa, nella Corte di Montegemoli a 41. Stincano, Decimo, del Balì Incontri sopra Decimo, a 42. di Scanderi, di Scanderi verso la Cortolla, di Vaccbereccia, del Poggio di Manno, a 43. di Casavecchia, del podere del Sorbo, di Tagliacane, del Cavallaro, del podere di S. Gio. a 44. del podere di S. Gio. al solatìo, di Poppiano, di Scornello, del podere di Scornello, di Poppiano, alla Quistione, a 45. della Casabianca, del podere della Casabianca, del podere di Scornello verso Zambra, di Morteto, a 46. di Fatagliano, di Montebuono, di Faltona, a 47.

Descrizione, e portata delle bocche, e bestie, chi non la farà giusta sia condennato, a 96.

Doganesi di Volterra abbiano la cura di assegnare il luogo da far le tagliate per le Moie, a 7. visitino le tagliate, a 8.

Doganesi, e Provveditore facciano tagliare i boschi più vecchi, e ne assegnino al Conduttore delle Moie una porzione per Anno, e col Proveditore di Volterra dichiarino,

no,

no, se i boschi invecchiati si debbano tagliare a corona, o a capitozze, a 9. assegnino ne' boschi de' particolari tante legna a' Conduttori, quante con quelle, che da loro la Comunità possan servire per un' Anno, a 10. se in un' Anno vi fossero più boschi in taglio, facciano tagliare i più maturi; e in caso di discordia dichiari la Deputazione de' Sali di Volterra, a 10. non possano far tagliar boschi avanti i suddetti termini, a 11.

Donne, Ragazzi, e vecchi danneggianti le boscaglie delle Moie si condannino in carcere, a 13.

Donne, o Ragazzi minori di 18. Anni, in vece della vita, galera, o fune, si condannino ad arbitrio del Magistrato, a 116.

E

ESecutori consegnino al Giudice le robe trovate a' Delinquenti, a 114.

Esenzionati, o privilegiati di Volterra si facciano ogn' Anno descrivere al Libro del Provveditore, e 'l Pesator del sale non possa dar loro il sale senza la polizza di d. Provveditore, a 64.

F

FAcultà d' arme concedute al Notaio, sue Guardie, e Messo, *a 36. ad uno de' Salaioli, a 106.*

Famiglie comode sien sottoposte alla repartizione, a 108.

Feudatarj, vedi Signori.

Fieni in Volterra, e sue pendici non possano incettarsi, fuorchè da' Conduttori delle Moie, *o da chi tien bestie per lor servizio, a 63.*

G

Gente povera possa pigliare le legna minute inutili alle Moie, a 15.
Grascieri de' luoghi stieno vigilanti, perchè sia dato il peso giusto, e facciano riveder le stadere, a 109.
Guardiano de' magazzini non dia sale senza l' assistenza del Riscontro, a 110.
Guardiani, o Pastori del bestiame trovato nelle tagliate si condannino in due tratti di fune, a 14.
Guardie de' boschi, e Messo dell'Usiziale, e loro obbligo, a 25. *e* 26. *abbiano facultà d'arme; si eleggano dalla Comunità; vadano a visitare i boschi, a* 26. *e stiano ogni Anno a Sindacato, a* 29.
Guardie, e Grascini facciano l'invenzioni di chi non dà i pesi giusti, e alle Guardie si presti fede, 109.

I

Incendio, seguendo ne' boschi riservati, debbano i vicini a due miglia correre ad estinguerlo, e i tre primi acquistino il premio; e non si trovando l'Incendiario, sia tenuto il Piviere, a 18. *e* 19.
Inventori, prima di pagar loro le participazioni, si detragga il quarto del Lotto, a 114.

L

Legna minute, e morte, inutili alle Moie, possano pigliarsi dalla povera Gente, a 15.
Legna tagliate per le Moie non si rubino, e pena sopra di ciò, a 16.

Libro del Salaiolo ſe gli preſti fede, mentre ſia legalmente tenuto, a 105.

Luoghi, dove i Vetturali dovranno far rivedere le ſacca del ſale, che portano, a 78.

Luoghi infeudati, chi in quelli vendeſſe a' Sudditi di S. A. ſal roſſo, o ne traſportaſſe negli Stati dell' A. S. cada in pena di galera, e ſi proceda contro di loro ex abrupto, e pettoralmente, a 83.

Luoghi del ſal roſſo, chi da queſti partiſſe per tornare ne' luoghi del bianco, e chi partiſſe da queſti per tornare, dove ſi uſa il roſſo, riporti al ſuo Salaiolo il ſale, che gli avanza, a 84. *chi col ſal tinto doveſſe paſſare pe' luoghi del ſal bianco, abbia la licenza dal ſuo Salaiolo, e l'iſteſſo ſi oſſervi per quelli, che col ſal bianco doveſſero paſſare pe' luoghi del ſal roſſo, a* 85.

M

MAcchia Serena, Vernina, o Miſchiata; vedi Boſcaglie.

Magazzini di Volterra, non ſi poſſa cavar ſale da quelli, ſenza l'aſſiſtenza del Miniſtro, e del Riſcontriere della Comunità, a 66. *da' Magazzini della Gabella poſti in qualſivoglia luogo non ſi rubi ſale ſotto pena di ſc. cento, e della galera, a* 70.

Magiſtrato non poſſa giudicare altrimenti, che ſecondo la Legge; e abbia la totale ſoprintendenza per l'oſſervanza della medeſima, la quale ſi deve interpetrare puramente, a 121.

Mallevadori de' Salaioli s'intendano obbligati in ſolidum, a 102.

Mat-

Mattonelle non si facciano alle Moie, a 62. Moie di S. Lorenzo, e di S. Maria, che sono di S A. si tengano dal Provveditore del Sale residente in Volterra; e la Moia di S. Antonio, che è della Comunità, da' suoi Doganesi, serrate, e chiuse, che nessuno vi possa entrare, a 62.

Mercanti, e Bottegai di Pisa, e Livorno possano usare il sal grosso per far salamoie, a 92.

Messo del danno dato, e suo obbligo: vedi Guardie.

Messi, Cavallari, e Sindaci, manifestino all'Ufizio del Sale le trasgressioni, à 112. facciano i pegni equivalenti alle poste, altrimenti si diano ad altri Esecutori a loro spese, e non conseguiscano le lor mercedi, se non dopo consumate l'esecuzioni, a 118.

Migliaio di legna per le Moie quanto debba essere, a 12.

Ministro assistente alle Moie faccia riporre, e disperdere i grosi, e altre materie salifere, a 63.

Ministri, Donzelli, Portafasci, o altri deputati alla custodia de' magazzini, commettendo furto di sale, incorrano in pena della vita, a 71.

Ministri delle Porte riconoscano le sacca del sale, che esce di Firenze, e notino la rivista nel quadernuccio de' Vetturali, a 72. trovando mancamenti li facciano ritenere, e conservino le bullette per rimettere all' Ufizio, a 73.

Moie, cioè edifizj delle Saline, dove si fabbrica il sale, a 6.

N

NAvicellai conducenti il sale a Firenze, e Pisa sieno descritti ad un Libro nella Cancelleria del Sale; abbiano con loro il quadernuccio, e la polizza di carico; lo por-

portino in sacca bollate, e non sieno molestati per debito, quando anno i Navicelli carichi di sale, a 68.

Nessuno possa vender sale, fuorchè i Canovieri; e nessuno possa comprarne fuorchè da loro, ancorchè fosse sale di S. A. R. a 108.

Notaio del danno dato; vedi Usiziale.

Notaio di Camera di Volterra riceva dall' Usiziale del danno dato la nota de' condannati per causa delle boscaglie; e quelle dentro a un mese dia in esazione alla Corte del Commissario, altrimenti sia tenuto a soddisfare gl' interessati, a 28.

O

Occisore de' Contrabbandieri del sale guadagni tutte le robe, che avessero, e sc. 25. per ciascheduno, con la facultà di rimettere un bandito, a 87.

Ogni persona tanto suddita, che forestiera resti compresa nella presente Legge, a 112.

Operai delle Moie non possano esser molestati per debiti pubblici, nè privati, e sieno preferiti nelle bullette de' Conduttori ad ogn' altro, a 64.

Osti, Contadini, nè altri non posano raccettare Contrabbandieri, a 89.

P

Paghe del sale, che venissero in giorno festivo, si facciano il giorno seguente, a 108.

Padroni de' boschi debbano venderli, quando son maturi, e non convenendo del prezzo, debba questo terminarsi dal Proveditore, e Doganesi, a 9.

Padrone delle legna vendute a' Conduttori le faccia abbarcare, e non accordandosi fra loro, il Conduttore elegga una cataſta per iſcandaglio dell'altre, a 11. *con farla riabbarcare da terza perſona confidente, e in caſo di diſcordia ſi elegga da i Doganeſi, a* 12.

Padrone del beſtiame trovato nelle tagliate ſia tenuto alle pene pecuniario, ed all' emenda del danno in ſolidum col Paſtore, Contadino, Soccio, &c. a 15.

Padroni de' boſchi riſervati poſſano fare inſtrumenti ruſticali, e pali pe' loro poderi, e perciò laſciar qualche albero in piedi in diſtanza di braccia 150. *fra l'uno, e l'altro, a* 20.

Padroni de' boſchi poſſano tagliare per far turate alle ſemente con licenza del Provveditor Generale del Sale di Firenze, a 21.

Pali poſſano farſi da' Padroni ne' propri boſchi pe' loro poderi, e nel boſco di Berignone con licenza della Comunità, a 20. *ſoſcritta dal Provveditor del Sale di Volterra, a* 21. *e non ſi poſſano fare ne' luoghi delle tagliate, ſe non dopo ſei Anni, a* 21.

Pene de' danni dati nelle boſcaglie, come ſi repartiſcano, a 16.

Pene della preſente Legge, come vadano repartite, a 114. *alle pene, dove ſi tratta di ſali foreſtieri, o rubati, ſaranno tenuti i congiunti, a* 115.

Pizzicagnoli, e bottegai manifeſtino il ſale, che loro avanza ne' bariglioni de' ſalumi, a 92.

Podeſtà delle Pomarance partecipi al Magiſtrato del Sale per la ſpedizione quei proceſſi, che avanti di lui ſi fabbricaſſero, a 31.

Podeſtà di Montaione, e di Dovadola viſitino le ſorgenti ſalſe delle loro juriſdizioni, a 63.

Pre-

Prescrizione non possa opporsi, se non dopo 10. anni, a 116.
Privilegj, e facultà di legnare, pasturare, &c. ne' boschi riservati, si riservano a chiunque l'avesse, a 21.
Proveditore del Sale di Volterra co' Doganesi fermino il prezzo de' boschi in caso di differenza fra 'l venditore, e 'l compratore, e dichiarino, se i boschi invecchiati debbano tagliarsi a corone, o a capitozze, a 9.
Provveditore, Doganesi, e Notaio visitino le boscaglie; facciano condannare i trasgressori, e descriver le visite in un Libro, a 23.
Proveditor Generale del Sale possa dar le licenze di tagliare per far turate, a 21. e addebbiare, e seminare ne' boschi riservati per la pastura, a 24. nel far le visite a Volterra intenda, se la Legge sia osservata, a 32. mandi Ministri a correggere le descrizioni, e quadernucci mal fatti, a 96.

Q

Querelanti, dopo date le querele, non possano accordarsi co' querelati, e debbano avvisare il Magistrato del Sale dell' invenzioni, che facessero, a 115. Vedi Esecutori, Inventori.

R

Ragazzi, vedi Donne.
Rappresentanti, e Cancellieri, che non faranno le descrizioni, e la repartizione del sale giuste, saranno puniti, a 96. e 97. e se per colpa loro non si smaltisse il sale, saranno tenuti al danno, a 98.
Regressi si concedano a chi paga per altri, purchè si paghi

almeno la metà del debito, e tali ſentenze poſſano eſe-quirſi, dove vorrà chi l'ottiene, a 117.

Repartizione della taſſa annuale ſi notifichi a tutti per pubblico Bando, a 97.

Rettori de' luoghi, donde paſſa il ſale, riſcontrino le ſacca, e bolli; e trovandole ben condizionate facciano la rivi-ſta nel quadernuccio, a 73. *e quelli, dove va il ſale, ve-dano le ſacca, e i bolli, e ne facciano fede nel quader-nuccio, e ſtacchino i bolli da lor medeſimi, a* 75. *gli ri-mettano alla Gabella; e ne tengano un conto a parte ne' loro Civili, a* 76. *e mancando ſaranno puniti, a* 77. *avviſino al Magiſtrato le traſgreſſioni, delle quali a-veſſero notizia, e facciano fare gl' inventarj de' beni de' querelati, a* 113.

Rettori devono conſeguire il diritto ſolamente di quel che va a entrata, a 118.

S

SAcca deſtinate per la condotta non poſſano adoperarſi in altro uſo, a 71.

Salar carne, o caci, chi vorrà farlo, levi il ſale dal Salaio-lo del ſuo Comune, e gli dia nota della carne, o caci ſa-lati, a 104.

Sale, pigne, groſi, pinocchi, o altre materie ſaliſiche non ſi rubino, vendano, o ricevano dalle Moie, e pena a' con-traffacienti, a 59. *non ſi poſſa con dette materie, o ac-que ſalſe fabbricar ſale; e contro i traſgreſſori ſi proce-derà a pena arbitraria, a* 60. *ſale, e groſi, &c. ruban-doſi da Gente armata, e con violenza, cadano i Rubatori in pena della teſta, e nella pena dell' armi, che aveſſero, a* 61.

Sale condenſato nelle rive del Mare, ſale de' Salnitrai, nè di qualūque altra ſorta nō potrà uſarſi da alcuno, a 61.

Sale per la condotta ſi mandi ſempre in ſacca buone, e bollate: non ſi porti ſenza il quadernuccio, e polizza di accompagnatura, a 66. *lo conſegnino a' Miniſtri lo ſteſſo giorno, ſenza condurlo alle caſe loro; non ſi dia lor nuovo carico, ſe non anno la ricevuta del primo, a* 67.

Sal tinto non ſi poſſa laſciare, o ricondurre ne' luoghi del bianco; nè anche in altri luoghi, dove pure ſi deſſe tinto, a 82.

Sal bianco non ſi poſſa condurre in altri luoghi di ſal bianco, dove ſi vende a maggior prezzo, a 82.

Sali foreſtieri chi ne aveſſe, o uſaſſe, incorra in pena della galera, e confiſcazione de' beni, a 88. *con queſti debbano eſſer perdute tutte le robe, e denari de' Contrabbandieri, a* 112.

Sal groſſo, che ſi vende, o ſi tranſita per gli Stati di S. A. chi ne uſaſſe incorra in pena della galera, e in lire una per libbra, a 92.

Salaioli, il ſal de' quali foſſe laſciato per le ſtrade, ſieno meſſi in pene, come ſe quel ſale non foſſe ſtato levato, a 77. *e* 78. *non potranno verſo la fine dell' Anno levar ſale ſenza licenza del Proveditore, ma debbano non oſtante pagarlo, a* 99.

Salaioli, o Canovieri, che ſcientemente vendeſſero ſali foreſtieri, incorrano in pena della vita, a 88.

Salaioli nuovi non potranno levare il ſale, ſe non dopo il dì 20. *di Ottobre, a* 99.

Scrivano de' Canovieri tenga conto de' bolli rimeſſi da' Rettori, e mancandone ne dia parte alla Cancelleria, a 76. *metta in pene quei Salaioli, che laſciaſſero ſale per le ſtra-*

ſtrade, a 77. *e* 78. *non dia ſale a quei Vetturali, che non anno i debiti riſcontri ne' lor quadernucci; aggiuſti al ſuo Libro le deputazioni de' Sali, e i nomi de' mallevadori; ed eſſo medeſimo dia mallevadore della ſua amminiſtrazione, a* 102.

Signori, Vaſſalli, Feudatarj, &c. ſe faceſſero traſportare il ſal roſſo negli Stati di S. A. perdano la grazia di aver più ſale a baſſo prezzo, a 82. *ne' luoghi loro infeudati ſi arreſtino i Contrabbandieri, a* 90. *e in materia di ſale ſien tenuti all'oſſervanza della Legge; e però ſia data agli Eſecutori ogni aſſiſtenza, a* 91.

Speſe, che l'Ufizio faceſſe per cauſa di ſali foreſtieri, o rubati, ſieno rimborſate da' Rei, o da' loro congiunti, e in defetto, dalle loro Comunità, a 116.

Statuti di Volterra ſi laſcino nel lor vigore, a 58.

T

Tagliate de' boſchi per le Moie ſi riguardino per tre Anni da' beſtiami, a 14.

Tagliate per far turate alle ſemente, come ſi poſſan fare, a 21.

Tagliatori taglino tutto il legname, e facciano i tagli puliti, e netti, ſenza laſciar' alberi in piedi, a 8. *ed abbarchino tutto il legname atto alla fabbrica del ſale, a* 8. *ne' boſchi de' Particolari non laſcino alberi in piedi, ſe non in lontanãza di braccia* 150. *dall'uno all'altro, a* 20.

Tariffa delle mercedi per l'eſecuzioni, a 118.

Taſſe, nel farle ſi oſſervino gli ordini ſoliti, a 94.

Traſgreſſioni di ſali rubati, fattizj, o foreſtieri, s'intenda in quelle perduto anche il ſale, a 111.

Tutti gli Stati di S. A. R. reſtino compreſi in queſta Legge, a 122.

Ve-

V

VEne, e ſcaturigini di acque ſalſe ſi facciano murare, e diſperdere, a 62.

Veſcovado di Volterra gli ſi riſervano tutti i privilegj, e facultà, che aveſſe nel boſco di Berignone, a 21. *poſſa ridurre a coltura uno Scopeto detto i Pianacci de' Foſci, a* 48

Vetturali, e beſtie per le Moie ſien deſcritte a un Libro della Dogana di Volterra; ſopra un lor quadernuccio ſia deſcritto il ſale, che conducono: non ſi dia lor nuovo carico ſenza la ricevuta del primo, a 65. *non portino più ſale di quello deſcritto nel quadernuecio, a* 66.

Vetturali, che portano ſale per la condotta ſien deſcritti ad un Libro del Proveditore di Volterra; vadano ſempre per le vie maeſtre, e non ſi poſſa condurre per iſcambi, a 67. *non poſſano eſſer moleſtati per debiti, quando conducono il ſale, a* 68. *rubando ſale dalle ſacca ſien puniti, a* 69. *e meſcolando col ſale terra, ſaſſi, o altro, incorrano in pena della galera, a* 70. *ſe appreſſo di loro foſſe trovato ſale, moſtrino donde l'abbiano avuto, altrimenti ſi ſtimerà rubato, a* 70.

Vetturali, che levano il ſale di Firenze abbiano la bulletta del Guardiano per moſtrare alla Porta, a 72. *facciano rivedere le ſacca a' Rettori, donde paſſano; e camminino ſempre per le ſtrade maeſtre, a* 73. *conducano il ſale nell' Eſtate fra tre giorni, e nell' Inverno fra quattro, a* 74. *non ſtacchino i bolli dalle ſacca, a* 75. *non laſcino ſale per le ſtrade, a* 77. *e* 78. *e quando anno le beſtie cariche di ſale non ſien moleſtati per debiti, a* 80.

Uſiziale del danno dato avviſi all' Uſizio del Sale di Firēze

le

le inoſservanze, che ſeguiſsero, a 8. *ſuo obbligo, a* 25. *e* 26. *ſia eletto dalla Comunità; non poſſa eſſer licenziato ſenza conſenſo della Gabella del Sale; faccia viſitar le boſcaglie dalle ſue Guardie, e Meſso, a* 26. *neſſuno poſſa inibirgli di proſeguir l'accuſe, e quelle ſpediſca con partecipazione del Cancelliere della Comunità, a* 27. *intervenga ogni Anno alle viſite, e deſcrizioni de' boſchi, a* 27. *dopo date le ſentenze ne dia nota al Notaio di Camera di Volterra, e dopo un meſe le dia in eſazione alla Corte del Commiſſario; avviſi ogni ſei meſi al Magiſtrato del Sale le cauſe, che ha; tenga un libro de' condennati, a* 28. *ſtia ogni Anno a ſindacato; abbia la cognizione delle traſgreſſioni, a* 31.

Volterra ha il ſuo territorio dotato di più miniere, e fra l'altre di quella del ſale, a 5. *non dia a' Conduttori più di tre migliaia di legna per fuoco, a* 11. *poſsa dar licenza di fare i pali nel boſco di Berignone, a* 20.

01517